CDXX. SEDUTA

MARTEDÌ 23 MAGGIO 1950

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 16406

Disegni di legge:

(Deferimento a Commissioni permanenti) 16406
(Presentazione) 16407

Disegno di legge: « Norme in materia di revisione dei canoni enfiteutici e di affrancazione » (406) (Seguito della discussione e approvazione):

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia* 16408, 16433, 16437, 16439, 16440, 16442, 16443, 16445, 16446, 16448
OGGIANO 16414
SALOMONE 16417
BISORI 16421
NOBILI . . 16422, 16430, 16433, 16435, 16437
BO, *relatore di maggioranza* . . . 16432, 16436, 16439, 16442, 16443, 16444, 16445, 16446, 16447
DE LUCA 16434
PRESIDENTE 16434
RIZZO GIAMBATTISTA 16435
SPEZZANO. 16438, 16443, 16444, 16446
SCHIAVONE 16440
AZARA 16440
LEPORE 16441
RAIA 16445
(Votazione per appello nominale) 16428

Interpellanze:

(Annunzio) 16450
(Per lo svolgimento):

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 16449
MENOTTI . . . . . *Pag.* 16449
PRESIDENTE 16449
VOCCOLI 16449

Interrogazioni:

(Annunzio) 16450
(Annunzio di risposte scritte) 16407

Saluto augurale al senatore Orlando:

PRESIDENTE 16407
PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 16408
ORLANDO 16408

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 16407

ALLEGATO AL RESOCONTO – Risposte scritte ad interrogazioni:

ALBERTI Giuseppe 16453
COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 16453, 16468, 16470
BENEDETTI Luigi 16453
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . 16454, 16455, 16457, 16476
BERLINGUER 16454, 16455, 16456
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 16456, 16460, 16476
PELLA, *Ministro del tesoro* . . . 16456, 16459, 16462, 16464, 16466
BO 16457
BRASCHI 16457, 16458
SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni* 16457, 16470, 16472
VANONI, *Ministro delle finanze* 16458
SFORZA, *Ministro degli affari esteri*. 16458, 16459

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

BUIZZA . . . . . *Pag.* 16458, 16459
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 16458
CAMINITI 16460
CARBONARI (DE LUCA, TOMÈ, GUARIENTI SALOMONE, PARIOLI, RICCI M., AZARA, ZOTTA, PALLASTRELLI, CARELLI, CONTI) 16460
LOMBARDO, *Ministro del commercio con l'estero* 16460
CARBONARI (GUARIENTI) 16460
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste* 16460, 16464, 16467, 16477, 16478, 16479
CARBONI 16461
GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione* . . 16461, 16463, 16465, 16467, 16474
CIASCA 16461
CONTI 16462
FALCK 16463
TOGNI, *Ministro dell'industria e commercio* 16463, 16465
FRANZA 16463
GASPAROTTO (PARRI, CADORNA). . . . 16464
JANNELLI 16465
JANNUZZI 16466, 16467
LOCATELLI 16467, 16470
MANCINI 16470, 16471
PACCIARDI, *Ministro della difesa* . . . 16471
SCELBA, *Ministro dell'interno* 16471, 16472, 16473
MILILLO 16472
MOLÈ Salvatore 16472
MUSOLINO 16473
PERSICO 16473, 16475
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 16475
PRIOLO 16475
D'ARAGONA, *Ministro dei trasporti* . . . 16475
RISTORI 16476
SALOMONE 16476
SPEZZANO 16476
TAMBURRANO 16477
TIGNINO 16477
VARRIALE 16478
VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 16478
ZANE (GUARIENTI) 16479

La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori De Pietro per giorni 2, Giardina per giorni 2, Sartori per giorni 4, Tartufoli per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame ed all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) i disegni di legge: « Revisione dei prezzi delle inserzioni nei fogli degli annunzi legali delle provincie » (1034); « Aggregazione della frazione Montenero al comune di Castel del Piano, in provincia di Grosseto » (1037), di iniziativa del deputato Merloni; « Costituzione in comune autonomo della frazione di Botricello del comune di Andali, in provincia di Catanzaro » (1038), di iniziativa dei deputati Larussa e Messinetti; « Ricostituzione del comune di Carentino, in provincia di Alessandria » (1039), di iniziativa dei deputati Lozza e Audisio; « Ricostituzione del comune di Castelspina in provincia di Alessandria » (1040), di iniziativa dei deputati Lozza e Audisio; « Ricostituzione del comune di Rea, in provincia di Pavia » (1041), di iniziativa del deputato Balduzzi; « Ricostituzione del comune di Donelasco, in provincia di Pavia » (1042), di iniziativa del deputato Balduzzi;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge, di iniziativa dei deputati Colasanto ed altri: « Sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (1036);

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), previo parere della Giunta per il Mezzogiorno, il disegno di legge: « Riserva di forniture e lavorazione, per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare » (1035);

della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità), previo parere della 5ª Commis-

sione permanente (Finanze e tesoro), i disegni di legge: « Concessione di un contributo straordinario a favore degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma (per il bilancio 1948-1949) » (1032); e « Concessione di un contributo straordinario a favore degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma (per il bilancio 1949-50) » (1033).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Nella seduta del 12 maggio il Senato, accogliendo la richiesta del Ministro dell'industria e commercio di rinviare di qualche giorno l'esame del disegno di legge: « Utilizzo del fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica » (829), stabilì che la discussione di detto provvedimento avesse luogo nella seduta mattutina di domani mercoledì 24 maggio.

Il Ministro dell'industria e commercio è però in questi giorni impegnato alla Camera dei deputati nella discussione del bilancio del suo Ministero, e quindi è impossibilitato ad intervenire alle sedute del Senato.

Propongo perciò che il disegno di legge numero 829 venga posto all'ordine del giorno della seduta mattutina di venerdì 26 corrente.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposta scritta ad interrogazioni presentate dai senatori: Alberti Giuseppe, Benedetti Luigi, Berlinguer (quattro), Bo, Braschi (tre), Buizza (due), Caminiti, Carbonari (De Luca, Tomè, Guarienti, Salomone, Farioli, Ricci Mosè, Azara, Zotta, Pallastrelli, Carelli, Conti), Carbonari (Guarienti), Carboni, Ciasca, Conti, Falck, Franza, Gasparotto (Parri, Cadorna), Jannelli (due), Jannuzzi (tre), Locatelli (tre), Mancini (due), Milillo, Molè Salvatore, Musolino, Persico (due), Priolo, Ristori, Salomone, Spezzano, Tamburrano, Tignino, Varriale, Zane (Guarienti).

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Presentazione di disegno di legge.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado » (1041).

Chiedo che per tale disegno di legge sia adottata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge.

Pongo ai voti la richiesta della procedura di urgenza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento per la procedura di urgenza.

Saluto augurale al senatore Orlando.

PRESIDENTE. Vedo nell'Aula l'onorevole senatore Orlando, il quale qualche giorno fa, il 19 maggio, ha compiuto il suo novantesimo anno di età. Io non ho mancato di inviar a lui, a nome del Senato, l'augurio più fervido, e ciò ho fatto tanto verbalmente quanto mediante messaggio. Ad ogni modo desidero qui ripetere questo augurio, qui in questa Aula dove l'onorevole Orlando ha estimatori così fervidi, amici così devoti. Non voglio ricordare la figura di Vittorio Emanuele Orlando, nè dire gli altissimi meriti per cui ha diritto alla riconoscenza del Paese. Questa, onorevoli senatori, non vuole essere una commemorazione, ma un atto di vita per un uomo vivo e vitale. Nel telegramma di augurio che gli ho inviato gli dissi che soprattutto ammiravo in lui il miracolo di un corpo novantenne che obbediva agli impulsi di uno spirito giovanile che non conosce tramonto. Orbene, credo che questo augurio sia l'augurio del Senato, il quale fa voti che il miracolo si rinnovi per molti anni ancora. *(L'Assemblea in piedi applaude lungamente).*

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia.* Sono particolarmente lieto di rinnovare a nome mio personale e a nome del Governo gli auguri più devoti a Vittorio Emanuele Orlando. La nobiltà della sua figura, i servizi che egli ha reso al Paese, la possibilità che egli avrà ancora di renderne altri, stanno a fondamento di questo schietto, sincero augurio mio e del Governo italiano. (*I senatori si alzano in piedi ed applaudono lungamente*).

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Io a mia volta ringrazio oggi il nostro benamato Presidente come già lo avevo ringraziato per la bontà che mi aveva dimostrato con quel suo così lusinghiero ed alto telegramma. Aveva questo un carattere e un valore personale, corrispondente all'antica e cortese amicizia che ci lega; ma, anche, era esso fatto a nome dell'Assemblea poichè affermava egli di essere interprete del sentimento generale del Senato; ed io so bene che nessuno più di lui potrebbe esserne più fedele interprete. Sicchè già nella mia precedente risposta ringraziavo anche il Senato. Oggi l'Assemblea ha voluto, per cortese iniziativa dello stesso Presidente, rinnovare direttamente questo scambio di saluti bene auguranti e pertanto ringrazio i colleghi tutti. Ringrazio pure il rappresentante del Governo che ha voluto così cortesemente associarsi e del quale ho appreso recentemente due titoli che ancora più particolarmente accrescono le ragioni di simpatia che io avverto di avere verso di lui: di avere cioè servito nei bersaglieri, e quindi di essere un mio commilitone, essendo stato anch'io sottotenente dei bersaglieri, in secondo luogo di essere stato pilota dell'aviazione nella prima grande guerra, quando si volava con apparecchi ben più fragili di quelli attuali, il che non impedì che poi si dicesse che l'aeronautica italiana era nata dopo di quella guerra che pure conobbe le glorie di Francesco Baracca che precede tutto uno stuolo eroico.

Ringrazio dunque anche il Ministro guardasigilli che ha parlato a nome del Governo e ringrazio i colleghi. La mia giovanilità è un apprezzamento soggettivo... (*ilarità*) ...ma l'età obiettiva risulta da un atto che non si può impugnare di falso, anche per la coincidenza storica. Infatti io nacqui, sia pure per sei giorni soli, suddito di Re Francesco II. E soprattutto mi duole questa obiettiva incontestabile data di nascita, perchè essa grava sfavorevolmente sull'alacrità giovanile dell'Assemblea tutta. Questo Senato nostro, infatti, ha già nella sua radice etimologica del suo nome un carattere di vecchiezza, ma la combatte brillantemente, perchè quello attuale è un Senato giovanile. Io invece, con la mia età, introduco nella media un fattore che l'altera e l'accresce a danno di tutti gli altri colleghi di tanto più giovani. Che indugiate a questo aggravamento involontario è un altro argomento per cui vi dico, cari colleghi ed amici, grazie, grazie con tutto il cuore! (*Vivissimi generali applausi*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme in materia di revisione dei canoni enfiteutici e di affrancazione » (406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione ».

Chiusa la discussione generale e avendo già parlato i relatori, spetta la parola all'onorevole Piccioni, Ministro di grazia e giustizia.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia.* Onorevoli senatori, io mi riprometto di svolgere alcune brevi considerazioni innanzi tutto per rendere conto al Senato del perchè io aderisco al disegno di legge così come è uscito dalle discussioni della vostra Commissione di giustizia, e poi per debito di solidarietà direi, verso la stessa paternità di questo disegno di legge che spetta al compianto Ministro, onorevole Grassi.

Sui precedenti, sulle vicende attraverso le quali il disegno stesso è passato e che sono state la causa, la ragione di questo lungo viaggio che esso ha compiuto dal 10 ottobre 1948 ad oggi e che verosimilmente non si concluderà neanche oggi, hanno parlato assai dettagliatamente nelle relazioni scritte e nei loro discorsi il relatore di maggioranza, quello

di minoranza e gli altri oratori che sono intervenuti nella discussione. Quindi io non mi riferirò nè ai precedenti nè alle vicende parlamentari del disegno di legge; soltanto un presupposto io richiamerò all'attenzione del Senato il quale presupposto giustifica la presentazione del disegno di legge ieri, la richiesta di approvazione oggi; presupposto che era valido il 10 ottobre quando il Ministro Grassi presentò il disegno di legge e che è purtroppo altrettanto valido oggi: esso si identifica nella svalutazione progressiva della moneta e nella ripercussione che questa grave svalutazione ha automaticamente su quella che è la sostanza dei canoni enfiteutici stessi, fino al punto, data la gravità della svalutazione, da ridurre alcuni di essi a proporzioni così modeste da apparire quasi irrisorie. Ora, questo è un motivo, una ragione di fatto che non può essere e d'altra parte non è stata contestata da chicchesia, è la ragione determinante della iniziativa presa dall'onorevole Grassi e dell'insistere sulla iniziativa stessa da parte del Governo attuale. Ma se questa è la ragione del disegno di legge, sono state poste alcune questioni per inficiare in qualche modo almeno la base giuridica e la validità sociale e politica di esso.

Io ho ascoltato attentamente gli oratori che hanno interloquito, ho letto le relazioni di maggioranza e di minoranza, ho preso visione — e di questo anzi debbo personalmente ringraziarlo — di una comunicazione scritta che mi ha fatto l'altro ieri il senatore Nobili per prospettare una soluzione impostata in modo diverso da quella che è l'impostazione data col disegno di legge dal Governo e dalla vostra Commissione. Devo confessare al Senato che ho riflettuto sufficientemente sulle obiezioni e sulle osservazioni che sono state fatte. Debbo dire al senatore Spezzano che ho seguìto con attenzione il suo notevole intervento in materia ed ho preso atto delle obiezioni, non tutte in verità irrilevanti, delle quali egli ha intessuto il suo discorso. Intendo discutere brevemente qui, dinanzi a voi, queste più gravi obiezioni (almeno apparentemente più gravi), tralasciando il lato politico, la frangia direi, polemico-politica che è stata fatta, per quanto superficialmente, nella discussione stessa.

Non discuterò, perciò, col senatore Tonello, che è così cortese e bonario nei conversari privati e che diventa stranamente iracondo quando si avvicina al microfono per discutere dei problemi nei quali egli intravvede l'ombra di non si sa quali fantastici interventi, perchè mi pare che si debba sollecitare l'attenzione del Senato sui fondamentali concetti che devono informare il disegno di legge.

Prima obiezione grave: si dice che il canone dell'enfiteusi è per natura, per tradizione, un canone fisso, immodificabile; è stato sempre ritenuto tale. Perchè oggi si dovrebbe attentare a questa fissità, a questa immodificabilità di una caratteristica essenziale del contratto di enfiteusi? È un'obiezione che fa veramente pensare, perchè è esatto che, finchè siamo stati a scuola di diritto, anche a noi la fissità del canone è sembrata un canone giuridico. Io sono stato un allievo effettivo, e cioè frequentatore assiduo delle lezioni dell'onorevole Vittorio Emanuele Orlando; mi riferisco quindi ad un periodo non troppo recente; ebbene in quel periodo, veramente, una delle caratteristiche dell'enfiteusi e del canone relativo era, precisamente, quella ricordata. Sono però succedute le altre scuole giuridiche che hanno modificato tale rigida impostazione ed hanno voluto sottolineare il dato giuridico fondamentale che considera il canone come corrispettivo del godimento dell'enfiteuta e non già come riconoscimento del dominio diretto del concedente.

Queste sono variazioni portate dall'evoluzione dell'interpretazione giuridica di un così vecchio istituto. Ora, si prova una strana sensazione quando da parte comunista o socialista si sente professare un certo conservatorismo giuridico e quando ci si vuole riallacciare, immutabilmente, da parte comunista o socialista, a tradizioni giuridiche secolari che si fanno risalire fino a 20 secoli addietro.

SPEZZANO. È quello che voi ci ricordate quando volete colpire i contadini.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ora, ripeto, è una sensazione in un certo senso anche piacevole che noi abbiamo, perchè vuol dire forse che il rivoluzionarismo sconvolgente, anche nel campo giuridico, che è sempre stato attribuito allo schieramento so-

cialista e comunista, si va attenuando od in qualche modo correggendo.

SPEZZANO. Ed è passato dalla vostra parte. *(Ilarità a sinistra).*

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia.* Io debbo però obiettare che non è valido un argomento in questo campo che si richiami soltanto alle tradizioni plurisecolari, e sarebbe facile a noi ritorcerlo dicendo che altri princìpi del diritto antico, del diritto romano, non sono tuttavia riconosciuti nè da noi, nè da voi, come di attualità perenne, quale, per esempio, la definizione del diritto di proprietà, che non sto a ripetere, ma che ha necessariamente subìto profonde trasformazioni anche nella concezione storico-giuridica; trasformazioni che noi accettiamo e alle quali ci ispiriamo per procedere oltre anche nella nostra azione sociale.

Il richiamo quindi alle tradizioni antichissime ha un qualche valore storico, ma non ha un valore dimostrativo politico nell'attualità contingente in cui noi ci troviamo ad esaminare il problema. Invece, che cosa troviamo nella nostra situazione, per rimanere soltanto nel campo strettamente giuridico? Quali precedenti possiamo rintracciare? Troviamo dopo l'altra guerra un altro intervento da parte dello Stato che incideva sulla fissità, sulla immodificabilità del canone enfiteutico; e precisamente quel decreto-legge del 1923 poi convertito nella legge del 1925, con qualche modifica, che aumentava il canone enfiteutico del 20 per cento. Successivamente, attraverso il nuovo Codice civile e attraverso l'applicazione dell'articolo 144 delle norme transitorie di attuazione, abbiamo assistito ad un altro intervento revisionistico del canone enfiteutico ...

SPEZZANO. Bilaterale.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia.* Ma la bilateralità, come si vedrà è conservata, anzi, in qualche modo accentuata, nel disegno di legge attuale. Inoltre abbiamo l'articolo 962 del Codice civile che determina, come regola permanente, la possibilità, a certe condizioni, della revisione del canone enfiteutico; la posizione, quindi, della fissità, giuridicamente è stata superata dall'evolversi non solo della dottrina giuridica, ma dell'evolversi della legislazione propria del nostro Paese, la quale ha dovuto tener conto di certe particolari situazioni di fatto, in funzione delle quali se lo Stato, attraverso il potere legislativo, non fosse intervenuto, avrebbe posto in essere una iniquità vera e propria nei rapporti sociali contemplati dall'enfiteusi.

Ora taluno degli oppositori si è soffermato polemicamente sulla tesi che l'articolo 962 è norma fascista, o, quanto meno, nata in clima fascista; con questa polemica, si è voluto sostenere nuovamente che tale articolo traduceva in qualche modo l'impostazione mentale, morale e sociale del fascismo, in riferimento a questo determinato problema, e quindi dovrebbe essere ripudiato.

A questo riguardo è stata rimproverata una frase del senatore Bo, scritta nella relazione. Il relatore non ha certo bisogno di nessun mio intervento difensivo, ma con essa egli certamente voleva esprimere un concetto giusto e cioè che quando si fa l'analisi, la discriminazione degli atti compiuti sotto il regime fascista, non bisogna guardare solo alla data di nascita di essi, ma bisogna vagliare la legittimità di ciò che è nato, ossia vedere se giuridicamente fosse legittimo o non legittimo. Ora non c'è dubbio che l'articolo 962 sia venuto alla luce legittimamente: ci potrà essere stata una coincidenza, se volete, tra l'evoluzione giuridica e la tendenza, l'attitudine fascista a considerare il problema in un certo determinato modo, ma non c'è dubbio che esso sia nato in conseguenza non solo, come ho detto, della evoluzione della dottrina giuridica, ma in conseguenza soprattutto di certe condizioni di fatto che non possono essere pretermesse o trascurate dal legislatore.

D'altra parte io suggerirei di non abusare di questo continuo richiamarsi all'appellativo fascista; perchè, come abbiamo potuto constatare in questi ultimi giorni, si possano presentare delle situazioni contraddittorie che evidentemente pongono o dovrebbero porre in difficoltà chi abusa dei richiami di questa natura. Quando abbiamo discusso infatti l'articolo 72 del Codice di procedura civile, da parte della opposizione si è detto che non bisognava toccarlo in nessun modo, che era intoccabile, che faceva parte integrante del Codice, pure essendo questo nato in clima fascista. Quando

si parla dell'articolo 962, allora l'opposizione non vuole accettarne lo spirito, dice che si deve modificare perchè nato in clima fascista. Non si tratta quindi di problema di fascismo o di filofascismo: tutto ciò è veramente estraneo alla discussione.

Ma voglio ricordare un altro precedente, di carattere legislativo. C'è stato un decreto legislativo del 4 dicembre 1946, n. 671, che prescriveva la sospensione dell'affrancazione del canone enfiteutico sino al 31 dicembre 1948 rispetto a certi enti. Ora, questo decreto non porta le firme soltanto di Ministri democratici, ma porta anche le firme dei Ministri comunisti, che allora facevano parte del Governo. Che cosa significa il decreto del 1946? Significa soltanto la sospensione puramente meccanica, come se per avventura non potessero funzionare le Magistrature chiamate a risolvere i procedimenti di affrancazione? O non significa, piuttosto, una valutazione fatta da allora, di carattere sociale, giuridico e politico, una valutazione, cioè, del problema, in rapporto alla svalutazione della moneta? Non ci può essere dubbio che si trattasse di quest'ultima cosa. Ma allora, non è una eresia democratico-cristiana o della maggioranza che voglia sopraffare, questa del prendere in esame il contraccolpo che, in riferimento ai canoni enfiteutici, ha avuto la svalutazione della lira, se anche in un decreto legislativo, recante la firma di Ministri comunisti, la valutazione di tale problema era già presa in considerazione, per quel motivo e in quella direzione.

SPEZZANO. Non è serio dire certe cose.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Senatore Spezzano, io non l'ho interrotta affatto. ...

SPEZZANO. Evidentemente, onorevole Ministro, non aveva motivo per interrompermi. *(Rumori, proteste dal centro e da destra)*. Lei dice cose inesatte.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. La sto contraddicendo ora: gli argomenti lei li potrà trovare idonei o meno, ma in ogni modo sono argomenti che io ho il diritto e il dovere di esporre davanti al Senato, e non si distruggono certo con le sue interruzioni.

Altra obiezione veramente strana, che viene sempre da parte dell'opposizione, è quella che parte dall'affermazione di voler salvare l'enfiteusi, il contratto enfiteutico.

Io non discuto la volontà degli uni e degli altri di procedere a certi salvataggi, anche di strumenti che risalgono a venti secoli fa, però dico che è uno strano modo quello di voler salvare il contratto, quando si tenta di svuotarlo di ogni contenuto sociale e giuridico; salvare un istituto, salvare un tipo di contratto, non vuol dire volere che rimanga immutato approfittando di certe determinate contingenze che lo hanno ridotto a nulla. Quando si va ad analizzare quella che è l'entità dei canoni enfiteutici che si pagano, rispetto al valore attuale della moneta, non c'è dubbio che vi è una sproporzione enorme tra quello che è il diritto del concedente e il diritto dell'utilista. Ora l'enfiteusi per essere salvata deve essere resa tale che possa elasticamente inquadrarsi in quelli che sono i rapporti economici e sociali di oggi, e non bisogna considerarla cristallizzata in certi determinati caratteri; per salvare l'enfiteusi bisogna far sì che sia un contratto al quale abbiano interesse e gli uni e gli altri. *(Interruzioni dalla sinistra)*.

La vostra suscettibilità è tale che rivela clamorosamente in quale debolezza di posizione voi vi siete messi. *(Applausi dal centro)*.

Dicevo dunque che l'enfiteusi per mantenere la sua vitalità deve essere un contratto appetibile all'una e all'altra parte, cioè deve mantenere tra i suoi requisiti quello di una certa adattabilità alle variabili condizioni economiche e alle condizioni sociali della vita che si vive.

Altra obiezione; si dice: ma voi non potete toccare il canone e procedere alla revisione del canone per il principio nominalistico, per la concezione del debito di valuta così come precisa l'articolo 1277 del Codice civile. Ora a questa obiezione è stato esaurientemente risposto dal relatore e dal senatore Rizzo Giovambattista ed è stato fatto giustamente richiamo tra l'altro all'articolo 820 del Codice civile che colloca appunto il canone enfiteutico tra i frutti civili e cioè da considerare come corrispettivo del godimento della cosa, e non come esclusivo riconoscimento del do-

minio diretto. Ma, io dico, bisogna pure rifarsi all'atto di volontà che ha dato origine al contratto enfiteutico. Orbene, tale atto di volontà era stato determinato da una certa convenienza per l'uno e per l'altro contraente, come avviene in tutti i contratti bilaterali, e tale convenienza si riverberava nella determinazione della misura del canone in ragione del valore del corrispettivo che veniva dato. Ora, quando tale misura perde ogni consistenza, la volontà creativa del contratto viene profondamente alterata; e questo è precisamente l'altro motivo fondamentale della legge in esame, che cioè la svalutazione è arrivata ad un grado eccezionalmente elevato. Fosse stata una svalutazione parziale, come quella che si verificò dopo la guerra del 1915-18, si poteva pensare anche ad un'altra soluzione; ma quando la svalutazione arriva a quel tasso cui è arrivata oggi, evidentemente l'intervento, per correggerne gli effetti, deve essere più deciso e risoluto.

Ma considerate anche la contraddizione, cui si arriva, dal punto di vista della consistenza del contratto, tra un contratto enfiteutico fatto con canone a denaro e un contratto enfiteutico fatto con canone in derrate. È una concezione giuridica corretta quella che considera il medesimo contratto identicamente valido o intoccabile... (*commenti dall'estrema sinistra*) ...quando l'atto originario che ha dato vita al contratto è il medesimo e gli effetti sono diametralmente opposti dal punto di vista economico? (*Vivaci commenti ed interruzioni dall'estrema sinistra*).

DE LUCA. E il canone-oro non conta niente?

NOBILI. La Cassazione non lo ha mai convalidato.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Nella relazione di maggioranza è incisivamente e plasticamente fotografata la incongruenza cui si perverrebbe.

Per esempio, quando un contratto enfiteutico ha come canone, poniamo, la corresponsione di un pollo, oggi il concedente, attraverso quel pollo, percepisce 400 lire; se per caso invece gli fosse venuto in mente di non pattuire il pollo, ma di pattuire il canone in danaro, avrebbe avuto otto lire allora ed avrebbe otto lire oggi. Pertanto mi sembra una conclusione giuridica insostenibile. (*Vivaci commenti ed interruzioni dall'estrema sinistra. Interruzione dell'onorevole Spezzano*).

Lei, onorevole Spezzano, può urlare quanto vuole, ma la verità è questa! (*Vivi applausi dal centro. Vivissime interruzioni dalla sinistra*).

La vostra non è che demagogia! (*Interruzioni dalla sinistra ed applausi dal centro*). Credevo che fosse stato un ragionare serio il vostro, ma avverto che non è stato tale e ne prendo atto! (*Approvazioni dal centro; vivi rumori dalla sinistra*). È inutile fare smorfie o emettere urli che non significano nulla! Sono gli argomenti che contano! (*Interruzioni e clamori dall'estrema sinistra*).

PICCHIOTTI, *relatore di minoranza*. Sono argomenti di mozzorecchi!

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Altra obiezione è stata mossa da qualche parte: mi riferisco in modo particolare — per vedere se... la Montagna si calma — all'onorevole Gonzales il quale ha fatto delle obiezioni appunto contro l'automatismo dell'aumento e contro la misura dell'aumento o del canone. Non c'è dubbio che l'impostazione contro l'automatismo ha un suo peso, ma anche qui non bisogna rimanere agganciati ad una formulazione puramente teorica ed astratta, formulazione su cui si può anche essere teoricamente d'accordo, ma bisogna considerare le conseguenze, i riferimenti pratici e concreti che un indirizzo od un altro a questo riguardo possono avere.

Prima di tutto questo stracciarsi le vesti per l'automatismo in questo campo mi pare che sia altro segno di esagerata reazione ad un certo indirizzo di equità sociale, che ha avuto già degli esempi precedenti, specialmente, come è stato ricordato, in materia di affitti e di locazioni. Questo stracciarsi le vesti io non l'ho visto da nessuna parte in quell'occasione se non da parte di alcuni proprietari che si sentivano in qualche modo spogliati di quello che credevano fosse un loro particolare diritto. Ma io faccio una considerazione di carattere più pratico dicendo che se la svalutazione della lira è reale e in quelle proporzioni che noi sappiamo, la misura dell'aumento del canone che la Camera aveva fissato in venti volte ed il Senato ha ridotto a sedici volte, con

le spiegazioni che noi sappiamo, è tale che in tutti i modi e in tutti i casi è al di sotto di quel che è il tasso di svalutazione della lira. Allora mi pare che dal punto di vista del diritto sostanziale e cioè della liceità dell'aumento, non ci possa essere alcun dubbio; perchè, in queste condizioni, doverlo affidare alla Magistratura quando noi non vogliamo rimanere al limite della svalutazione ma molto al disotto di essa? Mi pare che possiamo essere tranquilli nell'applicazione dell'automatismo.

Taluni affermano che gli utilisti, gli enfiteuti sono 70 o 72 mila, altri dicono di più e l'onorevole Spezzano è arrivato, sia pure sulla scorta e la testimonianza (che io non conosco) di un deputato democristiano, a 800 mila. Ma, evidentemente, più sono gli utilisti e più diventa irrisorio attribuire la definizione di queste vertenze alla Magistratura; questo indipendentemente dalle condizioni in cui la Magistratura oggi si trova, ma per il fatto stesso che, in una materia di questo genere, se si lascia la possibilità agli uni e agli altri di agire e di agire con prove, perizie e tutto quel che segue, un procedimento di questa natura diventa un tale sovraccarico giudiziario da cui veramente sarebbe difficile uscire.

MILILLO. Non era di questo parere il Ministro proponente! (*Interruzione del senatore Picchiotti*).

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma vi è poi un'altra conseguenza grave che, naturalmente, coloro che tutelano o credono di tutelare più di altri gli interessi dei contadini, dovrebbero porsi e che si riferisce all'affrancazione. L'affrancazione, in fondo, è, quasi sempre, la conclusione più vantaggiosa per il contadino, nel contratto enfiteutico. Ora, con l'instaurare centinaia di migliaia di procedimenti per la definizione dell'aumento dei canoni, evidentemente viene, sia pure indirettamente, ad essere paralizzata l'iniziativa dell'affrancazione, almeno fin tanto che questa immensità di procedimenti giudiziari non sia stata risolta.

Per queste ragioni l'automatismo, che non è una novità così straordinaria e sconvolgente, che ha avuto delle applicazioni precedenti, che ha delle motivazioni specifiche riferentesi proprio alla situazione che oggi ci interessa, non può essere condannato come è stato condannato da alcuni oppositori. Lo stesso dicasi per quel che dispone l'articolo 3 del disegno di legge, cioè per quanto riguarda la pretesa lesione del principio della irretroattività laddove si dispone che, per i giudizi di affrancazione pendenti, la norma giuridica che deve essere applicata è quella contenuta in questo disegno di legge. A questo riguardo il relatore di maggioranza, senatore Bo, ha fatto delle osservazioni molto pespicue tra le quali principale è quella riguardante il concedente che, instaurato il procedimento di lesione, chiede e ha il diritto di chiedere l'applicazione della nuova norma. È naturale che quando il legislatore sia intervenuto ed abbia modicato e rettificato quelli che sono i rapporti intercorrenti tra l'utilista e il concedente, non si possa dubitare che, pendente il procedimento, quando non c'è stata la sentenza passata in giudicato o non c'è stato accordo definitivo tra le parti, debba applicarsi la norma sopravveniente, appunto come è stato detto.

Per queste ragioni che respingono le obiezioni fondamentali, sia quelle che riguardano la fissità, l'immodificabilità del canone, poggiata sulla tradizione, sulla mancanza di precedenti, sul nominalismo, ecc., sia quelle concernenti l'automaticità e la misura del canone stesso, sia l'altra della presunta lesione del principio della irretroattività della legge, io ritengo che effettivamente il disegno di legge debba trovare accoglienza da parte del Senato.

Per quanto è stato dichiarato nei confronti dell'atteggiamento del Governo a questo riguardo, come se esso fosse affetto da una qualche tendenza involutiva nei confronti della sua politica verso i ceti contadini, verso i ceti degli agricoltori, io dico che questa è una comoda impostazione polemica, ma non trova riscontro nè nella politica generale del Governo nè in questo specifico disegno di legge.

La politica del Governo, in questo come in altri casi, si ispira ad un criterio essenziale, sostanziale di giustizia; di giustizia per tutti, possibilmente, anche se corretta da un principio di equità, che distribuisce il diritto secondo una proporzione che si ricollega ad una concezione sociale della giustizia medesima.

Ora, non c'è dubbio che, come è stato ricordato qui, la posizione sociale di taluni concedenti è tale che evidentemente non poteva trovare un qualche riconoscimento in una nuova norma giuridica che contemperasse le esigenze dei contadini, dei lavoratori con le esigenze dei concedenti. Non è questa legge, onorevoli senatori, che farà arrestare la marcia dei contadini verso la conquista della proprietà. (*Interruzione dalla sinistra*). Soltanto noi preferiamo la conquista di una proprietà effettiva, reale, vera, e giustamente valutata e guadagnata, non una illusoria proprietà quale quella vagheggiata dagli oppositori e che, a distanza di non molto tempo, si potrebbe tradurre secondo i loro disegni, in una spoliazione definitiva per tutti. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È stato presentato dai senatori Milillo e Spezzano un ordine del giorno contrario al passaggio agli articoli, di cui do lettura:

« Il Senato, sentita la discussione sul disegno di legge relativo alla revisione dei canoni enfiteutici, passa all'ordine del giorno ».

Quest'ordine del giorno è stato già svolto in sede di discussione generale.

Faccio pure presente al Senato che dai senatori Spezzano, Musolino, Talarico, Lussu, Picchiotti, Massini, Reale Eugenio, Nobili, Flecchia. Spano, Ristori, Montagnani, Voccoli, Barontini, Palermo, Bosi, Cermignani e Menotti è stato richiesto che la votazione su questo ordine del giorno avvenga per appello nominale.

Il senatore Oggiano ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, sull'ordine del giorno dei senatori Milillo e Spezzano. Ne ha facoltà.

OGGIANO. Onorevoli senatori, voglio esprimere le ragioni per le quali darò voto favorevole all'ordine del giorno presentato dai senatori Spezzano e Milillo e voto contrario al progetto di legge. Sono ragioni di ordine prevalentemente giuridico, ma non trascuro quelle di ordine sociale, delle quali non parlerò perchè ne hanno parlato già altri oratori. Spero che le ragioni che addurrò non saranno dichiarate demagogiche...

Alla base di questo progetto di legge sta la dichiarazione di uno stato di fatto che è caratterizzato dalla gravità della situazione della moneta, cioè dalla svalutazione di essa e dallo squilibrio assai grave tra quello che era il rapporto anteriore alla guerra, e quello che è il rapporto che si è venuto a stabilire dopo, specialmente il recente. Voglio osservare subito che questo motivo non può essere invocato soltanto a favore di determinati ceti di cittadini e, particolarmente, a favore dei concedenti di enfiteusi. Tutti i cittadini, in realtà, vengono ad essere danneggiati dalla svalutazione, e tutti i cittadini hanno egual diritto a vedere regolati in modo diverso. da quello che può essere l'attuale, i rapporti che esistono fra di loro, in tema di obbligazioni.

La prima conclusione che si trae è quindi la seguente, che si viene cioè a creare una condizione di privilegio per alcune categorie di cittadini, a danno di altre categorie. E non si può dire che non sia possibile rimediarvi: si tratta di venire incontro al desiderio largamente espresso di una legge generale di adeguamento del valore della moneta, dalla quale tutti i cittadini, come dicevo poc'anzi, verrebbero a trarre giovamento. La necessità di questa legge di adeguamento è stata anche sentita dalla Cassazione. Coloro che seguono la giurispudenza sanno con quale sforzo la Magistratura cerca di venire incontro a queste necessità, a queste esigenze superiori. Ma quando la Magistratura, e specialmente la Cassazione, cerca di rimediare, in alcuni singoli casi o episodi, non fa che approfondire il contrasto fra quei cittadini che non possono profittare di un provvedimento di adeguamento e questi che, secondo il progetto in esame, verrebbero ad essere avvantaggiati. Secondo il mio modo di vedere, ed io esprimo (dicevo poc'anzi) una esigenza di ordine generale, il Governo dovrebbe affrontare la situazione e adottare proprio quel provvedimento di ordine generale che si rende indispensabile. Non è a dire che vi siano delle difficoltà gravi e insuperabili. a questo riguardo, perchè lo Stato, attraverso il Governo, per quella parte nella quale è creditore ha trovato modo di adeguarsi, mentre per la parte, nella quale invece è debitore, l'adeguamento non l'ha cercato. In materia di im-

poste, per esempio, di tasse, particolarmente di contributi unificati, che cosa ha fatto lo Stato? Si è adeguato usando di moltiplicatori fissi e di moltiplicatori non fissi o, per dir così, variabili anno per anno; moltiplicatori fissi in base ai quali, per esempio, il gettito delle imposte è stato di molto, ma con una certa stabilità, aumentato rispetto a quello che dovrebbe essere; variabili anno per anno, come per i contributi unificati: si sa da tutti che anno per anno il Ministero competente stabilisce la aliquota che deve essere applicata e quindi l'imposta che deve essere pagata dagli agricoltori.

Non è a dire nemmeno che lo Stato abbia ignorato il problema da un altro punto di vista, molto più alto, che attiene all'attività giudiziaria, come quello della competenza: per esempio, voi sapete come in materia di procedura civile e anche nel campo penale lo Stato si sia adeguato: esso ha usato un moltiplicatore, nel campo penale, per la multa, per l'ammenda e per le pene pecuniarie, e ha stabilito entro quali maggiori limiti può essere dichiarata inappellabile una sentenza del pretore; ha stabilito pure delle regole fisse in aumento rispetto al limite di competenza per valore che si aveva prima, circa i giudizi civili del pretore e del conciliatore.

Ha stabilito anche, aumentandoli di molto, nuovi limiti per i poteri di determinati organi, provveditorati alle opere pubbliche, intendenze di finanza, prefetture, per quello cioè che può essere regolato da questo o da quell'organo od ufficio. Orbene, se tutto questo è, è segno evidente che il problema che così io esamino non è affatto non affrontabile e non superabile. Si tratta solo di un problema che può essere superato e risolto con la buona volontà. Non si può dire neanche che la soluzione di un problema del genere debba portare via molto tempo: basta che il Senato affronti i problemi con la tempestività con la quale devono essere affrontati e li risolva ugualmente tempestivamente, in maniera che non corra enorme divario di tempo tra il progetto di legge e la sua approvazione.

Ma io ho altre ragioni per oppormi al progetto in esame. Questo progetto è pericoloso, è un progetto ingiusto, è un progetto illegale, come spero, parlando ancora, molto brevemente, di dimostrare. Perchè pericoloso? Perchè sulla base di questo progetto si possono fare altri tentativi, cioè si possono presentare, di volta in volta, altri progetti che soddisfino a particolari situazioni di privati, di classi privilegiate e non rispondano invece alle necessità dello Stato e della Nazione.

È ingiusto un po' per le ragioni che ho detto un po' per il rilievo, che bisogna particolarmente sottolineare, che, se vi è in definitiva una categoria che si avvantaggia, è ingiusto che vi siano altre categorie che paghino per il vantaggio di questa categoria, o invano invochino, sulla base di tale precedente, altri consimili provvedimenti.

È illegale perchè ci sono tassative disposizioni di legge, signori senatori, che esso viola, che sono richiamate nello stesso codice vigente, e sono quelle consacrate nella legge del 1925 sui canoni enfiteutici e relativo regolamento. Orbene, in questa disposizione e nel Codice, non solo sono stabilite le condizioni in base alle quali, e soltanto in base alle quali, si può fare una riforma, si può mutare la struttura dell'istituto, o la durata o le condizioni di un contratto, ma è stabilita un'altra cosa che è fondamentale ed è questa...

PRESIDENTE. Onorevole Oggiano, badi che siamo in sede di dichiarazione di voto, perciò la prego di abbreviare il suo intervento.

OGGIANO. Vorrei spiegare, se pur non abbondantemente, le ragioni del mio dissenso; posto che si tratta di una legge che avrà ripercussioni di notevole importanza, non è male che si discuta anche superando il tempo che è concesso per le dichiarazioni di voto.

All'articolo 960 del codice civile è stabilito che il concessionario debba pagare il canone, ed è un canone fisso, ma è stabilito nella legge del 1925 che, per il canone in denaro, il pagamento nell'affrancazione debba avvenire proprio con il valore nominale della moneta vigente al momento del pagamento. Quindi vi è una ragione inderogabile per la quale assolutamente non si può procedere oltre nell'esame e nell'approvazione del disegno di legge. C'è una disposizione di legge, infatti, che in ogni caso il valore della moneta da corrispondere in affrancazione deve essere quello nomi-

nale vigente al momento dell'affrancazione; non si capisce pertanto perchè, per ritocchi che si possano fare di tanto in tanto, si debba arrivare a mutare, e a mutare così profondamente, la base sulla quale è stabilito quell'accordo, per cui vi è quel determinato tipo di pagamento.

È illegale anche per un'altra ragione, anzi per un'altra serie di ragioni. Sono ragioni che sono state un po' enunciate dal valoroso relatore, onorevole Bo; ma a mio modo di vedere un po' capovolto è stato il significato di certi istituti, e, senza recare offesa, confondendo quello che è sostanza con quello che è procedura e per un altro ordine di idee confondendo quello che è il significato dell'articolo 962 del Codice civile, per quanto riguarda la normale revisione, con quello invece che si verrebbe a stabilire in questo progetto. E perchè questa confusione? Perchè con la confusione si vuol far passare come elemento di procedura un elemento che è essenzialmente di sostanza come quello del canone. Si diceva a giustificazione di ciò che si può sempre rivedere il canone, confondendo con un elemento di procedura quello che, ripeto, è elemento di sostanza, come risulta dal richiamo che ho fatto all'articolo 960, e la possibilità di revisione regolata nel Codice civile per ambe le parti contraenti, con quella che, rovesciata la posizione, verrebbe lasciata ad una sola parte, all'enfiteuta.

Vi è confusione poi per quanto riguarda il principio della retroattività. E perchè? Perchè la legge processuale regola e disciplina il fatto dal punto di vista della procedura al momento in cui la legge viene promulgata e trova il fatto, ma non lo altera, e non lo altera nelle condizioni in cui lo trova, come vi dicevo poc'anzi, cioè non lo stabilisce ma lo regola solo per quella che è la procedura, e basta.

C'è un'altra ragione fondamentale che in sostanza sempre si oppone al vostro progetto. Proprio nell'articolo 11, salvo errore, delle preleggi, si dice testualmente che le nuove leggi provvedono per l'avvenire, non per il passato. Ciò vuol dire che non si può, con una disposizione nuova che modifichi il modo di pagare o di stabilire il canone, venire in aiuto ad una delle parti per rapporti contrattuali già creati, ovvero creare ad essa una condizione di privilegio per questa nuova progettata situazione.

Se si dovesse stare a quello che è l'effetto delle disposizioni di legge sostanziali o di procedura civile, e quindi a quello che è contenuto e garanzia sostanziale della Costituzione, questo vostro provvedimento dovrebbe avere efficacia per le enfiteusi che ancora si debbono creare e per quello che dovrebbe avvenire in seguito.

Ordunque, tutto sommato, io concludo che non vedo una ragione perchè non vi sia un provvedimento di adeguamento di carattere generale; che, se si adotta un provvedimento particolare come questo, esso viene ad essere di privilegio e quindi in contrasto con la natura ed il fondamento delle leggi dello Stato che devono essere di ordine e di utilità generali. Se un provvedimento si deve adottare, sia fatto in modo che lo Stato conceda l'adeguamento per esempio anche ai suoi creditori, per esempio ai combattenti, ai pensionati e ad altre categorie di cittadini. Ma non sto qui ad esemplificare, perchè l'esemplificazione è già stata fatta da altri.

Un ultimo rilievo — e poi ho finito — è questo: noi siamo in attesa della discussione di una legge di molta importanza, da qualunque punto di vista la si consideri, cioè di quella concernente la riforma fondiaria, ed avremo anche tra poco da esaminare la riforma dei contratti agrari. Orbene, chi può dire che la riforma fondiaria e quella dei contratti agrari non debbano avere per lo meno come riflesso, una certa influenza nello stabilire quale deve essere la natura, la durata, il modo di affrancazione del contratto di enfiteusi? Nessuno può dirlo. Alterandosi lo stato attuale delle cose, si dovrà necessariamente alterare anche questo particolare istituto delle enfiteusi che rientra nella categoria generale delle concessioni di terre.

Per di più c'è da notare che vi è una Commissione la quale, almeno per quanto so io, attende alla riforma del Codice civile. Ebbene, nella sede di studio e di riforma del Codice civile dovrebbe trovare la sua sede più appropriata una discussione che si faccia se debba essere modificata o meno la legge del 22 giugno 1925, e quindi il modo di affrancazione, i rapporti

tra concedente ed enfiteuta, e se e come debbono essere risolte tutte le altre questioni che si riferiscono proprio a questo particolare istituto.

Per le ragioni, dunque, che sinteticamente, se pure non chiaramente, ho affermato, dichiaro che voterò contro il progetto di legge sottoposto al nostro esame. *(Vivi applausi dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Salomone. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Onorevoli colleghi, l'importanza del dibattito su questo disegno di legge impone a ciascuno dei gruppi dell'Assemblea di assumere la propria responsabilità. È quindi necessario che da parte del gruppo di cui sono modesto componente, da parte della Democrazia cristiana, si dicano le ragioni per le quali si vota a favore del disegno di legge, e contro l'ordine del giorno dei senatori Spezzano e Milillo.

Io credo che se si vuole semplificare, non si debba seguire l'impostazione che finora si è data alla discussione. E rilevo il primo errore: qui non si tratta di fare la riforma dell'istituto dell'enfiteusi...

Voci dalla sinistra. La fate, la fate!

SALOMONE. Onorevoli colleghi, avversari ed amici, siccome io non voglio espormi al richiamo del Presidente che evidentemente non mancherebbe, qualora io dovessi occupare un tempo superiore a quello necessario, per questo vi prego, e non perchè mi facciano dispiacere le vostre interruzioni, che sono sempre di intonazione amichevole e gradita e danno vivacità al discorso, vi prego di ridurle il più possibile.

Vi è dunque un errore nell'impostazione, perchè non si tratta della riforma dell'enfiteusi; la riforma dell'istituto fu fatta, ma molti anni addietro, quando fu modificata la concessione dell'enfiteusi; quando, con l'abolizione della feudalità, venne meno il concetto dell'enfiteusi collegata ad essa, per cui attraverso la rivoluzione francese e attraverso tutta la elaborazione del diritto moderno, all'enfiteusi si dette il carattere di un rapporto obbligatorio, e il canone si è concepito come il corrispettivo del godimento della cosa, e grandi giuristi hanno attribuito all'enfiteusi i caratteri della locazione a lungo termine. Quindi è inutile che io adesso faccia della facile erudizione perchè voi, onorevoli colleghi, conoscete meglio di me, tutti gli autori che hanno sostenuto questi concetti, a cominciare dal Pothier fino al nostro De Ruggiero. È anche completamente inutile l'ammirevole erudizione storica e giuridica da parte di coloro i quali sono intervenuti in questo dibattito, completamente inutile fare delle rievocazioni storiche, giungere finanche al diritto romano. Noi qui ci troviamo di fronte a qualcosa di molto più modesto; si tratta di fare, in applicazione di un principio giuridico sancito nella legigslazione vigente, una legge la quale prende le mosse precisamente dalla variabilità ed elasticità del canone, ammesse nel diritto vigente positivo Per l'articolo 962 del Codice civile, infatti, noi abbiamo non un canone fisso, ma il canone oscillante e rivedibile; sicchè si appalesa completamente inutile che facciamo una discussione sulla fissità del canone per trarne le conseguenze che all'opposizione è piaciuto trarre.

C'è stato poi un errore di impostazione in un'altro senso: noi qui non siamo magistrati che applichiamo la legge, siamo legislatori che facciamo le leggi, non interpreti o applicatori di leggi al caso concreto. Quindi, parlare di irretroattività della legge, è completamente fuori di luogo, così come il riferirmi al principio nominalistico della moneta, in quanto noi, precisamente con questa legge, veniamo a fare delle disposizioni innovatrici e per le quali abbiamo un solo limite, quello fissato dalla Costituzione la quale, all'articolo 25, sancisce l'irretroattività della legge in materia penale. E se dovessi fare un ricordo, dovrei dire che anche questo principio — che opportunamente è stato regolato così rigorosamente dalla Costituzione — che un tempo era uno dei fulcri della nostra dottrina e della nostra legislazione fu, in epoca non lontana, violato. Quindi, ripeto, è completamente inutile parlare di retroattività o di irretroattività, di *jus superveniens* o non *superveniens;* qui noi facciamo delle disposizioni di legge le quali hanno valore anche per il passato.

MILILLO. Violando un principio.

SALOMONE. Non violiamo niente perchè noi qui siamo in tema di legislazione, non in tema di applicazione, e non abbiamo il limite delle disposizioni delle preleggi.

NOBILI. E l'ordine giuridico esistente non conta niente?

SALOMONE. Sono i magistrati che devono limitarsi all'applicazione della legge. Per quanto riguarda la disposizione dell'articolo 962 che ha modificato radicalmente il principio della fissità del canone, consentite che, a proposito delle obiezioni mosse da parte di alcuni, come ricordo storico del fascismo riguardo al Codice civile vigente, io vi dica e vi informi (voi lo sapete meglio di me) che, alla discussione dell'articolo 273 del progetto del libro terzo, che oggi è diventata la disposizione 962 del codice, parteciparono uomini di grande statura giuridica, magistrati insigni come il Barcellona, il Nucci, giuristi quali il Di Marzo, lo Scaduto e lo Scialoja, i quali tutti hanno aderito alla modificazione del principio della fissità del canone. Ricordo che il Berio, presidente di sezione del Consiglio di Stato e vice presidente del Senato a suo tempo, diceva: « Se prima della grande guerra si poteva stabilire la invariabilità del canone perchè allora la situazione era in condizione di quasi normalità, oggi, con una situazione tanto oscillante, ciò, non si può più fare e per la vitalità dell'istituto sarebbe opportuna la modificazione proposta ».

Intervennero Mariano D'Amelio, Primo Presidente della Corte di cassazione, intervenne lo Scialoja, i quali si dimostrarono favorevoli alla proposta della rivedibilità del canone.

Dunque, abbiamo già la premessa di questo disegno di legge; la premessa cioè della variabilità del canone, della rivedibilità del canone.

Quale è il punto da esaminare e da risolvere? È stato affermato il principio della rivedibilità di un periodo decennale; rivedibilità bilaterale, come giustamente ha detto l'onorevole Spezzano. Le condizioni odierne sono tali da legittimare e giustificare un disegno di legge il quale faccia una revisione eccezionale? Ci troviamo noi in condizioni...

PRESIDENTE. Onorevole Salomone, la prego di essere breve.

SALOMONE. Signor Presidente, sarò rapido. Ci troviamo in condizioni eccezionali oppure no? Evidentemente sì, perchè noi non prendiamo come punto di partenza soltanto la svalutazione della moneta, ma l'aumento di valore delle derrate che si producono nel fondo enfiteutico.

MUSOLINO. E la pressione fiscale?

SALOMONE. Onorevole Musolino, se il Presidente mi permetterà, verrò alla pressione fiscale, ma le dico subito che la pressione fiscale, soprattutto su quelle che sono le piccole aziende, oggi non incide che per il 10 per cento del prodotto e ricordo che l'onorevole Bosi, discutendosi il bilancio dell'agricoltura, nel suo intervento del 16 luglio dell'anno scorso disse che la rendita fondiaria è precisamente quella meno tassata in Italia. E quando si è trattato della legge della Sila... (*Interruzione del senatore Spezzano*) ...gli onorevoli Spezzano, in quest'Aula, Miceli ed Alicata alla Camera, quando hanno voluto giustificare la loro proposta di enfiteusi, hanno detto che il reddito imponibile era soltanto aumentato di 12 volte. Quindi, onorevole Musolino, si tranquillizzi, la pressione fiscale, per quel che riguarda le piccole aziende, alle quali soprattutto ci dobbiamo richiamare quando si tratta di coltivatori diretti, che non debbono pagare i contributi unificati, non debbono pagare l'imposta progressiva ecc., assolutamente non può destare alcuna seria preoccupazione.

Ma, onorevoli colleghi, contro questo provvedimento, si è detto: quando c'è l'aumento, voi provvedete legislativamente; quando c'è la diminuzione del prezzo delle derrate, voi non siete intervenuti. Veramente non potrei dare io giustificazioni del mancato provvedimento legislativo, quando si verificò la flessione dei prezzi nel 1927, 1928, 1929 e 1930. Ma, onorevoli colleghi, io debbo, per quella che è la verità, dirvi che una situazione quale l'attuale, prodotta dalla svalutazione monetaria, non si è mai, per l'addietro, verificata. Ed io sono pronto qui a darvi tutte le cifre che voi possiate desiderare, a convincervi della inesattezza del vostro atteggiamento. Vi dico che quando si è trattato della diminuzione dei prezzi dal 1920 al 1930, 1933, quando c'è stato il minimo dei prezzi, la differenza non è stata mai al disopra di un coefficiente da uno a 2,50,

Ed eccovi le cifre dei prezzi massimi e di quelli minimi dei tre prodotti: frumento, olio e vino, da voi accennati, sui quali ho fatto la mia indagine.

Per il grano tenero, il prezzo massimo del 1926 è stato di 200 lire al quintale; il prezzo minimo, verificatosi fino al 1938, è stato di 86 lire. Quindi, la differenza, la proporzione è stata di 1 a 2,32. Per quello che riguarda il vino (prendendo i prezzi praticati nei Castelli romani): 1926, prezzo massimo 330; 1933, prezzo massimo 131. Differenza: proporzione di uno a due e mezzo.

Per l'olio cito i dati della Camera di commercio di Reggio Calabria: prezzo massimo del 1926: 969 lire al quintale; prezzo minimo del 1933: 362 lire al quintale. Quindi, proporzione da 1 a 2,75.

Oggi invece si hanno dei numeri indici i quali oscillano e superano anche le 50 volte.

A tale proposito vi posso dire che gli ultimi dati che ho avuto per le derrate del frumento, dell'olio e del vino, dal 1948 (è l'epoca in cui fu presentato il disegno di legge, che è dell'ottobre), al 1950, sono soltanto dell'ottobre del 1949, ma ho avuto assicurazione che gli indici dall'ottobre 1949 ad adesso, non si sono modificati. (*Interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. La prego, onorevole Salomone, di mantenere il suo intervento nei limiti di tempo di una dichiarazione di voto.

SALOMONE. Onorevole Presidente, io sono mortificatissimo, ma la dichiarazione di voto deve precisamente essere espressione, in una materia così delicata, dei motivi che hanno indotto la Democrazia cristiana a votare a favore del disegno di legge.

Ora, nell'ottobre del 1948, il numero indice del frumento era 51,59, cioè 51 volte più del prezzo del 1938; nel 1949 c'è una flessione, ma la flessione arriva a 47,47: quindi, noi ci troviamo già nell'ottobre 1949 a più di 47, circa 48 volte quello che era il prezzo del 1938. Il vino, che è nella maggiore crisi, nell'ottobre del 1948 era ad un indice di 54,36: oggi è a 35,32 ma è sempre a 35 volte, mentre nell'articolo primo del disegno di legge non si parla che dell'aumento massimo del canone di 16 volte. Quanto all'olio, nell'ottobre del 1948, l'indice era di 59 volte; nel 1949 e adesso di 55. Quindi, voi vedete che noi troviamo una punta minima di 35 volte i prezzi del 1938.

Ma, onorevoli colleghi, qui c'è stato anche un errore di proporzione e mi pare che questo errore di proporzione lo sto commettendo anche io, necessitato dall'ampiezza della discussione.

PRESIDENTE. Le ricordo nuovamente, onorevole Salomone, che lei sta parlando in sede di dichiarazione di voto.

SALOMONE. Mi basteranno altri cinque minuti per concludere. Credo tuttavia che l'Assemblea gradirà di conoscere questi dati statistici che io gli fornisco, perchè sono molto istruttivi. Ora, noi abbiamo dato un soverchio peso al disegno di legge. Il disegno di legge riguarda soltanto una classe poco numerosa: si calcolano, in base all'ultimo censimento della popolazione italiana, soltanto a 74.000 gli enfiteuti. Ora, se voi considerate che la maggior parte di essi — e questo è il punto sul quale richiamo la vostra attenzione — pagano canoni in natura; che alcuni di essi non sono conduttori diretti, perchè ci sono migliaia di enfiteuti i quali non sono conduttori diretti; se pensate che vi sono degli enfiteuti che hanno delle estensioni, come nella Campania, superiori ai 50 ettari, giungendo, in un caso, a 500 ettari, voi vedete che la minuscola schiera degli enfiteuti che sono coltivatori diretti e che pagano un canone in danaro, si riduce davvero ad una quantità minima. Ma voi dovete considerare anche chi sono i direttari, perchè tra i direttari la maggior parte sono degli enti pubblici — Comuni — e vi sono degli enti che hanno carattere di assistenza; e tanto ha impressionato questo secondo elemento che voi avete aderito, come ricordava il Ministro della giustizia, nel dicembre del 1946, all'iniziativa di sospendere la affrancazione quando si fosse trattato di enfiteusi che riguardavano enti pubblici o enti di assistenza.

Ma, onorevoli colleghi — io cerco di abbreviare il più che sia possibile, il mio discorso, per non avere un ulteriore richiamo dal Presidente — voglio dirvi ora quello che è l'argomento centrale che ci ha animato e che ci anima nel dare il voto favorevole al disegno di legge in discussione. Si tratta di una questione elementare di giustizia; giustizia non uni-

laterale, perchè spesso noi riteniamo giusto quello che a noi piace, ma giustizia per tutti: giustizia per gli enfiteuti e per i direttari, in modo che non ci sia iniquità di trattamento, e soprattutto adeguamento di coloro i quali pagano canoni in natura e di colloro i quali pagano canoni in denaro, in quanto voi vi preoccupate più di questi ultimi che non dei primi, che sono la maggior parte.

Ora, c'è da rilevare che l'adeguamento dei canoni in denaro a quelli in natura fu oggetto di un decreto del Ministro Gullo del 1945, in forza del quale noi abbiamo avuto che il canone di affitto in denaro fu ragguagliato a quello in natura, commisurato al grano. Applicando quella norma, un affittuario che nel 1938 — data della stipulazione del contratto — pagava lire 135, poichè in quell'anno un quintale di grano tenero tanto costava, e nel 1946 lire 2.304, nel 1947 lire 4.066 e nel 1948-49 lire 6.316, veniva a pagare rispettivamente lire 2.304 nel 1946, lire 4.066 nel 1947, lire 6.316 negli anni 1948-49, e cioè rispettivamente 17 volte il canone del 1938 nel 1946, oltre 30 volte nel 1947 e circa 50 volte negli anni successivi, mentre nell'articolo 1 del presente disegno di legge il massimo raggiunge la quota di 16 volte.

Quindi, quando noi abbiamo questi dati certi, questi elementi sicuri, credo che possiamo con sicura coscienza votare il disegno di legge.

Mi rimane solo da fare un'altra obiezione, o meglio da dare una risposta all'onorevole Gonzales, e precisamente sul principio nominalistico della moneta. L'onorevole Gonzales certo non ha usato il linguaggio dell'onorevole Spezzano che, in vena di spiritosa digressione giunse a dare una portata di carattere internazionale a questo modestissimo disegno di legge per il fatto che era stato pubblicato sull'argomento un mio articolo in una rivista di agricoltura con un sunto in inglese, quasi che si fosse voluto così informarne anche gli inglesi e gli americani. L'onorevole Gonzales è stato invece amichevole censore, anzi si definì nostro consigliere: egli ci voleva avvertire di stare sulla diritta via; ed allora portò un argomento il quale aveva un parvenza di forza cioè il principio nominalistico della moneta. Io ricordo, e lo sa l'onorevole Gonzales, come la giurisprudenza si stia orientando contro il principio nominalistico della moneta, al punto di trovare tutte le scappatorie per eluderlo.

ANFOSSI. Allora aboliamolo.

SALOMONE. Io non arrivo al punto della abolizione, ma dico che la giurisprudenza fa di tutto per rendere flessibile il principio nominalistico. Osservava dunque l'onorevole Gonzales: voi fate degli enfiteuti che pagano il canone in danaro una classe privilegiata a rovescio perchè dal momento che tutti debbono pagare in denaro col principio nominalistico, in questo modo soltanto coloro i quali sono enfiteuti dovrebbero pagare tenendo conto della svalutazione. Io credo che se l'onorevole Gonzales mi farà l'onore di ascoltare questi brevissimi calcoli che io leggerò, si convincerà che il suo argomento, in forza del quale ci voleva riportare sulla giusta via, non abbia valore.

Guardate, noi consideriamo, a prescindere da qualsiasi principio teorico, che si tratta di un debito di valore non di un debito di valuta. Ma io voglio portare il ragionamento su un terreno ancora più pratico, realistico. L'enfiteuta ottiene dal suo fondo, se lo ha migliorato, dei prodotti; ora vediamo il sacrificio che l'enfiteuta faceva nel 1938 e il sacrificio che fa nel 1949, perchè la differenza fra un debitore qualsiasi di valuta e l'enfiteuta che paga il canone sta nel fatto che l'enfiteuta che paga il canone ha la possibilità di rivalersi con l'aumentato prezzo delle derrate del fondo. Ora poniamo il caso di un enfiteuta obbligato a pagare mille lire di canone; considerati i numeri indici dell'ottobre 1949, se si tratta di frumento, nel 1938 l'enfiteuta aveva bisogno di sette quintali di grano, nel 1949 ha bisogno solamente di un chilo e mezzo di grano (un chilo e mezzo?). Ora, anche se voi moltiplicate per sedici, questo enfiteuta che, nel 1938, aveva bisogno di sette quintali, oggi avrà bisogno soltanto di venti chili per poter pagare quelle mille lire di canone. Così per il vino: nel 1938 l'enfiteuta aveva bisogno di dieci ettolitri, cioè di mille litri, nel 1949 ha bisogno soltanto di trenta litri; per l'olio aveva bisogno, nel 1938, di un quintale e venticinque chili, nel 1949 di soli due chili.

Allora, onorevoli colleghi, di fronte a que-

ste considerazioni, le quali vogliono dare la dimostrazione che il disegno di legge si ispira a concetti di equità e di giustizia, la democrazia cristiana, con serena coscienza, vota a favore del disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Colgo questa occasione, senza riferirmi in particolare a nessun oratore, per ricordare al Senato che è buona norma, quando si vuol fare un discorso nel merito, di iscriversi nella discussione generale e non dilungarsi durante le dichiarazioni di voto.

BISORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Mi atterrò all'invito dell'onorevole Presidente.

Io trovo perfettamente convincenti gli argomenti che sono stati addotti dagli oratori favorevoli al disegno di legge.

Un argomento, in particolare, intendo richiamare a sostegno del mio voto: la situazione in cui si trovano le istituzioni pubbliche di beneficenza. Io ho compiuto indagini sul personale di queste istituzioni, almeno nella zona in cui ho potuto compierle; e mi son procurato l'elenco delle enfiteusi di cui son titolari alcune istituzioni pubbliche di beneficenza toscane. Alcune di queste istituzioni — se si può usare, come si usa l'espressione « grandi proprietari », l'espressione « grandi concedenti » — sono grandi concedenti. E sono interessantissimi osservatorii in questa materia.

Come sono sorte le loro enfiteusi? Queste istituzioni ereditarono nei secoli scorsi molti beni. Per non avere spese di amministrazione, in parte anche sotto la spinta delle leggi contro la manomorta, diedero spesso in enfiteusi i loro beni a privati, fossero o no coltivatori diretti, ed anche ad enti pubblici che avevano una loro gestione patrimoniale.

Non esistevano allora il nominalismo monetario; la moneta era metallica. E i contraenti vollero stabilire, sì un canone fisso in denaro; ma quel denaro era l'oro. Fu dipoi che, dagli « assegnati » della rivoluzione francese in giù, il legislatore introdusse legalmente il nominalismo monetario, cioè il potere liberatorio della cartamoneta. Da allora, con le progressive svalutazioni della carta moneta, le opere pie hanno visto sfumare — per un trucco del legislatore, diciamo pure — i redditi dei loro beni; ed hanno visto calpestata la volontà dei testatori, che avevan lasciato quei beni per fini di beneficenza.

Guardiamo la situazione in cui si trovano oggi questi grandi concedenti.

Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze: 261 enfiteusi; 235 canoni sono inferiori a 500 lire annue; solo 26 sono superiori (come vedete, sto nei limiti della dichiarazione di voto: accenno per sommi capi; non entro in dettagli).

Istituto degli Innocenti in Firenze: 178 enfiteusi con canoni in denaro; 157 canoni sono inferiori a 500 lire annue; solo 21 sono superiori.

Ente comunale di assistenza di Firenze: 15 enfiteusi, tutti i canoni sono inferiori a 400 lire.

Spedale della Misericordia e Dolce in Prato: 150 enfiteusi; 137 canoni sono inferiori a 500 lire; solo 13 sono superiori. Il canone massimo è di 2431,30 e l'enfiteuta che lo paga (nessuno si commuova alla sorte che subirà questo enfiteuta se approveremo questo disegno di legge) è il comune di Prato.

Come vedete, nelle zone di ombra lasciata dalle statistiche circa il reale contenuto economico delle singole enfiteusi, io, per mia informazione, ho cercato di proiettare almeno un fascio di luce che scandagliasse — quasi col metodo rappresentativo della statistica — la regione in cui vivo e mi illuminasse su questa legge. Ebbene: mi sono convinto che il legislatore — come autoritariamente impose un giorno che l'utilista di un fondo pagasse carta invece di oro e venne poi gradualmente a svuotare il patrimonio dei concedenti, precipuamente delle istituzioni di beneficenza, del loro valore intrinseco — così deve oggi, con pari autorità, di fronte alla gravissima svalutazione accaduta nell'ultimo decennio, riparare almeno in parte al mal fatto e, se non osa riportare i canoni a quel che erano dieci anni fa (o addirittura risalire ai canoni originariamente voluti dalle parti) deve per lo meno ac-

cettare la proposta della Commissione di aumentare i canoni di sedici volte l'anteguerra.

Pei moltissimi enfiteuti che pagano un canone irrisorio, fossero pure coltivatori diretti, lieve sarà il sacrificio. Chi pagava 300 lire nel 1940 — che erano ancora quasi le 300 lire del 1700! — non andrà in rovina se pagherà oggi 4800 lire a quell'ente che, per volontà di un remoto benefattore, è padrone del fondo!

I pochi enti concedenti, d'altra parte, vedranno un po' rinsanguati i loro bilanci da questo aumento. L'Arcispedale di Santa Maria Nuova da un'entrata complessiva di circa 58 mila lire passerà ad una entrata complessiva di circa lire 936 mila. L'ospedale di Prato da un'entrata complessiva di circa 20 mila lire passerà ad una entrata complessiva di circa 320 mila lire. E così via.

È, particolarmente, per queste ragioni che io voterò il disegno di legge. Nel votarlo non mi domanderò se il mio voto favorisce molti o pochi; saprò soltanto che sono con la giustizia e coi più sacrificati: e questo mi basterà. (*Approvazioni*).

NOBILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI. Cedo a un dovere di coscienza. Prendo la parola malgrado il senso di pena che mi ha prodotto questa discussione, nella quale abbiamo udito rimproverare all'opposizione che gli argomenti da essa opposti al disegno di legge non sarebbero seri; che quanto è stato detto da questi banchi non sarebbe se non espressione di demagogia.

Fortunatamente — mi rivolgo a chi ha pronunciato questi giudizi — le tesi restano e potranno essere sempre controllate e giudicate in sede tecnica. Abbiamo infatti sollevate questioni tecniche, invocati principi di diritto; abbiamo reclamato il rispetto dell'ordine giuridico che non può essere tenuto in non cale, al contrario di quanto si è compiaciuto di proclamare un collega di quella parte (*indica il centro*), mentre parlava l'onorevole Salomone, quando ha detto: « Qui si fa una legge nuova e la legge può disporre quello che il legislatore vuole, salvo il rispetto dovuto alla Costituzione ».

No, o colleghi. A parte che qui anche la Costituzione è arciviolata, c'è qualche altra cosa da rispettare: il sentimento etico e quell'ordinamento giuridico che è costituito da un complesso di leggi immutabili, di princìpi generali che possono bensì subire modificazioni quando suonano le grandi ore della storia, ma non perdono mai la inconfondibile fisionomia, che è il risultato della civiltà che li ha espressi attraverso un plurisecolare travaglio elaborativo. Proprio per il rispetto dovuto a quest'ordine giuridico che è sintesi della civiltà di un popolo e che, a differenza delle stesse costituzioni politiche, solo il lungo lasso del tempo può modificare e travolgere, i nostri maggiori proclamarono che *posteriores leges ad anteriores pertinent;* e per questo rispetto non possono essere ignorati e calpestati i diritti acquisiti in base alle leggi anteriori quando si formano le nuove.

Evidentemente qui ricadrà l'accusa di conservatorismo già lanciata da chi meno l'avrebbe dovuto, contro coloro che la resistenza al disegno venivano giustificando con incontrovertibili norme della nostra legislazione attuale e di quella anteriore: strana accusa in bocca di chi quotidianamente reagisce alle spinte dell'ineluttabile progresso, tanto più strana quando rivolta a partiti che della sincerità del proprio spirito democratico hanno dato prove ineccepibili in momenti decisivi per il trionfo degli istituti repubblicani! D'altra parte, come volete che noi difendiamo i diritti minacciati dei più umili lavoratori dei campi se non con quelle leggi dalle quali essi ebbero vita e dalle quali fu loro concesso di continuare a essere tutelati contro ogni eventuale assalto? E quello che qui si dà a quei diritti è veramente un assalto di forza, un assalto forse non troppo ponderato, ma organizzato e ferrato. (*Proteste e rumori dal centro e dalla destra*). Mi ripromettevo di essere breve, non perchè ne sentissi il dovere: qui si è riaperta la discussione che si chiuse nel pomeriggio del 17, quando avrebbero dovuto e potuto parlare il relatore e il Ministro; così che non ci si potrebbe negare il diritto di confutare quanto all'ultima ora si è oggi controdedotto da una parte politica che non aveva partecipato alla discussione generale. Tuttavia, ripeto, avrei voluto limitarmi a poche considerazioni principali. Ma questa vostra intolleranza mi provoca e

comincio col contestare il fondamento di quella che del disegno di legge è stata invocata come la *occasio legis*, cioè la necessità che spinse il Governo ad emanare il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 671, per salvare i bilanci degli enti locali, degli enti di assistenza e degli enti ecclesiastici beneficiari dalla svalutazione dei canoni enfiteutici. In verità appare illegittimo che, per ottenere un tale risultato, sia stato impedito agli enfiteuti con provvedimento d'imperio, l'esercizio di un diritto questo essenziale al contratto di enfiteusi, quale è quello dell'affrancazione.

Quel sopruso, del quale non fu subito compresa la portata, è alla base degli ulteriori sviluppi: *abissus abissum invocat*. E artificioso dovette essere il movente col quale lo si volle coonestare. Per le pressioni dal Governo esercitate sui comuni e sulle congregazioni di carità durante e dopo la prima guerra mondiale, allo scopo di spingerli ad indurre i propri enfiteuti alle affrancazioni per poter investire i capitali di risulta in titoli di Stato, molto poche erano le enfiteusi rimaste in vigore di pertinenza di tali enti, comunque la rivalutazione dei rispettivi canoni e delle relative indennità di affrancazione non avrebbe potuto mai concorrere a risanare sensibilmente sia pure il loro bilancio di un anno. Diversa invece era la condizione degli enti ecclesiastici beneficiari: sebbene corretta dalle attuate fusioni di parrocchie, dai distacchi di unità agrarie dall'una all'altra e dall'aiuto che a quelli più bisognosi può pervenire dalle Commissioni diocesane amministratrici delle entrate provenienti dal patrimonio delle confraternite rivendicate per effetto dei Trattati Lateranensi. Ma il disagio di tali enti deve in massima riconoscersi, e, perchè « chi serve l'altare deve vivere dell'altare », io non esito ad ammettere anche che potesse essere all'uopo invocato, o sotto forma di supplementi di congrua o altrimenti, un ragionevole intervento dello Stato. Ma respingo risolutamente la soluzione che pone il rimedio a carico di povera gente, non tenuta e impossibilitata a fronteggiarlo. La dottrina stessa di Cristo non lo permette!

In realtà molte discussioni si sarebbero potute evitare se al disegno di legge si fossero accompagnati gli elementi, specialmente quelli statistici, in base ai quali esso è stato approntato. Io penso che il Governo non possa essersi avventurato ad una legge di questo genere inevitabilmente destinata ad aumentare le interne discordie, a turbare l'ordine pubblico e — Dio non voglia — a causare anche cruenti conflitti (*proteste e rumori dal centro e da destra*), senza aver visto, senza avere individuata e ponderata la materia sulla quale andava a promuovere la legiferazione. Infatti qui sono state esposte, o in via d'ipotesi o per dichiarata approssimazione, o addirittura a vanvera, le cifre più diverse.

Abbiamo, per esempio, raccolto l'affermazione che, secondo una statistica dell'Istituto Agrario di Portici, il numero delle enfiteusi esistenti nella sola Campania, supererebbe di gran lunga la cifra data dall'onorevole Salomone per tutta l'Italia e questa dovrebbe raggiungere un numero che si valuta a centinaia di migliaia.

E, siccome ad ogni enfiteusi più o meno corrisponde una famiglia di lavoratori, deducete da ciò quale sarebbe per essere, qualora non dovesse venire a più ragionevole consiglio, la risonanza di questa legge. La quale per giunta accomuna in una sola sorte (e quale sorte!), indiscriminatamente, le enfiteusi di antico diritto, in gran parte di origine feudale, a quelle costituite vigente il Codice del 1865, a quelle costituite vigente la legislazione speciale fascista — la piccola enfiteusi alla media, alla grande, a quella che comprende i più vasti latifondi, quella imposta sull'arenile o sulla pietraia fertilizzata con apporto di terra a forza di spalle e di braccia, a quella della feconda pianura — quella perpetua ultrasecolare, creata quando il capitale non trovava investimenti bancari o comunque sicuri e renumerativi e la terra non trovava braccia sufficienti che la lavorassero, e quella temporanea e di breve durata.

S'intende che questo cumulo indifferenziato e il trattamento unico ed automatico è a tutto danno dei più miseri, dei piccoli coltivatori diretti quasi sempre titolari di enfiteusi di antico diritto, le quali, per la disposizione dell'articolo 29 delle disposizioni transitorie del Codice civile del 1865, avevano acquisito il diritto ad essere regolate dalla legge d'origine.

Per rendersi facilmente conto di quella che è, anche se i sostenitori del disegno non lo pensino nemmeno, la reale portata di esso, basta qualche considerazione in base agli unici dati che non possono essere discussi e cioè a quelli che sono stati forniti dagli stessi sostenitori. Non si nega che la maggior parte delle enfiteusi interessino coltivatori diretti: lo riconosce lo stesso onorevole Salomone, estensore del parere presentato per la Commissione dell'Agricoltura. Appare pacifico che la maggior parte di esse siano di antico diritto. Quale più impressionante prova della miseria materiale nella quale si travagliano i loro titolari se, attraverso secoli, e nemmeno nei periodi più fortunati per l'agricoltura mè in quelli degli alti prezzi della produzione agricola, essi sono riusciti a mettere insieme il modesto gruzzolo necessario ad affrancare la terra alla quale si sentono abbarbicati?

Basta questa constatazione per comprendere quale gente sia quella che verrà ad esser colpita. I lavoratori diretti non hanno enfiteusi di grande estensione; potranno disporre di un ettaro, rarissimamente di un ettaro e mezzo o due. Che cosa volete che raccolgano costoro dal loro terreno, anche se lavorato assiduamente? Non riusciranno ad ottenerne i generi che sono indispensabili all'alimentazione della propria famiglia! Posto questo, mi sapete dire a che cosa si dovrebbe applicare quella maggiorazione di canoni e per quale motivo? Essi non hanno prodotti da offrire al mercato, essi non aumentano monetariamente (e cioè apparentemente) il loro reddito, essi vivono oggi come vivevano quando questi loro prodotti valevano tanto poco da non essere presi in considerazione dai signori direttari E allora manca la base, manca la giustificazione morale, giuridica, economica e finanziaria del prelevamento. Non basta la generica invocazione sulla svalutazione della moneta: bisogna vedere in qual modo questa, dato che possa avere una influenza sul rapporto debitorio, vada ad incidere sull'economia dei disgraziati che sarebbero chiamati alla automatica indifferenziata moltiplicazione del canone per sedici o per otto e alla successiva moltiplicazione del risultato per venti per la determinazione del capitale di affrancazione Si constaterebbe allora che una gran parte di costoro, che voi avete dichiarato rappresentare la quasi totalità, dovrebbe dichiararsi impossibilitata all'adempimento delle disposizioni che questa Assemblea sta per dettare.

PRESIDENTE. Onorevole Nobili, la prego di mantenere il suo intervento nei limiti di tempo di una dichiarazione di voto.

NOBILI. Non avrei imitato l'esempio dei colleghi che mi hanno preceduto se non fossi stato deviato e costretto ad entrare in questo argomento, onorevole Presidente, ma ormai l'ho completato e passo oltre.

E mi affretto alle questioni giuridiche, procedendo per enunciazione. La prima, la più evidente, è che questa inaudita ingiustizia si perpetra mediante la indebita ingerenza dello Stato in rapporti negoziali di carattere privatistico, che hanno il crisma dell'adempimento scrupoloso degli enfiteuti attraverso i decenni e i secoli e che hanno generato diritti, entrati ormai nel loro patrimonio. Questi diritti non possono essere manomessi, vulnerati ed espropriati senza che lo richieda un superiore interesse generale; ciò importerebbe violare fondamentalmente i princìpi consacrati negli articoli 42 e 43 della Costituzione e violarli, anzi, per fazioso favoritismo verso una categoria di cittadini a danno di un'altra veramente benemerita, deviando dal suo sbocco naturale in danno di questa l'alea del contratto di durata perpetua.

Non giova ed è anzi controproducente cercare una pretesa analogia nel settore della disciplina di Stato imposta ai proprietari di case. A parte che qui l'interesse generale rappresentato dalla necessità di assicurare un tetto alla generalità dei cittadini, culmina in evidenti ragioni di ordine pubblico, l'intervento dello Stato in questo settore si svolge non su rapporti negoziali in corso ma su rapporti arrivati al termine per renderne possibile la proroga a condizioni corrispondenti alla situazione economica degli inquilini, e cioè a favore di ceti che non vivono di rendita ma di lavoro e non in danno di essi: con una disciplina che non seconda il moto ascensionale della svalutazione della moneta, ma lo combatte e lo contiene, infrenando con l'ascesa dei prezzi la svalutazione della moneta. Proprio al contra-

rio del metodo cui si informa l'odierno disegno!

D'altra parte è eresia giuridica pretendere di impedire, anche soltanto di sospendere, perchè l'alea del contratto longevo volge a favore di una parte anzichè dell'altra, l'affrancazione dell'enfiteusi e di farla precedere da una revisione del canone a esagerato sviluppo, in spregio al principio indiscusso della inalterabilità e fissità del canone, specialmente di quello delle enfiteusi di antico diritto.

Il titolo LXVI del libro quarto del Codice di Giustiniano definisce e puntualizza questa caratteristica del canone. E di essa tesse, suadente, e spiega poi la storia l'opera insigne del Cardinale De Luca; così che non resta dubbio al riguardo per le enfiteusi in genere data la loro lunga durata. Il presupposto *sic rebus stantibus et in eo modo manentibus* non può riguardare i canoni delle enfiteusi perpetue proprio per lo stesso principio che è a base dell'articolo 1469 del Codice civile vigente. Qualunque contratto di lunga durata include inevitabilmente un carattere aleatorio e maggiormente lo include quello enfiteutico, sia per la propria natura sia per la presumibile e quasi sempre manifesta volontà delle parti. Onde non può dirsi utilmente che gli articoli 1467 e 1468 Codice civile vigente costituiscano la base positiva della riforma fatta all'istituto col rendere possibile la revisione del canone. A parte che nè l'uno nè l'altro testo contemplano l'ipotesi di specie nella quale non si può certo dire che sia aggravata, dalla situazione economica e valutaria presente, la prestazione incombente all'avente causa di un concedente, che il fondo enfiteutico abbia consegnato al dante causa dell'odierno utilista due secoli or sono, nè la ipotesi del debitore di un canone notevolmente ridotto di valore reale per la notevole svalutazione della moneta giacchè la legge riguarda solo il caso del debitore e non quello del creditore del quale la controprestazione periodica sia divenuta troppo onerosa. A parte ciò, dicevo, è indiscutibile che chi costituisce una enfiteusi perpetua accetta per implicito di sopportare le variazioni economiche che nella lunga durata del rapporto non potranno, in un senso o nell'altro, non verificarsi.

Del resto le modifiche apportate all'istituto dal Codice civile vigente (articolo 962), mentre non possono riguardare le enfiteusi di antico diritto (articolo 29 disposizioni transitorie Codice civile cessato), hanno in sè la disciplina e i limiti della revisione rispetto alle enfiteusi soggette alla sua legge. Ne consegue che, mentre le enfiteusi di antico diritto non possono essere assoggettate al nuovo istituto revisionale pel diritto quesito dai rispettivi titolari, in forza dell'articolo 29 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile cessato, quelle di diritto nuovo, che vi sono invece soggette, non possono essere sottoposte a gravami che eccedano i limiti fissati dall'articolo 962 Codice civile vigente e dalle relative disposizioni transitorie; e tutte le piccole enfiteusi a conduzione diretta sfuggono al presupposto della legge in quanto, non potendo la rispettiva produzione, appena sufficiente ai bisogni alimentari della famiglia dell'enfiteuta, offrire prodotti al mercato, essi non ne risentono i benefici, sui quali il prelevamento dovrebbe essere esercitato. D'altra parte suggella la inalterabilità del canone l'articolo 964 Codice civile, prevedendo che esso possa essere rimasto perfino inferiore all'imposta dal direttario dovuta e ponendo la differenza a carico dell'enfiteuta

Aggiungasi che, essendo il motivo della legge costituito, per dichiarazione del Ministero proponente, dalla svalutazione della moneta, esiste un impedimento assoluto alla sua approvazione in una disposizione che risponde a necessità di ordine generale, come più volte è stato ritenuto dalla Corte di cassazione, in quanto è il corollario del nostro sistema monetario a tipo nominalistico Trattasi della disposizioni dell'articolo 1277 Codice civile vigente che enuncia nel campo generale delle obbligazioni i principi che il Codice del 1865 aveva richiamati nei riguardi dei contratti di mutuo (articoli 1819-1821) che la nostra giurisprudenza aveva sempre dichiarato applicabili a tutti i debiti di somme e che hanno sempre avuto vigore e rigorosa applicazione in tutti i Paesi a sistema monetario nominalistico In forza di quella disposizione — « i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del paga-

mento e per il suo valore nominale » — e solo « se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento », questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima. Come si vede, non si tratta di una principio innovatore introdotto dal Codice fascista, ma del corollario del sistema monetario sul quale ha sempre riposato la nostra finanza. Ove venga meno l'osservanza ad esso dovuta, i titoli azionari delle società commerciali, i titoli di credito verso lo Stato, tutti i debiti dei privati e degli enti pubblici, compresi quelli ipotecari, indennità dovute per contratti di assicurazione conclusi in periodo di più alta capacità di acquisto della moneta, dovrebbero avere diritto all'adeguamento valutario, con quali conseguenze inflazionistiche per la circolazione e per la finanza pubblica, comprende ognuno che abbia orecchi per udire.

È questo il programma del Governo o il Ministero proponente va incontro a queste fatali conseguenze, all'apertura cioè di questa breccia nella resistenza finora opposta dalla nostra finanza all'inflazione, nella inconsapevolezza determinata dallo zelo dal quale è stato preso per l'interesse dei nostri agrari? I Ministeri finanziari non risulta che abbiano espresso al riguardo i propri pareri: si dice — è vero — nella presentazione del disegno, che questa sarebbe avvenuta di concerto con essi, ma non si conosce un atto dal quale ciò risulti confermano e per certo si sa che la Commissione finanze e tesoro non è stata nemmeno interpellata. Il Ministro delle finanze, venuto per assistere al discorso del Ministro della giustizia che su questo aspetto del problema non si è intrattenuto, si è ritirato prima che il tema fosse ripreso in questo « ritorno di fiamma » della discussione. Come si vede, ogni persona che abbia senso di responsabilità — e qui non ne mancano — dovrebbe trovare in questo argomento un decisivo motivo per chiedere che il disegno sia ripreso in più accurato esame.

Tanto più questo riesame si impone, in quanto non risulta che sia stato alla giusta stregua vagliato il decisivo principio in base al quale soltanto avrebbe potuto onestamente e legittimamente prendersi in considerazione la istanza dei creditori di canoni enfiteutici che ne reclamano la rivalutazione. Se la cagione del sostanziale deprezzamento che ha ridotto i canoni, determinandone il parziale ma notevole perimento, è conseguenza della generale svalutazione monetaria determinata dalla guerra; se essa deve considerarsi ad ogni effetto una *vis maior*, è anzitutto da escludere quella colpa che potrebbe costituire titolo per ripetere l'*id quod interest* dall'enfiteuta; e dovrebbe viceversa portarsi l'attenzione sulla legge che regola gli effetti del *casus*, cioè del fortuito. E questa legge nella costanza dell'ordine giuridico che ci è derivato dal diritto romano, è stata sempre uniforme nello stabilire che *casus sentit dominus*, che *res perit domino*; che cioè i rischi della cosa sono a carico del padrone; che la cosa perisce per il padrone. Ora occorrerà domandarsi chi sia il padrone del canone? Evidentemente è il direttario cui esso è dovuto, il direttario che ieri ha goduto il beneficio dei prezzi bassi per l'alta capacità di acquisto della moneta ed oggi ha il danno nei rapporti con la sua enfiteusi, di subire le conseguenze della generale, ma auguriamoci temporanea, svalutazione di essa. Questa è la legge e, come ieri egli non si offerse a riversare sull'enfiteuta una parte dei benefici che dalla capacità di acquisto eccezionalmente alta raggiunta dalla moneta gli derivavano, così oggi non ha titolo per pretendere di riversare su di lui i danni del deprezzamento: perchè *res perit domino*. Ciò deve intendersi sempre quando l'enfiteuta, a cagione di *mora debendi*, non abbia determinata egli, ritardando il pagamento che avrebbe dovuto eseguire prima che si verificasse la incidenza della svalutazione che senza quella mora il padrone si sarebbe risparmiata. Solo per tale ipotesi è prevista la responsabilità del debitore; il quale, oltre all'obbligo di corrispondere l'ordinario interesse di mora, potrà essere tenuto ad una maggiorazione dell'*id quod interest* a titolo di risarcimento del danno.

Come si vede, anche la legge che regola i casi di forza maggiore proclama l'ingiustizia della pretesa di porre a carico degli enfiteuti, per quanto riguarda i loro obblighi negoziali, la sciagura della Patria.

Ma ciò che veramente ci mortifica, dopo le

lotte che contro il fascismo abbiamo combattute per puro sentimento di dovere, per esclusiva obbedienza ad un imperativo categorico morale, con sacrifici che non abbiamo divulgato nè sfruttato, è di sentirci contestare, come se il disegno di legge fosse venuto da questa parte, che nemmeno il fascismo aveva osato tanto, quando si propose di rinnovare l'istituto dell'enfiteusi e di renderlo corrispondente ai nuovi bisogni della nostra agricoltura, introducendo (intendasi rispetto alle enfiteusi di nuovo diritto) la disciplina della revisione dei canoni enfiteutici. Purtroppo il rilievo è esattissimo: perchè con l'articolo 13 del decreto 13 luglio 1923, quando la svalutazione monetaria aveva di gran lunga superato il parametro 1/18, esso, che verso gli agrari tanti obblighi aveva, non si arrischiò a consentire un aumento che superasse la quinta parte del canone di fronte alle venti volte delle quali lo ha automaticamente, senza discriminazione, senza esami di specie, rivalutano questo disegno; e perchè con l'articolo 144 Disposizioni transitorie, varato quando la guerra già devastava la Patria, così che la sorte della nostra moneta si rendeva già prevedibile, non osò andare oltre il raddoppio.

Fascismo uno, Governo della Repubblica italiana cento; fascismo uno, Governo della Repubblica italiana venti. Ciò è veramente mortificante e questa mortificazione non vi potremo mai perdonare.

Avrei dovuto, dopo queste constatazioni e dopo la constatazione della vostra ferma volontà di condurre in porto comunque questo macchinoso disegno, rassegnarmi ad una dichiarazione di voto per rigettarne la più lontana corresponsabilità. Ma la mia coscienza, che mi impone di rimanere ancora a questo posto e di rimanervi non passivamente, ma tentando di fare appassionatamente tutto quello che sia possibile per concorrere in ogni modo a quella concordia che è condizione di vita del nostro Paese, mi ha spinto a cimentarmi in un tentativo di onesto compromesso. E ho formulato una emendazione di pochi articoli all'intiero disegno, facendomi anche dovere di raccomandarlo all'onorevole Ministro. Questa emendazione, a mia giudizio, va ragionevolmente incontro a quegli stessi impegni che il Governo pare abbia assunto: si studia di salvare per quanto possibile i princìpi che il disegno di legge ha violato: accorda la revisione, in via di anticipazione straordinaria, di quella che dovrebbe ricadere alla fine del 1954; la riserva agli organi giurisdizionali, previo deferimento di un componimento amichevole avanti al conciliatore; pone un doveroso limite agli aumenti; sospende temporaneamente le affrancazioni giudiziali... trattasi insomma di una emendazione che in pochi articoli esaurisce la materia del disegno, certo in modo non perfettamente corrispondente alle aspirazioni dei direttari, ma tale da dimostrare la buona volontà che questa Assemblea ha impegnato per accontentarli. L'onorevole Ministro mi ha già cortesemente comunicato il proprio dispiacimento per il fatto che allo stato dell'*iter legis* non sembra possibile prenderla in considerazione. Ma, poichè sento che non è mai troppo tardi per tentare di evitare un grave errore e una imperdonabile ingiustizia e per compiere un'opera socialmente buona, mi permetterò di illustrare egualmente la mia proposta all'Assemblea, se l'imminente voto dovesse portare all'esame degli articoli.

Devo concludere: ma non posso farlo senza aver ricordato altre significative caratteristiche del disegno; il quale, inteso solo alla locupletazione degli agrari a danno degli enfiteuti, è stato spinto fino a sconvolgere le regole dell'estimo immobiliare e la legislazione che lo riguarda, riducendo alla media degli ultimi cinque anni quella che dovrebbe essere la media decennale per la capitalizzazione dei canoni in natura; ha bensì fissato il limite massimo per la rivalutazione dei canoni in denaro, ma ha favorito poi l'emendamento, apparentemente parlamentare, per l'assunzione del coefficiente corrispondente come base per l'automatica rivalutazione indifferenziata e indiscriminata di tutti i canoni al 20 per uno. *Verbo non appulcro.*

E non posso fare a meno di constatare del pari che la pertinace volontà di varare la legge esosa persiste malgrado la profonda depressione dei prezzi della produzione verificatasi nel settore agricolo dopo l'approvazione della legge da parte della Camera, depressione che ha investito anche il bestiame e gli immobili, ma

non si è ripercossa sui prezzi dei commestibili al minuto.

Che più? Questa legge sarà considerata, nel momento di perturbamento in cui verrà promulgata, dopo gli annunziati provvedimenti e le annunziate riforme di struttura a favore dei lavoratori agricoli, come una beffa, come una provocazione, come una sfida: perchè innegabilmente si risolve in una vera e propria depredazione.

E quello che sotto l'aspetto politico ci fa addirittura fremere è che la Repubblica democratica fondata sul lavoro di fronte ad una categoria che è tra le responsabili di aver creato il fascismo, di averlo sorretto e di averlo spinto alla guerra sciagurata non esita, per volontà del Governo e della sua maggioranza, a colpire le vittime stesse del fascismo, che sono state le vittime del fascismo di ieri e saranno sempre le vittime della reazione comunque camuffata, e cioè i lavoratori.

Queste sono le ragioni per le quali io voterò tranquillo contro la legge. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Secondo la richiesta fatta, si procederà alla votazione per appello nominale sull'ordine del giorno Milillo-Spezzano.

Estraggo pertanto a sorte il nome del senatore dal quale dovrà cominciare l'appello.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Martini*).

Avverto il Senato che chi voterà « sì », intende accettare l'ordine del giorno, chi voterà « no », intende respingerlo.

Prego il senatore segretario di procedere all'appello nominale cominciando la chiama dal senatore Martini.

BISORI, *segretario*, fa la chiama.

Rispondono *sì* i senatori:

Alberti Giuseppe, Allegato, Anfossi,

Barbareschi Bardini, Barontini, Bei Adele, Bibolotti, Bitossi, Boccassi, Bocconi, Bolognesi, Bosi,

Carmagnola, Castagno, Cavallera, Cermenati, Cermignani, Cerruti, Cortese, Cosattini, Della Seta, D'Onofrio,

Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Ferrari, Flecchia,

Gasparotto, Gavina, Gervasi, Ghidetti, Ghidini, Giacometti, Gonzales, Gramegna, Grieco, Grisolia,

Labriola, Lanzetta, Lazzarino, Li Causi, Locatelli, Lussu,

Maffi, Mancinelli, Mancini, Marani, Mariotti, Massini, Mastino, Mazzoni, Meacci, Menotti, Merlin Angelina, Milillo, Molè Salvatore, Molinelli, Momigliano, Montagnani, Morandi, Musolino,

Negro, Nobili,

Oggiano,

Palermo, Pastore, Pellegrini, Pertini, Picchiotti, Piemonte, Pieraccini, Platone, Pontremoli, Priolo, Proli, Putinati,

Ravagnan, Reale Eugenio, Ristori, Rizzo Domenico, Rocco, Rolfi,

Salvagiani, Scoccimarro, Secchia, Sinforiani, Spano, Spezzano,

Talarico, Tambarin, Tamburrano, Terracini, Tignino, Tissi, Tonello, Troiano,

Voccoli,

Zanardi.

Rispondono *no* i senatori:

Alberti Antonio, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baracco, Bastianetto, Battista, Benedetti Luigi, Bergamini, Bertone, Bisori, Bo, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bubbio, Buizza,

Cadorna, Caminiti, Canaletti Gaudenti, Caporali, Cappa, Carbonari, Carboni, Carelli, Caristia, Caron, Casardi, Castelnuovo, Cerica, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciampitti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Conci, Corbellini,

De Bosio, De Gasperis, De Luca, D'Incà, Di Rocco, Donati,

Elia,

Fantoni, Farioli, Fazio, Ferrabino, Focaccia, Fusco,

Galletto, Gava, Gelmetti, Genco, Gerini, Gortani, Grava, Guarienti,

Italia,

Jannuzzi,

Lamberti, Lanzara, Lavia, Lazzaro, Lepore, Lodato, Longoni, Lovera,

Magliano, Magrì, Marchini Camia, Marconcini, Martini, Medici, Menghi, Mentasti, Merlin Umberto, Miceli Picardi, Minoja, Monaldi, Mott,

Origlia, Ottani,

Page, Pallastrelli, Pasquini, Pazzagli, Pennisi di Floristella, Pezzini, Piscitelli,

Raja, Reale Vito, Restagno, Riccio, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Romano Domenico, Rosati, Rubinacci, Russo,

Sacco, Salomone, Salvi, Samek Lodovici, Sanmartino, Sanna Randaccio, Santero, Santonastaso, Schiavone, Silvestrini, Spallicci, Spallino,

Tafuri, Tessitori, Tomasi della Torretta, Tomè, Tommasini, Tosatti, Toselli, Traina, Tupini,

Uberti,

Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Varriale, Venditti, Vigiani, Vischia,

Zane, Zelioli, Ziino, Zoli, Zotta.

Si astengono i senatori: Conti e Ricci Federico.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'ordine del giorno dei senatori Milillo e Spezzano.

Votanti	241
Maggioranza	121
Favorevoli	100
Contrari	139
Astenuti	2

(*Il Senato non approva*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Come il Senato sa, il senatore Nobili ha presentato un nuovo testo del disegno di legge sostitutivo di quello proposto dalla maggioranza della Commissione. Ne do lettura:

Art. 1.

Pei canoni enfiteutici soggetti alle disposizioni degli articoli 962 Codice civile e 144 delle relative Norme transitorie, pei quali siasi già attuata la prima revisione è straordinariamente consentita l'anticipazione della revisione successiva a cominciare dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1951.

Art. 2.

Il canone originario resterà sempre fisso come base di ciascuna revisione; le variazioni si riferiranno sempre ad esso e assorbiranno i risultati delle revisioni precedenti.

Art. 3.

Non potrà intimarsi la domanda giudiziale se non sia stato preventivamente esperito, qualunque sia l'ammontare del canone, il tentativo di conciliazione avanti al Giudice conciliatore del luogo dove è sito il fondo enfiteutico.

Art. 4.

L'aumento del canone per tale revisione, che non sposterà le date delle revisioni ordinarie successive a quella anticipata per effetto dell'articolo 1, non potrà superare di tre volte l'aumento apportato colla prima revisione.

Art. 5.

Fino all'esaurimento della prima revisione ordinaria successiva a quella che si anticipa colla presente legge resteranno sospese le affrancazioni giudiziali.

Art. 6.

Pel giudizio di revisione gli enfiteuti saranno ammessi al beneficio del gratuito patrocinio colla sola dimostrazione dello stato di povertà richiesta dalla legge speciale.

Su questo testo il Senato dovrà pronunziarsi preliminarmente non potendo esso considerarsi quale emendamento ai singoli articoli.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Nobili per illustrarlo.

NOBILI. Come ho accennato poc'anzi, onorevoli colleghi, questa emendazione generale del disegno di legge in esame è una soluzione di compromesso fra il disegno di legge del Governo, investito da tanti e tanti ragionevoli motivi di opposizione, giuridici, sociali, politici e le resistenze totalitarie di una decisa opposizione. Mi rendo conto io stesso che più piana essa avrebbe trovata la via, qualora presentata prima del voto della Camera dei deputati. Ma l'*iter legis ferendae*, se complica il procedimento di emendazione, non è motivo che possa impedirne l'ingresso e l'esame. Come ho già detto, non è mai troppo tardi per evitare un errore che possa essere foriero d'inconvenienti e per impedire un'ingiustizia che, non ancora avvertita, si annida nella legge, in una parola per compiere un'opera socialmente buona.

Questa emendazione soprattutto si propone di mantenere la legge nel rispetto dell'ordine giuridico, evitando di assumere le funzioni del magistrato ad quale conferma il compito della revisione e la pronuncia su tutte le questioni connesse. La revisione che essa dispone non assume carattere d'ingiustificato provvedimento d'imperio, ma di mediazione paternalistica su questione suscitata dalla eccezionale economia creata dalla guerra, nella quale alle ragioni giuridiche di una parte si contrappongono dall'altra ragioni di equità non del tutto immeritevoli di considerazione. E si allinea con le disposizioni del Codice civile vigente, in forma di revisione straordinariamente anticipata rispetto a quella ordinaria che ricadrebbe sullo scorcio del 1954.

Per tal modo non si pregiudicano diritti quesiti; non si verifica una sensibile e faziosa ingerenza dello Stato in rapporti negoziali in pieno sviluppo; si disimpegna il Parlamento dall'esame di questioni pregiudiziali e di merito che sarebbero a base di questioni di legittimità e di costituzionalità addirittura per un provvedimento di revisione automatica totalitaria ad alto ed onerosissimo coefficiente di maggiorazione.

Col restituire alla revisione la garanzia giurisdizionale che aveva trovata nel Codice civile vigente (articolo 962 e disposizione transitoria 144), sento di aver reso omaggio alla memoria del nostro compianto collega Bertini. Egli, nominato relatore del disegno di legge avanti la 2ª Commissione, aveva già in tal senso riferito con relazione presentata alla Commissione stessa e, autorizzato ad estendere, sulla base dei criteri in essa enunciati, la definitiva relazione al Senato della quale solo gli articoli dovevano essere ancora esaminati, aveva riportato il primo articolo all'originario testo del Ministro Grassi, che lasciava immutata per la revisione la garanzia giurisdizionale stabilita dal Codice.

È perspicua e merita di essere riletta la motivazione che è a sostegno di questa risoluzione (ivi, nn. 2, 3, 4, ...) ...« La enfiteusi, specialmente per contratti anteriori al 28 ottobre 1941, presenta una infinità di situazioni nelle varie foggie di contenuto e di adattamento assunte dall'origine e lungo il corso delle vicende successive. Un aumento fisso, reso di autorità dallo Stato, determina sproporzioni e sorprese contrastanti all'essenza di un dettame di giustizia: senza dire che ogni germe di malcontento e di ritorsione influirebbe sinistramente sulla efficacia economico-sociale dell'istituto.

3 « ...In materia agricola, segnatamente, tutti i rapporti che ne derivano, non hanno da trarre il più largo profitto di rispondenza ai fini della produzione, quando le parti contraenti riescono a mantenersi in contatto fra loro e a superare per questa via eventuali discrepanze o sopravvenienze di squilibrio.

« Tanto vale, nel caso nostro, il discutere per una intesa fra concedente ed enfiteuta intorno all'aumento di congiuntura del canone.

« Questo vantaggio noi lo intravediamo appunto nel sistema della progettata revisione perchè, ove gli interessati non riescano fra loro a sedare la controversia, ci sarà sempre la possibilità di temperare gli eccessi delle rispettive pretese in un ambito superiore di conciliazione e di giustizia ».

Ancora: « Nella relazione di minoranza al progetto di legge e in pungenti richiami durante la discussione innanzi alla Camera, fu lamentato che l'aumento dei canoni si ritorcesse a tutto scapito dei coltivatori diretti. Un tema di pericolo è purtroppo spiegabile quando si tratti della rigidezza di un canone indi-

scriminato, senza tener conto degli elementi oggettivi e soggettivi che potrebbero influire in più eque determinazioni di aumento. Ora, da un tal pericolo sarà più facile ritrarsi con una discussione ben documentata innanzi alla Autorità giudiziaria, che non di fronte all'automatismo di un imperioso dettato di legge».

E, per chiudere i richiami che erano doverosi, riporto la considerazione svolta dal compianto collega *sub* 5: «Viviamo in un momento di estrema sensibilità valutaria, e già si accennano tendenze di flessione nel mercato dei prezzi e dei valori agricoli. Qualunque fosse la pretesa rispondenza di un aumento del centuplo al livello valutario di un anno fa, sarà sempre prudente oggi rifuggire da quotazioni fisse rimettendo la gradualità degli opportuni riscontri e temperamenti all'apprezzamento del giudice, sulla base ben informata degli elementi forniti e controllati dalle parti».

In tal modo quell'uomo probo e giusto, che aveva concorso alla fondazione della primiera genuina democrazia cristiana, nel suo spirito sinceramente democratico, risolveva a un tempo tutte le questioni che sfociavano in proteste di usurpazione di poteri, di disparità di trattamento, di contraddizione della legge col suo presupposto, di anacronistica legiferazione in momenti di dilagante depressione dei prezzi nel settore agricolo; e restituiva la revisione al potere costituzionalmente competente.

Io ho consacrato il suo punto di vista, dimenticato dalla Commissione che lo aveva già approvato, e ignorato dal relatore, nel progetto di emendazione che vi raccomando, sicuro di dare con ciò un decisivo apporto alla concordia dei ceti in conflitto; e ho data una giustificazione a questa revisione eccezionale considerandola come una anticipazione di quella che, a rigore di legge, avrebbe dovuto aver luogo sullo scorcio del 1954, lasciando immutate le date delle successive (articolo 1). Coll'articolo 2 propongo che il canone originario resti sempre distinto dalle variazioni per servire di base alla revisione e che le variazioni si riferiscano sempre ad esso, assorbendo i risultati delle revisioni precedenti.

Per l'articolo 3 non potrà intimarsi la domanda giudiziale se non sia stato esperito, qualunque sia il valore del canone, il tentativo di conciliazione avanti al giudice conciliatore del Comune, ove è sito il fondo enfiteutico.

L'aumento del canone per tale revisione non potrà superare oltre tre volte l'aumento concesso colla prima revisione (articolo 4).

Fino all'esaurimento della prima revisione ordinaria successiva a quella che si anticipa colla presente legge resteranno sospese le affrancazioni giudiziali.

Il progetto propone infine (articolo 6) che, per il giudizio di revisione, gli enfiteuti saranno ammessi al beneficio del gratuito patrocinio colla sola dimostrazione dello stato di povertà richiesta dalla legge speciale.

Come si vede, si tratta di disposizioni chiare nello spirito come nella lettera; esse non allargano, ma notevolmente restringono il campo della legiferazione, togliendone «il troppo e il vano»; riportano alla normalità e alla regola quello che era arbitrio e poteva giungere al sopruso; restringono il periodo di tempo del regime eccezionale e lo circondano di prudenti cautele.

Inoltre, garantendo agli enfiteuti un preliminare esperimento di conciliazione nella forma contemplata dalla legge sui giudici conciliatori, la proposta di emendazione generale del disegno rende possibile che la revisione si attui nei limiti consentiti dall'interessato medesimo; mentre, assicurandogli il beneficio del gratuito patrocinio pel caso che egli si trovi nella necessità di opporre resistenza in giudizio, realizza il voto contenuto nell'articolo 24 della Costituzione.

Il contenuto coefficiente di maggiorazione trova compenso in una durata destinata a superare il 1964 e nella eliminazione dell'illusorio vantaggio che si faceva intravvedere all'enfiteuta di chiedere *ad libitum* la controrevisione dopo la revisione straordinaria. Lascia via libera alle affrancazioni consensuali; ma restano sospese fino alla fine della revisione ordinaria del 1964 le affrancazioni giudiziali.

Ciò facendo il legislatore non impedisce all'enfiteuta che abbia un particolare interesse ad affrancare, di farlo, consensualmente nei limiti di un sacrificio della sopportabilità del quale egli stesso può essere buon giudice; mentre la limitazione delle affrancazioni, che

sarà raggiunta colla temporanea sospensione di quelle giudiziali, varrà ad infrenare, colla circolazione monetaria, la svalutazione e l'inflazione nel delicato momento in cui il Governo è impegnato nella difesa della lira: ovvio essendo che l'affollamento delle affrancazioni di massa, producendo la diminuzione dei depositi postali e bancari, comprometterebbe il gettito dei prestiti cui lo Stato avesse bisogno di ricorrere, e darebbe un apporto notevole al rialzo dei prezzi.

Pel 1964 — io fo voti che tutti voi che lo possiate constatare — auguriamoci che le cose abbiano cambiato aspetto e che si sia creata una situazione di equilibrio economico, per la quale le affrancazioni possano riprendere il loro corso senza che il vincolo che oggi si pone abbia recato sensibile prègiudizio a chicchessia e senza aver dato causa nè a malumori nè a risonanze dolorose.

L'insieme di queste disposizioni elimina tutte le questioni scabrose: — quella della irretroattività che col disegno verrebbe ad essere flagrantemente violata — quella dell'*jus superveniens*, che si vorrebbe applicare senza limite nè di materia nè di tempo, il principio della fissità dei canoni, quello nominalistico ecc., nonchè le contrarie ragioni politiche e sociali.

Le caratteristiche della emendazione che ho proposta e illustrata mi pare siano tali da dovere indurre il Senato a non accoglierla con un «fine di non ricevere»: ne ho già dette brevemente le ragioni.

Resta a dire del *modus procedendi*: dovrà la proposta essere esaminata a sè, preliminarmente a ogni altro emendamento o ciascuno articolo di essa dovrà essere considerato come emendamento dell'articolo del disegno che gli corrisponde per materia, in modo indipendente dagli altri?

È evidente che quest'ultimo metodo imporrebbe senza discussione l'esame di tutti gli articoli della proposta; con riferimento e ricollegamento a questa. Ma io disdegno gli espedienti elusori e propongo la questione nella sua reale essenza: se possa cioè una legge essere emendata per intero e nel suo complesso, quanto dire se possa, in sede di esame degli articoli, essere presentata una emendazione che sostituisce l'intiero disegno in discussione. Poichè il regolamento non lo vieta, la risposta non deve essere dubbia: il diritto di emendamento non può essere ristretto senza che il regolamento lo imponga.

E il *modus procedendi* deve essere suggerito dal buon senso che già tanto si è prodigato in casi analoghi. Bisogna permettere che la Commissione tolga in esame la proposta e manifesti, in ordinaria seduta regolarmente indetta, il proprio opinamento, oltre che sul complesso della emendazione, su ciascun articolo di essa; e ne riferisca al Senato.

Qualunque altra soluzione verrebbe meno alle garanzie che devono accompagnare lo studio di ciascun disegno di legge, e cadrebbe nell'arbitrio e nella faziosità.

E l'arbitrio e la faziosità — condannabili sempre come metodo in un parlamento democratico — tanto più lo sarebbero se assunti come espediente della maggioranza per soffocare l'opposizione costruttiva della minoranza.

È temerario il sospetto che si tratti di proposta ostruzionistica: sarebbero in definitiva ed esuberantemente guadagnati i due o tre giorni necessari all'esame della Commissione, colle semplificazioni che la proposta apporta, colla eliminazione degli abusi e di tutte le violazioni che il disegno del Governo perpetra contro la Costituzione e contro l'ordine giuridico, per il crisma del quasi generale consenso che la proposta apporterebbe alla legge mal consigliata. Pertanto la proposta che io presento è questa: che la Commissione si riservi, o che il Senato le dia il mandato, di esaminare il progetto di emendazione, ne riferisca, appena lo avrà esaminato, al Senato.

Qualora la Commissione non intenda prendere l'iniziativa e il Senato rifiuti il mandato, il signor Presidente vorrà porre ai voti il complesso della proposta per il passaggio all'esame dei singoli articoli. Dopo di ciò, qualunque sia il risultato, esso servirà per lo meno a precisare le gravi responsabilità attraverso le quali si darà vita a questa legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza, onorevole Bo.

BO, *relatore di maggioranza*. Brevissimamente dirò che noi non crediamo di poter prendere in considerazione, nè in tutto nè in

alcuna parte, il progetto presentato dal senatore Nobili. E dico questo non per un senso di minor deferenza verso il nostro autorevole collega, ma perchè credo che nessuno possa obiettivamente contestare che tale progetto, mentre disconosce alla radice tutte le ragioni giustificatrici del disegno presentato dalla maggioranza della Commissione, ne sovverte completamente il sistema, cosicchè noi che abbiamo presentato e difeso il progetto non possiamo coerentemente accettare di esaminare un nuovo testo con il quale si rimette tutto in discussione

Se dovessi dire qualcosa di più, tedierei inutilmente, in quest'ora già tarda del pomeriggio, l'Assemblea, ripetendo ragioni che sono state illustrate nella relazione e a voce, anche più diffusamente, dagli oratori che mi hanno preceduto e dal Ministro guardasigilli.

Vorrei soltanto osservare che evidentemente o si accetta il principio che la revisione ordinaria in base all'articolo 962 del Codice civile non è sufficiente per raggiungere i fini perseguiti dal progetto, o non lo si accetta. Se, come noi, si parte dalla premessa che la norma dell'articolo 962 è insufficiente per togliere di mezzo una situazione di squilibrio che ha richiesto l'intervento del potere legislativo, è evidente che sarebbe un rimedio irrisorio, a dir poco, il consentire che per tutto il 1951 si possa operare una nuova revisione straordinaria nei ristrettissimi limiti e nei presupposti precisi dei quali fa parola l'articolo 962.

Devo fare infine una sola osservazione per l'ultimo articolo del progetto Nobili, il quale sovverte ancora più palesemente tutti i possibili concetti giustificatori del disegno di legge, perchè ammette *a priori* ed indiscriminatamente al beneficio del gratuito patrocinio gli enfiteuti che saranno convenuti nel giudizio di revisione. Ma, onorevole Nobili, se partiamo dalla premessa che c'è un *fumus boni juris* per l'enfiteuta convenuto in sede di revisione, coerentemente non è da concedere nessun diritto di revisione al concedente, perchè evidentemente non se lo merita.

Anche per quest'ultimo motivo, oltre che per gli altri espressi precedentemente, ritengo che il Senato converrà con la maggioranza della Commissione sull'inaccettabilità del nuovo testo del senatore Nobili.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il proprio parere in proposito.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non posso accettare il nuovo testo proposto dal senatore Nobili per le ragioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Domando al senatore Nobili se insiste nel chiedere la votazione dei suoi emendamenti.

NOBILI. Debbo insistere, onorevole Presidente, per le stesse ragioni per le quali dopo la chiusura della discussione io ho insistito per illustrare il mio testo. Ma vorrei aggiungere qualcosa...

PRESIDENTE. Onorevole Nobili, le faccio presente che, a termini del Regolamento, lei deve dichiarare soltanto se insiste. Qualora lei dovesse modificare qualcosa nel suo progetto, allora potrebbe parlare; ma non può mai replicare alla risposta del relatore e del Ministro, avendo già illustrato il suo emendamento in precedenza.

NOBILI. Onorevole Presidente, quanto ella mi fa presente è, sotto il punto di vista regolamentare, esattissimo in via di principio; e ripeto che insisto per la votazione della emendazione generale da me proposta. Ma ho pur bisogno di dire qualche cosa, magari a titolo di fatto personale, a chiarimento di alcune deformazioni che sono apparse nelle parole del relatore nei riguardi di questo disegno di legge.

Devo confermare anzitutto che la relazione Bertini fu presentata in due tempi: prima quella colla quale egli riferiva alla Commissione e, questa approvata, quella colla quale riferiva al Senato. Ai membri della Commissione questa fu distribuita in bozze-stampa; la nomina del nuovo relatore dopo la dolorosa scomparsa di lui, non poteva pertanto intendersi se non per portarne a termine l'opera con gli stessi criteri, non per ignorarla e sottacerla nelle diverse conclusioni e nei motivi che la giustificano.

Il presupposto *rebus sic stantibus et in eo modo manentibus* non riguarda i contratti di lunga durata Cod. Just. — *De obligationibus —ex consensu*, IV, 66 e tanto meno le enfiteusi perpetue (ivi — *De jure emphiteutico* e De Luca); comunque, a viemmeglio dimostrare la natura del canone e la esistenza del

principio della sua inalterabilità, basta l'articolo 964 del Codice civile vigente il quale la riconosce esplicitamente fintantochè il suo importo non sia superato dall'ammontare della imposta a carico del direttario.

Il silenzio sul principio nominalistico è eloquente e più eloquente quello sugli effetti delle regole riguardanti la *vis major*.

Dove poi l'avversione per gli enfiteuti assume sapore di acidità vera e propria è nella questione riguardante la concessione di diritto del gratuito patrocinio all'enfiteuta che debba resistere alla domanda giudiziale di revisione: il relatore dice che non è legittimo presumere che gli enfiteuti abbiano ragione: ma qui si tratta di modificare un rapporto reale e rimasto immutato nei decenni e nei secoli; e il principio *melior est conditio possidentis* non può non produrre a favore dell'enfiteuta almeno quella presuzione di esistenza del *fumus boni juris* che, insieme collo stato di povertà, è estremo sufficiente per l'ammissione al beneficio garantito dalla Costituzione.

Per quel che riguarda poi tutto il resto credo di aver detto abbastanza in precedenza.

PRESIDENTE. Dovrei ora porre in votazione il passaggio all'esame del nuovo testo di legge proposto dal senatore Nobili.

DE LUCA. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Io non sono sicuramente un procedurista molto esperto in materia di regolamento parlamentare, però, facendomi guidare dal buon senso, debbo far presente al Senato che noi, testè, abbiamo votato per appello nominale ed abbiamo approvato il passaggio agli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Ora si presenta un nuovo testo radicalmente diverso: io credo che ci sia preclusione alla votazione della discussione di questo, se è vero che una volta che si è fatta una votazione, è inibito al Senato di ritornare sulla stessa materia. Io pongo questo preciso quesito, e cioè: noi abbiamo votato il passaggio agli articoli sì o no?

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, noi abbiamo votato un ordine del giorno che, se approvato, non ci avrebbe permesso di discutere il progetto. Viceversa il Senato ha respinto l'ordine del giorno e, con ciò, ha dichiarato di voler discutere il disegno di legge. A questo disegno di legge è stato presentato un emendamento completo, la cui discussione noi dobbiamo mettere in votazione,

DE LUCA. Mi perdoni, onorevole Presidente, questa è una questione di principio, perchè quel che occorre decidere è precisamente se si possa mettere in votazione un nuovo testo di legge. Noi ci troviamo con una relazione di maggioranza ed una relazione di minoranza su un progetto di legge presentato dal Governo; ad un certo momento avviene che, a maggioranza, la Commissione propone all'approvazione del Senato un testo da essa elaborato. Ciò non preclude che vi possano essere degli emendamenti, è vero. Ma — mi appello all'illustre Presidente, che è così acuto — emendare e sostituire non sono termini equivalenti, perchè sostituire significa precisamente sovvertire *ab imis* il progetto che è arrivato non solo alla discussione generale, ma alla discussione particolare per effetto di quel voto del Senato a cui poc'anzi facevo riferimento. Se tutto questo è vero mi pare che noi, accettando di votare sulla proposta del senatore Nobili, andiamo a mettere in essere una nuova prassi parlamentare, e cioè che all'ultimo momento, in sede di emendamenti, si possa sovvertire completamente la portata di un intero testo di legge. Per questo ritengo che il Senato non possa prendere in considerazione il nuovo testo presentato dal senatore Nobili.

PRESIDENTE. Onorevole De Luca, desidero spiegare il concetto che ispira la mia decisione, decisione che ritengo conforme al regolamento, alla logica, e alla prassi parlamentare. Con la precedente votazione sull'ordine del giorno Milillo-Spezzano, non si è entrati nel merito del disegno di legge: si è fatta solamente una preventiva affermazione che questo disegno di legge non si metteva da parte. Ma venendo a discutere il testo proposto dalla Commissione il Senato può benissimo — perchè questa facoltà non gli è preclusa — modificarlo completamente.

Io metterò pertanto in votazione se debba o no discutersi sul testo presentato dal senatore Nobili. *(Interruzione del senatore De Luca).* Onorevole De Luca, si appelli al Senato; l'As-

semblea può decidere in altra maniera, ma non credo che ciò riesca di una qualche utilità. *(Commenti).*

Interrogo quindi il Senato per sapere se consente che si prenda come base di discussione il testo del disegno di legge presentato dal senatore Nobili.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvata).

Passiamo allora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

I canoni in danaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati di 16 volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore all'entrata in vigore della presente legge.

La misura dell'aumento è di otto volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico.

Il senatore Nobili ha presentato un nuovo testo, sostitutivo di questo articolo, del seguente tenore:

« I canoni in denaro di enfiteusi costituite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, andranno soggetti a revisione, ai sensi dell'articolo 962, Codice civile e del comma primo dell'articolo 144 delle disposizioni di attuazione e transitorie dello stesso Codice.

« La revisione può essere chiesta dal concedente indipendentemente dal decorso del decennio previsto nel citato articolo 962 ed anche se sia avvenuta la revisione di cui al primo comma dell'articolo 144 sopra citato.

« L'ammontare del canone originario non potrà essere aumentato *più di sedici volte* ma non sarà superiore a otto volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione tra cittadini utenti dei terreni di uso civico ».

Inoltre lo stesso senatore Nobili propone in via subordinata, di aggiungere all'articolo 1 della Commissione il seguente comma:

« Queste disposizioni non si applicano alle enfiteusi improprie nè a quelle costituite anteriormente all'entrata in vigore del Codice civile del 1865 e nemmeno a quelle di origine successiva che siano direttamente condotte da enfiteuti che non godano di altre terre nè a titolo di proprietà, nè a titolo di enfiteusi ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Presidente, mi pare che l'emendamento del senatore Nobili all'articolo 1 sia assorbito per lo meno nei suoi primi commi. Posso capire una discussione sul terzo comma, relativo alla misura dell'aumento; invece i primi due commi ripropongono questioni su cui il Senato si è già pronunciato poco fa quando ha deciso di non discutere il disegno di legge del senatore Nobili.

PRESIDENTE. Non concordo nella sua opinione.

NOBILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI. Questo emendamento riproduce, come ho già detto, lo stesso testo che aveva formulato il relatore onorevole Bertini, autore di una relazione che nella parte generale era stata già approvata dalla 2ª Commissione...

BO, *relatore di maggioranza*. Non era stata approvata.

NOBILI. ... e della quale sono rimasto stupito che il relatore, senatore Bo, non abbia riprese e portate a fondo le conclusioni, preferendo di ignorarle e di sottacerle. Ripeto che, essendosi già approvata la relazione nella parte generale (seduta del 15 dicembre 1949), mancava solo la discussione sugli articoli; ma il primo di essi era stato oggetto della esauriente motivazione da me riferita nelle parti principali...

BO, *relatore di maggioranza*. Non era mai stata approvata.

NOBILI. La verità risulterà dal verbale e del resto si potrà ricostruire. Comunque io ho qui riprodotto tale e quale il testo proposto dal compianto onorevole Bertini. E questo lo dico

perchè non si continui a supporre che l'emendamento che adesso si discute sia lo stesso che l'onorevole Rizzo pretende sia stato già respinto col mio progetto di emendamento generale. Con questo io proponevo bensì all'articolo 1 la revisione per organo giurisdizionale, ma non si trattava più della revisione straordinaria proposta dal Governo, sibbene dell'anticipazione di quella ordinaria che avrebbe dovuto aver luogo, pel Codice vigente, sullo scorcio del 1954. Qui invece, ripeto, si conserva il disegno del progetto originario, perchè l'onorevole Bertini si era tenuto al testo preciso del disegno del Ministro Grassi. Ho riportato nel comma terzo, e non ho nessuna difficoltà a confermarlo, il coefficiente d'aumento stabilito come massimo dalla Commissione in 16 e 8, rispetto ai canoni provenienti da enfiteusi libere, e a quelli provenienti da enfiteusi di terreni ripartiti e provenuti da liquidazione di usi civici. Naturalmente faccio salvo un emendamento che a questo riguardo presentano, spinti da apprezzabile sentimento che considero di pietà, l'onorevole Varriale, l'onorevole Schiavone, l'onorevole Carrara ed altri.

Infine l'ultimo comma dell'emendamento riguarda quelle enfiteusi alla quali, sia sotto il punto di vista giuridico, sia sotto il punto di vista sociale e morale, non si potrebbe comunque estendere la legge. Ricorderete che la Camera rifiutandosi di estendere la legge alle enfiteusi improprie (livelli, albergamenti, lavorecci, colonie parziarie perpetue ecc.) e alla infinita varietà di rendite più o meno fondiarie ma risultanti dai catasti o dalle scritture (decime, censi bollari, conservativi, riservativi, consegnativi, ecc.), deliberò di parlarne in sede di riforma fondiaria. Traendo origine da questa delibera, mi par necessario che, parlando questo disegno genericamente di enfiteusi, abbiano ad escludersi esplicitamente quelle improprie surrichiamate. Del pari dovranno escludersi, pei motivi di merito già da me esposti, pure le enfiteusi costituite anteriormente alla entrata in vigore del Codice civile del 1865 (articolo 29 disposizione transitoria Codice civile 1865) e quelle di origine successiva che siano direttamente condotte da enfiteuti che non godano di altre terre a qualsiasi titolo. La richiesta che comunque la legge non si estenda alle enfiteusi, in qualsiasi tempo costituite, che riguardino coltivatori diretti che non posseggano terreni propri o che non abbiano in godimento altre enfiteusi, è giustificata anzitutto *ex factis et rebus ipsis concludentibus*, e cioè dal fatto che essi, non ritraendo dalla piccola superficie una produzione sufficiente agli stessi bisogni alimentari della famiglia, e non trovandosi quindi in grado di offrirla al mercato, non ritraggono dall'enfiteusi quel maggior volume di moneta che è presupposto della legge e oggetto della bramosia dei vecchi e dei nuovi baroni e degli speculatori agrari. Inoltre è da osservare che, indipendentemente dalle varie leggi che hanno riguardo a queste speciali condizioni dei lavoratori diretti, il disegno di legge, come approvato dalla Camera, contiene già nell'articolo 5 una disposizione che attua il principio e l'esclusione nei riguardi degli enti di bonifica e di distribuzione di terre a coltivatori diretti. Il relatore propone bensì di confermare questo articolo, ma non vede le conseguenze giuridiche e morali alle quali esso impegna. È vero che esso riguarda direttamente gli enti di colonizzazione e di distribuzione di terre a coltivatori diretti, ma è altrettanto vero che il fine del beneficio è quello di favorire i coltivatori diretti, preservandoli dalla incidenza della revisione per riversione degli oneri conseguenti da parte degli enti distributori. Solo un livore di classe spietatamente esercitato in danno dei miseri, può impedire di comprendere questa evidenza solare a coloro che hanno occhi ma, quando non vogliono, non vedono, e hanno orecchi e quando non vogliono non odono. (*Rumori, applausi dalle sinistre*).

Ma ogni uomo di buon senso comprende che a eguale condizione giuridica deve corrispondere eguaglianza di trattamento: *ubi eadem ratio legis, ibi eadem dispositio.*

Confermo pertanto i due emendamenti proposti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore di esprimere il suo parere su questi emendamenti.

BO, *relatore di maggioranza*. Devo anzitutto fare una osservazione per l'esattezza. Quantunque il senatore Nobili abbia già affermato più di una volta che esiste una relazione del

compianto collega Bertini che differisce, nella sostanza, dalla relazione della maggioranza, io devo, per amore di verità, rettificare che in realtà il senatore Bertini aveva soltanto presentato una relazione che era stata appena messa in bozze quando egli fu immaturatamente colpito dalla morte. La Commissione non fu mai investita, perchè non fece a tempo, dell'esame di questa relazione e quindi non esiste nessun vincolo, se pure di un vincolo si potesse parlare perchè comunque la Commissione era arbitra di tornare sulle sue precedenti decisioni.

NOBILI. Quella relazione fu presa in esame nella riunione del 15 dicembre.

BO, *relatore di maggioranza*. Fu soltanto posta all'ordine del giorno.

Secondo punto: per quanto riguarda la proposta di estendere la norma alle cosiddette enfiteusi improprie o a quelle costituite anteriormente alla entrata in vigore del Codice del 1865, la Commissione crede di non poter accettare questa proposta, anzitutto perchè — e a suo tempo, il collega Nobili lo ricorderà, ce ne siamo occupati in Commissione — si è osservato che le cosiddette enfiteusi improprie, che sono poi censi o livelli o altre figure ugualmente di origine antica e di una estensione non bene definita, non meritano il trattamento che meritano i canoni efiteutici. A questo proposito non capirei che il collega Nobili proponesse di far parola delle enfiteusi improprie...

NOBILI. Perchè sia chiaro che siano escluse.

BO, *relatore di maggioranza*. Su questo siamo d'accordo, ma lo abbiamo già detto nella relazione, dove infatti si è espressamente avvertito che quantunque alla Camera si fosse fermata l'attenzione sulla opportunità di estendere gli aumenti alle cosiddette enfiteusi improprie, noi non eravamo di tale opinione. Pertanto non mi sembra che ci sia bisogno di appesantire la legge con una dichiarazione di simile contenuto.

Quanto. poi, all'altra precisazione che le norme non si dovrebbero applicare alle enfiteusi anteriori al Codice del 1865 o agli enfiteuti che non abbiano altre terre, ci sono due cose da replicare. Primo, per le enfiteusi costituite anteriormente al 1865 non si vede la necessità di questo chiarimento, tanto più che per queste enfiteusi i canoni sono più tenui e quindi ragioni di giustizia consigliano, se mai, la revisione del canone tanto più per questi vecchi rapporti. La seconda osservazione è che per le enfiteusi concesse a contadini che non hanno altre terre, la sede più opportuna per regolare la questione non sarebbe in tutti i casi l'articolo 1, ma l'articolo 5 dove, come l'onorevole Nobili ricorderà, la Commissione a suo tempo ha preso in esame, pur respingendolo, un emendamento del medesimo senatore Nobili con cui si escludevano dalla applicazione della legge le enfiteusi condotte da coltivatori diretti.

Pertanto, anche per questi motivi la Commissione non può accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piccioni, Ministro di grazia e giustizia.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo non può accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nobili, per dichiarare se intende mantenere il suo emendamento.

NOBILI. Insisto per la esplicita esclusione della enfiteusi, che la dottrina qualifica impropria e che la Camera stessa ha già accantonato, pur non facendone menzione nella legge. Si tratta di non creare e anzi di evitare equivoci a danno dei disgraziati che dovrebbero sopportarne le conseguenze: i livelli, i lavorecci, le ceppature, gli albergamenti, le colonie parziarie perpetue rientrano nella categoria che ho indicato col nome attribuitole dalla dottrina; ma le sottospecie sono numerose e ciò aggrava la necessità del chiarimento a scanso dei turbamenti che potrebbero derivare dalla oscurità della legge.

Quanto alle enfiteusi di antico diritto, è vero che i canoni, anche perchè si tratta per lo più di piccoli frustoli di terra, possono oggi considerarsi tenui (non fino a confonderli peraltro, come taluno ha fatto, colle regalie, cogli omaggi, colle sudditanze, colle prestazioni angariche); ma bisogna anche ricordare che si tratta di enfiteusi che i legislatori del 1865 (e quegli uomini ebbero la ventura di fondare i principali istituti del nuovo Stato, eramo ve-

ramente giuristi), riconoscendo che lo Stato non deve ingerirsi nei rapporti negoziali che hanno già prodotto diritti quesiti, fecero salve dalle riforme del Codice civile. È stabilito infatti, nell'articolo 29 delle disposizioni transitorie che esse avrebbero seguìta la legge di origine. Quindi anche per questo insisto... (*Commenti e rumori nell'Aula*).

Ho il diritto di parlare e lo rivendico! Che qui faccia ragione il numero e il non aver pietà, è risaputo; abbiate però la tolleranza di attendere a valervene al momento del voto; non pretendete di sopprimere anche la nostra libertà di parola e di giudizio, perchè rimarrete delusi, noi la difenderemo ad oltranza... (*Rumori*).

PRESIDENTE. Onorevole Nobili, lei ha il diritto di parlare e stia tranquillo che questo suo diritto sarà tutelato sempre per lei, come lo sarà per chiunque altro.

Se lei insiste, noi possiamo mettere in votazione tutto il suo articolo sostitutivo, per poi porre eventualmente ai voti l'altro suo emendamento aggiuntivo. Qualora invece lei non insistesse nell'emendamento sostitutivo, potremo votare il primo ed il secondo comma del testo della Commissione, con la modifica che riguarda la misura degli aumenti.

NOBILI. Anzitutto la ringrazio, onorevole Presidente, del riconoscimento del mio buon diritto di esporre; quanto al metodo della votazione, ella ha ben compreso lo spirito dei miei emendamenti e mi rimetto completamente a lei per le semplificazioni formali che sarà possibile adottare.

PRESIDENTE. Informo allora il Senato che al primo comma dell'articolo, nel testo della maggioranza della Commissione, è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Spezzano, Milillo, Fantuzzi, Barontini, Menotti, Ferrari, Reale Eugenio, Bei Adele, Ristori, Montagnani e Palermo, così formulato:

Sostituire le parole: « sedici volte », *con le altre:* « non oltre il doppio ».

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano, per svolgere questo emendamento.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, cercherò di non ripetere gli argomenti della discussione generale per quanto forse ne avrei il diritto perchè, in sede di dichiarazione di voto, si sono fatte anche delle discussioni di natura generale.

In definitiva il mio emendamento mira a negare innanzi tutto l'automatismo, poi la misura dell'aumento.

Comincio col rilevare che da parte del signor Ministro ed anche da parte di qualcuno della maggioranza si è detto che gli argomenti da noi portati contro l'automatismo sono seri. Nella dichiarazione di voto-discorso dell'onorevole Salomone, invece, abbiamo assistito ad un capovolgimento della situazione. L'onorevole Salomone che normalmente è d'accordo con l'onorevole Medici, anzi costituisce con lui un *tandem* ben accordato, oggi ha abbandonato l'onorevole Medici ed ha distrutto il *tandem*.

Invero, mentre un uomo della responsabilità dell'onorevole Medici, presidente dell'Istituto di economia agraria, ha scritto e consacrato nel parere dell'VIII Commissione d'agricoltura che gli enfiteuti in genere sono nella stragrande maggioranza dei coltivatori diretti e che il numero accertato nel censimento non era esatto ed ha indicato tanti motivi (che noi dell'opposizione dobbiamo moltiplicare per cento, perchè sappiamo quanto sia la predisposizione gentile e generosa da parte dello onorevole Medici verso il suo Governo), ed ha ricordato dati pubblicati dall'« Osservatore di Portici », secondo i quali il numero degli enfiteuti è di 110.000 (nella sola Campania), l'onorevole Salomone ha dimenticato ciò ed ha portato delle cifre che ci hanno stupiti. Egli ha detto che l'aumento di sedici volte, in definitiva, era un aumento molto esiguo ed ha aggiunto...

PRESIDENTE. Onorevole Spezzano, io mi trovo in una situazione particolare. Non le tolgo la parola perchè potrebbe essere iniquo, ma vorrei pregarla, assieme ai colleghi dell'altra parte di tener conto che le dichiarazioni di voto sono... semplici dichiarazioni di voto. Non le tolgo la parola, ma comunque la prego di racchiudere in brevi parole — e qui mi rivolgo alla sua discrezione — quello che deve dire e che ormai è stato compreso da tutto il Senato.

SPEZZANO. Onorevole Presidente, aderisco senz'altro al suo invito; quando si parla di equità sono particolarmente sensibile...

Le cifre portate dall'onorevole Salomone non sono esatte, anzi, non rispondono assolutamente alla verità. Ed ancora, di fronte ad una svalutazione di 3 volte, nel 1928-1933, non è stata portata nessuna riduzione a favore dei concessionari.

Perchè dobbiamo portarne una oggi a loro danno ed in questa misura così grave ed elevata?

Ritornerò tra poco sulla misura, intanto fermo la mia attenzione sul concetto dell'automatismo. L'onorevole Gonzales, con garbo tutto particolare, ha ricordato che i casi sono infiniti, ma ha aggiunto che l'identità è molto rara, se non addirittura impossibile. Ora, mi perdoni, onorevole Ministro Piccioni, ma lei, parlando, ha dimostrato di avere un concetto della giustizia che non fa onore ad un Parlamento del 1950. Egli ha portato tra gli altri argomenti questo: poichè i magistrati sono pochi, ricorriamo ad una forma di giustizia sommaria.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho detto questo.

SPEZZANO. La insufficienza dei magistrati non è un argomento che può essere portato a danno degli enfiteuti. Una volta si diceva — ed è una scuola alla quale lei certamente è stato educato — si diceva che, purchè non venga condannato un innocente, restino impuniti magari cento rei; oggi invece per evitare lavoro alla Magistratura, facciamo giustizia sommaria delle molte centinaia di migliaia di enfiteuti. Questa giustizia si chiama decimazione.

Evidentemente, questa giustizia, la decimazione, è cara ad un certo numero di colleghi qui dentro; noi, democratici, la respingiamo sdegnosamente.

La giustizia è proporzione, è diritto di uomo ad uomo, è caso singolo. Non può essere automatica. Una delle conquiste dei tempi nuovi — e certe cose i colleghi senza dubbio le sanno — è stata precisamente la giustizia *ad hominem*, anzichè quella che non tiene conto delle diverse caratteristiche dei singoli casi.

Per quanto riguarda la misura dell'aumento, debbo dire che la proporzione sedici volte è terribilmente esagerata, ed è esagerata perchè oggi l'agricoltura è in crisi, in una crisi che non accenna a diminuire. Quando i fascisti hanno portato l'aumento del 20 per cento si era in periodo di aumento di prezzi; oggi i prezzi sono decrescenti. Gli stessi dati portati dal collega Salomone hanno dimostrato che per il vino e l'olio l'aumento è ormai ridotto al 35 per cento. Se non vogliamo eccessivamente danneggiare gli enfiteuti, non dimentichiamo la equità, e l'equità consiglia che, se aumento deve esserci (e deve esserci purtroppo perchè il vostro numero è una forza contro la quale non possiamo, allo stato delle cose, opporci), non superi il doppio di quello che attualmente è il canone. A questa richiesta credo che i colleghi potrebbero senz'altro aderire.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al Governo, se accettano questo emendamento.

BO, *relatore di maggioranza*. La Commissione non lo accetta.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Spezzano al primo comma dell'articolo 1, tendente a sostituire alle parole: « di sedici volte », le altre: « non oltre il doppio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Anche al secondo comma del testo della Commissione è stato presentato dai senatori Spezzano, Ristori, Allegato, Gavina, Meacci, Platone e Bolognesi un emendamento che consiste nel sostituire le parole: « di otto volte », con le altre: « non oltre il 50 per cento ».

Domando alla Commissione e al Governo se accettano questo emendamento.

BO, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria a questo emendamento.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione questo emendamento proposto dal senatore Spezzano ed altri Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Sempre al secondo comma di questo articolo è stato presentato dai senatori Schiavone, Carrara, Varriale, Guarienti, Toselli e Marconcini un emendamento così formulato:

« Sostituire alla dizione del secondo comma la seguente:

" La misura dell'aumento è di quattro volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Schiavone, per illustrare questo emendamento.

SCHIAVONE. Dirò brevemente le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento.

Tale emendamento ha ragione di essere per la singolarità del rapporto di enfiteusi, costituito a favore di utenti di uso civico ,che è contemplato nel capoverso dell'articolo 1. Si tratta di enfiteusi nascenti da ripartizioni di terre soggette agli usi civici, è un rapporto quindi *sui generis*, se si tiene conto delle ragioni storiche che hanno determinato queste assegnazioni in enfiteusi. Si tratta infatti di terre che formavano una specie di proprietà collettiva, di cui erano soggetti, insieme con l'ente pubblico, anche i singoli, i quali avevano l'azione petitoria e possessoria a difesa del loro diritto.

Non possiamo prescindere da questa origine, quando si tratta di regolare queste particolari enfiteusi. Tale enfiteusi è nata dal fatto che i comuni, per effetto della liquidazione degli usi civici sulle terre che vi erano soggette, sono diventati assegnatari di larghe estensioni, con l'obbligo di ripartirle a titolo di enfiteusi

Ora, il punto su cui deve orientarsi il nostro ragionamento in ordine a tale situazione è il seguente: questi enfiteuti, in base all'origine del loro rapporto, avevano già dei diritti come singoli, sulle terre in questione, se erano perfino ammessi a difenderli, come ho detto, con l'azione petitoria e con l'azione possessoria. Occorre quindi convenire che essi, come enfiteuti, hanno un diritto che è in parte a titolo originario e in parte a titolo derivativo. Ciò dovrebbe indurre a non gravare la mano su costoro in quanto non vi è contrapposizione vera e propria fra concedente ed enfiteuta; poichè l'enfiteuta è, in un certo senso, anche concedente.

Tali ragioni hanno indubbiamente influito per far ridurre la misura dell'aumento del canone da 16 a 8. Ma altre ragioni inducono ad ulteriore diminuzione. Gli assegnatari, a titolo di enfiteusi di queste terre hanno infatti, oltre l'obbligo comune delle migliorie, anche quello di attenersi alle condizioni del piano di sistemazione fondiaria a cui è legata la ripartizione e attribuzione delle singole unità fondiarie. Questo obbligo induce, a maggior ragione, a non gravare la mano su essi. Perciò mi sembra giusta la proposta del senatore Carrara, che ho voluto fare mia, e cioè che si arrivi ad una misura di 4 volte, anzichè di 8, per l'aumento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio parere sull'emendamento presentato dal senatore Schiavone ed altri.

AZARA, *Presidente della Commissione.* Poichè il Senato ha respinto proprio testè un emendamento proposto dal senatore Spezzano, fondato sugli stessi argomenti su cui è fondato questo del senatore Schiavone ed altri colleghi del centro, la Commissione è contraria anche a questo emendamento.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia.* Sono anch'io contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Schiavone di cui è già stato dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1, nel testo della Commissione e già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora il comma aggiuntivo proposto dal senatore Nobili, riguardante le cosiddette enfi-

teusi improprie, del quale è già stato dato lettura.

Domando alla Commissione ed al Governo se accettano questo emendamento aggiuntivo.

BO, *relatore di maggioranza*. La Commissione non lo accetta.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo non lo accetta.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Nobili se insiste nel suo emendamento.

NOBILI. Dichiaro di ritirare questo emendamento insieme a tutti gli altri emendamenti da me presentati agli articoli seguenti.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La variazione del canone disposta dall'articolo precedente assorbe gli aumenti dipendenti dall'applicazione degli articoli 962 del Codice civile, 144 e 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie di detto Codice; ed è considerata come prima revisione ai sensi del citato articolo 144.

La successiva revisione, in base all'articolo 962 del Codice civile, potrà essere richiesta dal concedente dopo il decorso di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, e dall'enfiteuta anche prima di tale termine.

Al primo comma dell'articolo 2 il senatore Lepore propone di aggiungere, dopo la parola: « assorbe », le altre: « e solamente se li supera ».

Ha facoltà di parlare il senatore Lepore, per svolgere il suo emendamento.

LEPORE. Onorevoli colleghi, non vi spaventate. Dirò le ragioni della mia proposta in maniera brevissima e sintetica nella speranza di vederla accolta da tutte le parti del Senato.

Ritengo, infatti, che si possa discutere di questa legge nel suo complesso, valutare se sia opportuna o meno, se sia inopportuna del tutto o superflua — come è mio avviso sulla base di una norma positiva esistente nella nostra legislazione e che, prima o poi, avrebbe trovato, da parte della Magistratura, la sua naturale applicazione se non fosse sorta la idea di un intervento legislativo —; si può contrastare se sia il caso di mitigare o meno gli effetti di quella svalutazione monetaria per la quale è sorta l'istanza legislativa, ma non credo che vi possa essere alcuno, tra voi, che abbia senso di responsabilità politica e senso giuridico, che possa dissentire da me e non consentire nell'opportunità del mio emendamento, giunti, come siamo, alla conclusione della necessità della presente legge.

Tale emendamento, premessa la necessità di un sollievo alla sperequazione evidente ed in atto, tende ad evitare che si addivenga non solo a negarlo per talune enfiteusi, ma che si giunga a mortificare integralmente diritti acquisiti, cosa cui si arriverebbe, senza l'aggiunta dell'inciso da me formulato, a chiarimento e completamento dell'articolo 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati e mantenuto dalla Commissione.

Mi spiego subito. Nel Codice vigente, come è noto, quale temperamento alla drastica soppressione stabilita con l'articolo 965 per le enfiteusi costituite anteriormente al primo nostro Codice civile, ebbe ad autorizzarsi l'aggiunta al canone della trentesima parte del laudemio, se dovuto.

Con la dizione dell'articolo 2, senza la specificazione da me indicata o di quella qualsiasi altra possa trovarsi più precisa e completa, si verrebbe ad abolire il contenuto di tale temperamento che fu ritenuto abusivo perchè fondato sulla concezione fascista dell'intervento dello Stato nelle convenzioni private, concezione che noi tutti d'accordo abbiamo sempre deprecato.

Ad un abuso dell'epoca si aggiungerebbe altro e più grave abuso. Sarebbe meglio quindi non aumentare i canoni derivanti da enfiteusi per le quali v'è stata o vi sarà l'applicazione della norma contenuta nell'articolo 145 delle disposizioni di attuazione piuttosto che consentire che l'attuale aumento assorba e distrugga anche quello per il consolidamento del laudemio.

Sarebbe per davvero il colmo; sia perchè il consolidamento del laudemio non va confuso con un aumento del canone o con la revisione,

e sia perchè, quasi certamente, non vi sarebbe un aumento, ma una diminuzione; e sia perchè la norma dell'articolo 2, per tali enfiteusi, assurgerebbe ad una odiosa imposizione interventrice da parte dello Stato nei rapporti privati ed eluderebbe non solo lo scopo, ma anche lo spirito di questa legge che, oltre ad un fine di giustizia e di equità, ha anche indirettamente quello di mantenere vivo e vitale l'istituto enfiteutico che, rispondendo ad una necessità di carattere generale, ha, attraverso il tempo, sempre resistito ad ogni compressione e mortificazione vivendo fianco di vita propria fuori ed al di sopra delle norme codificate.

Con la dizione dell'articolo 2 proposta dalla Camera dei deputati e sostenuta dalla nostra Commissione senatoriale si verrebbe a compiere qualche cosa di più di una espropriazione e cioè una vera e propria spoliazione; ed è bene che ciò non accada e che questa legge non vada oltre il fine che si è proposto.

Su ciò non vi può essere dubbio di sorta. Badate che, in questo senso, onorevoli colleghi, dovremmo essere d'accordo tutti, specie coloro che hanno combattuto questa legge assumendo che essa è fatta a favore dei ricchi, perchè, per lo più, le enfiteusi antecedenti al 1865 investono beni tenuti in utile dominio da vecchie famiglie gentilizie, da grandi possidenti ed agrari, e di diretto dominio di enti ospedalieri, opere pie, di beneficenza, asili infantili, organismi di assistenza, ospizi di mendicità, E C.A. e similari i quali, dall'articolo 2, vedrebbero depauperati i loro cespiti con evidente locupletazione da parte di coloro che ne sarebbero i reddenti.

Approvando il mio emendamento si eviterà di commettere un grave errore giuridico ed un abuso non solo, ma si farà opera di tutela nell'interesse di enti a grande finalità sociali.

Si farà opera di giustizia e di bene oltre che saggia applicazione di norme di diritto e di princìpi generali che non possono, con leggerezza, essere conculcati.

Credo e mi auguro perciò che il Senato, con quella comprensione e con quella saggezza che gli è propria e nessuno può negare, vorrà accogliere il mio emendamento che ha una finalità di ordine giuridico, sociale e morale superiore ed è fatto nell'esclusivo interesse del bene del Paese e del popolo italiano. *(Applausi dal centro).*

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

BO, *relatore di maggioranza.* La Commissione accoglie la proposta del collega Lepore, per quanto a rigor di termini debba osservare che è sottinteso che in tanto la variazione assorbe gli aumenti anteriori, in quanto li supera. Comunque, nessuna difficoltà ad accettare la proposta. Però, per la migliore formulazione del testo, la Commissione propone di non aggiungere l'inciso « e solamente se li supera », ma soltanto le parole « se li supera » dopo la parola « assorbe ».

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo parere sull'emendamento

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia.* Sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Lepore, modificato dalla Commissione, per cui all'articolo 2, primo comma. dopo la parola « assorbe », si aggiungono le altre « se li supera ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 2 con l'aggiunta testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati conclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con atto formale fra le parti, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione l'aumento del canone in conformità dell'articolo 1.

Qualora il canone enfiteutico consista in prodotti naturali, la somma da capitalizzare ai fini dell'affrancazione si determina nella media dei valori di tali prodotti durante il decennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

Gli emendamenti proposti dal senatore Nobili a questo articolo sono stati ritirati. Il senatore Spezzano però ha fatto suo l'emendamento Nobili soppressivo del primo comma.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spezzano per svolgere questo emendamento soppressivo.

SPEZZANO. Dei sei articoli che compongono questo disegno di legge innegabilmente il più rivoluzionario è l'articolo 3, ed io vorrei dire ai colleghi dell'altra parte di andare cauti e di essere prudenti. Non è facile dire se sia più dannoso per loro o per noi accogliere una norma di questa gravità, una norma che può influire, anzi influirà certamente, in modo negativo, in tutto il sistema del nostro diritto. Il Ministro di grazia e giustizia si è un po' stupito del nostro atteggiamento. E ci rimprovera di non essere rivoluzionari e di diventare conservatori del diritto borghese. Ebbene, onorevole Ministro, noi siamo qui non per fare delle opposizioni sterili. Noi difendiamo tutto quanto è utile alle classi lavoratrici per le quali voi avete creato lo spiritoso neologismo della proprietarizzazione.

In definitiva, con questo articolo 3 negate — e non si tratta di fare sfoggio di dottrina — princìpi basilari del nostro Codice e negate gli effetti della domanda giudiziale, concetti che ho già svolto ampiamente e che non ripeto. Nè risolvere le cose la scappatoia, suggerita da Salomone, di dar diritto al concessionario di abbandonare la domanda di affrancazione. La scappatoia, così assurda e così antigiuridica, dimostra anzi l'infondatezza dell'articolo 3 il quale, in definitiva, sancisce che coloro che hanno presentato la domanda di affrancazione, semplicemente perchè i concedenti hanno abilmente e maliziosamente insabbiato la procedura, debbono subire le conseguenze di questa legge. Si premia così il più furbo dei concedenti. Il concedente, invece, che onestamente non si è opposto all'affrancazione, cioè il concedente non malizioso e non furbo, non beneficia di questa legge. Vi è il giudicato che non può essere distrutto. Per premiare il malizioso, scaltro, furbo, ricco concedente, neghiamo ogni efficacia alla domanda giudiziale proposta da quel povero tapino di enfiteuta che per la altrui malizia ha avuto ritardato il procedimento di affrancazione.

Stando così le cose, ritengo che questo articolo 3, sia per non creare una grave falla nel nostro sistema giuridico, sia per evitare l'ingiustizia di premiare il più furbo dei concedenti, possa essere cancellato.

Ripeto, la norma è più pericolosa per voi che per noi; badate, noi profitteremo di questo disegno di legge, ve lo diciamo apertamente. Presenteremo dei disegni di legge per provvedimenti analoghi su istituti analoghi ed allora mi ricorderò degli impegni assunti dall'onorevole Rizzo e dall'onorevole Bo, di non opporsi a provvedimenti del genere. Vi metteremo alla prova.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione il suo parere.

BO, *relatore di maggioranza*. Dichiaro che la Commissione insiste nella proposta di approvare l'articolo 3 nel proprio testo. Mi dispenso dal ripetere tutti i motivi che sono stati detti e che conservano il loro valore; vorrei soltanto osservare, e non solo per spirito di polemica, all'onorevole Spezzano, che, se veramente l'opposizione manterrà la parola, presentando una serie di provvedimenti analoghi a quello sull'enfiteusi, allora vorrà dire in definitiva che questo provvedimento che voi bollate come iniquo, come assurdo, e come antiproletario non è nè tanto iniquo nè tanto assurdo nè tanto antiproletario. (*Approvazioni dal centro*).

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo parere.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Spezzano all'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge si applica anche agli enti in confronto dei quali fu con decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 671, sospeso tempo-

raneamente fino al 31 dicembre 1948 l'esercizio del diritto di affrancazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 5.

La presente legge non si applica alle enfiteusi concesse ad enti di colonizzazione aventi per scopo la bonifica e la distribuzione dei fondi a coltivatori diretti.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Spezzano, Musolino, Trojano, Montagnani, Boccassi, Ferrari e Gervasi il seguente emendameno: Sostituire le parole: « enti di colonizzazione aventi per scopo la bonifica e la distribuzione dei fondi » con le altre: « enti per la colonizzazione e formazione della proprietà contadina ».

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano.

SPEZZANO. Signor Presidente, perlomeno nei corridoi, molti colleghi della maggioranza si sono espressi favorevolmente ai coltivatori diretti. Del resto la cosa non è nuova: anche alla Camera dei deputati, molti deputati della Democrazia cristiana hanno votato a favore dei coltivatori diretti. Ritengo che, data l'ora tarda, sarebbe il caso, se ella ne conviene, di rinviare la discussione di questo articolo 5-*bis* che dovrebbe essere discusso con maggior calma e con maggior serenità. Mi pare infatti che, dopo aver discusso per quattro ore e mezzo con quella agitazione con cui abbiamo discusso non sia proprio il momento migliore per avvicinare i colleghi dell'altra parte al fine di trovare una via di componimento sull'emendamento aggiuntivo da me presentato.

Anche per questo, dunque, mi permetterei di insistere sulla mia proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza.

BO, *relatore di maggioranza*. Non mi pare che c'entri il fatto che una parte di noi o tutti, per avventura, possiamo essere favorevoli o no ai coltivatori diretti, con la proposta, propugnata dal senatore Spezzano, di modificare l'articolo 5. In Commissione un emendamento analogo era stato proposto dal collega Nobili ed è stato respinto per una serie di considerazioni di diverso genere; tra l'altro, quella che, giuridicamente, la figura del coltivatore diretto non è ben definita. Comunque, la Commissione insiste nell'idea che non si debba accettare questa proposta e che quindi non si debba modificare l'articolo 5. Non accetta, pertanto, neanche la proposta di un eventuale rinvio per discutere ulteriormente l'emendamento.

PRESIDENTE. Rimangono da discutere soltanto altri due articoli del disegno di legge, e d'altra parte i senatori sono impegnati domani mattina nei lavori delle Commissioni; vorrei pregare il senatore Spezzano di svolgere senz'altro il suo emendamento.

SPEZZANO. Dovendo senz'altro prendere la parola, cercherò di essere breve, limitandomi agli elementi essenziali. (*Interruzione del senatore Cappa*). Auguro al senatore Cappa che non si trovi nella posizione nella quale noi siamo, di avere cioè di fronte un muro che non si può scalare perchè formato da persone che non vogliono sentire argomenti e ragioni, ligi come sono agli ordini che vengono loro impartiti. (*Rumori, interruzioni dal centro*).

Io ho proposto un emendamento all'articolo 5 e poichè riguarda semplicemente la forma, e non interessi di classe, ritengo che la mia modifica possa essere approvata. In definitiva nell'articolo 5 si dice: « La presente legge non si applica alle enfiteusi concesse ad enti di colonizzazione aventi per scopo la bonifica e la distribuzione dei fondi a coltivatori diretti ». È una espressione questa quanto altra mai non tecnica. Poco fa si disse che non si ha una concezione giuridica perfetta del coltivatore diretto, ed intanto di coltivatori diretti si parla in questo articolo. Ma vi è di peggio! Qui si parla di enti di colonizzazione che hanno per scopo la bonifica e la distribuzione dei fondi ai coltivatori diretti. Nella nostra legislazione, anche in questa del dopo guerra, l'espressione « coltivatori diretti » ha assunto ormai un carattere preciso e chiaro, ma manca una determinazione di « enti di colonizzazione che abbiano per scopo la bonifica e la distribuzione dei fondi ». Io vorrei domandare ai colleghi se ritengono che sia un termine tecnico quello « della distribuzione dei fondi ». Noi abbiamo usato, in tutte le leggi che abbiamo discusso, compresa

la legge per la Sila, altre espressioni. Questa espressione banale e dialettale « distribuzione di fondi » è la prima volta che trova ingresso nella nostra legislazione.

L'emendamento che io ho proposto, pur lasciando ferma la sostanza, modifica la forma e mi pare che la modifichi in meglio. Ritengo pertanto che questo principio che non lede nessun interesse materiale debba essere accolto.

Quanto meno, difenderemo la nostra lingua!

Debbo rilevare, poi, che non vedo il motivo per cui la maggioranza accetta di esonerare dall'aumento gli enti di bonifica e di colonizzazione che hanno come scopo la formazione della piccola proprietà da assegnare ai coltivatori diretti, mentre si oppose ad estendere l'esenzione ai coltivatori diretti. È una contraddizione in termini. Quando si afferma il principio di esentare quegli enti che debbono formare la piccola proprietà contadina non vi sono motivi per non esentare anche la proprietà contadina esistente. Non vedo, cioè, il perchè noi dobbiamo creare nei riguardi della proprietà contadina due pesi e due misure, un peso ed una misura per la proprietà contadina che deve ancora formarsi dagli enti di colonizzazione ed un'altra per la proprietà contadina che si è formata senza aiuto di enti. O che forse è un torto per gli enfiteuti se quando vennero promulgate le leggi del 1862, 1865, 1906, gli enti di bonifica o di colonizzazione non esistevano? Non esagerate, colleghi, accettate l'emendamento propostovi.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

BO, *relatore di maggioranza*. Dichiaro che la Commissione non accoglie l'emendamento del senatore Spezzano: e non debbo aggiungere altro.

SPEZZANO. Badi, onorevole relatore, che non c'è un ente di colonizzazione che abbia per scopo la bonifica o la distribuzione dei fondi ai contadini. Cio glielo dico per quella modesta esperienza che ho in materia di legislazione agraria.

BO, *relatore di maggioranza*. Salvo che il Governo non sia di diverso avviso, a noi non pare che valga la pena di modificare il testo della Commissione.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo non accoglie la modificazione proposta dal senatore Spezzano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore Spezzano di cui ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Raia, Genco, Borromeo, Bosco Lucarelli, Lanzara, Focaccia, Baracco e Bosco propongono che si aggiunga all'articolo 5, dopo le parole « coltivatori diretti » le altre « a meno che la concessione non sia stata fatta da enti pubblici ».

Il senatore Raja ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RAJA. Propongo al Senato l'approvazione di questo mio emendamento aggiuntivo, che non ha bisogno certo di illustrazione alcuna. La preoccupazione che da questa concessione di adeguamento di canoni venissero esclusi gli enti pubblici, mi ha indotto a presentare l'emendamento. Bisogna ricordare che, principalmente nel Mezzogiorno d'Italia e credo anche in altre regioni d'Italia, molti comuni e molti enti morali fondano i loro bilanci su queste entrate rappresentate da enfiteusi. Non credo pertanto che questa esclusione possa essere consumata arrecando un danno non indifferente ai bilanci già stremati di questi enti, solo per favorire il vantaggio dei pochi.

Considero l'approvazione di questo emendamento come un atto di dovuta protezione agli enti pubblici, che rappresentano gli interessi di collettività; e che non possono essere comunque turbati dalla prevalenza degli interessi dei singoli.

BO, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO, *relatore di maggioranza*. La Commissione concorda nella sostanza con la proposta del collega Raja. Personalmente esprimo soltanto un dubbio, quello se non sia più esatto anzichè parlare di « enti pubblici », parlare di « enti indicati nell'articolo precedente », che sarebbe l'articolo 4, perchè l'espressione mi sembra più comprensiva di quella « enti pubblici ».

RAJA. Concordo con questa dizione.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dichiaro di accettare questo emendamento.

BO, *relatore di maggioranza*. La Commissione propone inoltre di correggere le parole « a meno che » con le altre « salvo che ». L'emendamento risulta quindi così formulato: « Salvo che la concessione sia stata fatta dagli enti indicati nell'articolo precedente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Raja nel testo modificato dalla Commissione ed accettato dal proponente e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso con la modifica testè approvata. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Gli stessi senatori Spezzano, Musolino, Troiano, Montagnani, Pellegrini, Gervasi e Ferrari, propongono un nuovo articolo 5-*bis* del seguente tenore:

« La presente legge non si applica agli enfiteuti coltivatori diretti ».

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. È il caso, signor Presidente, di rifarci un poco alle cifre, pur avendole già discusse. Il collega Bo, il collega Salomone ed altri, compreso l'onorevole Ministro, hanno detto che era un *cliché* abusato quello del povero enfiteuta, che l'enfiteuta non era sempre nè un piccolo agricoltore, nè un contadino, che vi erano dei casi in cui l'enfiteuta era un ricco. È stato citato il caso di un enfiteuta napoletano con una superficie che supera o raggiunge i 500 ettari. La cosa mi giunge nuova, ma non ho nessun motivo di dubitare della verità dell'asserzione. Se volessi mettere in contrasto questi colleghi con il collega professore Medici, direi che questi ci ha detto che, invece, specie nel napoletano le enfiteusi nella loro grande maggioranza non hanno una superficie superiore ai cinque ettari.

Comprendo benissimo, la stanchezza dei colleghi, ma comprendo d'altro canto il mio dovere, ed il mio dovere intendo adempierlo con scrupolo e serenità. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Spezzano, lei ha ragione e prego i senatori di ascoltare.

SPEZZANO. Di fingere di ascoltare, signor Presidente, o di allontanarsi. È la stessa cosa, tanto so che parlo a vuoto. (*Commenti*).

Ed allora, se è vero che vi sono delle enfiteusi, delle quali sono titolari proprietari assenteisti, se è vero che vi sono delle enfiteusi per superficie così vaste, se è vero, dunque, che gli argomenti giustificativi per questo disegno di legge vanno trovati, così come è stato detto da parecchi oratori della maggioranza, nel fatto che vi sono enfiteuti ricchi ed assenteisti, non andiamo incontro ai colleghi. Proponiamo, cioè, ai colleghi dell'altra parte, i quali dicono di essere per la piccola proprietà, i quali hanno preso come proprio emblema e come propria bandiera non soltanto la difesa e la tutela della piccola proprietà ma per giunta la creazione di nuova proprietà contadina: aumentate pure 16 volte, così come avete già stabilito, i canoni nei riguardi di coloro che non sono coltivatori diretti, ma escludete dall'aumento i coltivatori diretti. E, dicendovi questo, non ci rifacciamo più ai motivi di diritto che abbiamo già svolto e sostenuto, per la illegittimità del disegno di legge, ma invochiamo altri princìpi. Invochiamo quei princìpi che voi sostenete a favore della piccola proprietà. Vi ricordiamo che l'enfiteusi non è stata mai scopo a se stessa; che non è scopo a se stessa nemmeno oggi; che in definitiva, è una tappa del lavoro verso la proprietà piena; è una tappa dei lavoratori per conquistare quella piccola proprietà che voi a parole vorreste loro dare. L'enfiteusi ha sempre mirato ad unire il dominio diretto al dominio utile.

Ora, badate, che un aumento di 16 volte del canone, in questo speciale momento, di crisi dell'agricoltura, crisi che non accenna a diminuire, ma se mai ad aumentare (ed aumenta; lo vediamo ogni giorno) è pericoloso. Più il canone è alto e tanto minore è la possibilità o facilità di affrancare l'enfiteusi, e quindi tanto minore è la possibilità di formare la piccola proprietà, per la quale in ogni occasione e il Governo, e coloro che fanno eco al Governo, dicono di essere non solo favorevoli, ma entusiasti.

Si creerebbe dunque un ostacolo alla formazione della piccola proprietà. E sarebbe più grave, per i piccolissimi coltivatori diretti, per coloro che sono più poveri degli altri. Perchè, non dimentichiamo che le enfiteusi create in forza della legge del 1862, o di quella del 1906, erano molte, ma molte di più di quelle che non siano oggi. Questo è avvenuto per l'affrancazione, cioè per la unione del dominio utile a quello diretto.

E a questo punto, dovete domandarvi con serenità: chi non ha affrancato?

Non hanno affrancato innanzi tutto coloro che hanno avuto paura della scomunica. È innegabile invero, e nessuno di voi lo vorrà negare, che, in ogni tempo, alcuni enti hanno minacciato la scomunica per coloro che affrancavano il canone enfiteutico.

DE LUCA. Ma di quale scomunica parla?

SPEZZANO. Mi stupisce che il collega De Luca, che milita nelle file della Democrazia cristiana, abbia una cultura molto più modesta della mia in cose nelle quali io mi ritengo completamente analfabeta. La scomunica ecclesiastica per l'enfiteusi è stata comunicata non una, ma ripetute volte, ed è stata fatta dall'alto, come è stata fatta da vescovi e da parroci. Dunque, un certo numero non ha affrancato per la paura della condanna celeste. Ma lasciamo questi, i quali, probabilmente potrebbero continuare ad avere paura anche oggi.

Gli altri, che non hanno affrancato, non l'anno fatto esclusivamente perchè, anche nei momenti a loro favorevoli, anche quando è venuta la svalutazione della moneta, nell'altro dopoguerra, dal 1940 al 1945, non hanno trovato quelle poche migliaia di lire necessarie per la affrancazione del canone. Questa legge, dunque, oggi chi colpirebbe? È facile rispondere: i deboli, cioè coloro che, pur avendo avuto una enfiteusi, non sono riusciti una sola volta ad avere le poche migliaia di lire necessarie per l'affrancazione e quelle altre necessarie per la procedura relativa, che, come i colleghi sanno, è lunga, pesante e dispendiosa.

Dunque, si colpirebbero i più deboli, e una giustizia che si accanisce contro i deboli non è giustizia ma prepotenza, condannevole come tutte le prepotenze che colpiscono colui che non ha la possibilità di difendersi.

Dunque, tre argomenti basilari a favore dei coltivatori diretti: prima di tutto, l'orientamento politico governativo; secondo l'orientamento legislativo di questi ultimi anni che mira a formare la piccola proprietà. Ma non dimentichiamo e non dimenticatelo in modo più specifico voi, colleghi del meridione, che alcune enfiteusi, alla stregua di talune leggi, non sono state concesse con la facoltà di poter affrancare il canone quando meglio pareva e piaceva agli enfiteuti. Vi sono delle enfiteusi perpetue; specie nella Campania e nella Lucania, per le quali non si può procedere all'affrancazione se non dopo che siano passati 50 anni dal giorno in cui l'enfiteusi stessa si è costituita. E allora non vedete a quale assurdo andate incontro? Pensate a quel contadino, il quale ha preso l'enfiteusi con la certezza matematica dei propri doveri e pesi, con la consapevolezza che prima di un certo periodo non poteva affrancare il canone mentre, per questa disposizione, permane il divieto dell'affrancazione, ma il pagamento del canone viene aumentato niente di meno che di sedici volte.

Anche questo è un elemento di ingiustizia. In fine, perchè dimenticare che in ogni circostanza avete elevato alle stelle questi coltivatori diretti? Perchè dimenticare che la nostra politica di questi ultimi anni ha avuto per lo meno a parole un orientamento preciso a favore della proprietà contadina? Io non ritengo che tutto questo vogliate dimenticare approvando questa legge. Ma se lo dimenticate, o colleghi, noi vi diciamo apertamente che questa legge sarà valsa a far cadere le vostre maschere e a dimostrare dove sono i veri difensori dei coltivatori diretti e dei contadini. Detto questo, ho adempiuto con coscienza il mio dovere, mi auguro che possiate adempiere al vostro con la stessa serenità ed obiettività. (*Approvazioni da sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bo, relatore di maggioranza.

BO, *relatore di maggioranza*. Parlerò molto brevemente. Ci duole, ma anche questa volta non possiamo essere d'accordo con l'onorevole Spezzano Non ci eravamo dissimulati che potevano esserci apparentemente delle ragioni valide per accettare la proposta già fatta in

Commissione, ma, tutto ben considerato, tali ragioni ci sono parse non sufficienti per introdurre una deroga a favore dei coltivatori diretti. Vorrei notare solo, senza ripetere cose già dette e ripetute, due cose: la prima è che non dobbiamo dimenticare mai che questa legge avrà un doppio effetto, la revisione dei canoni e l'affrancazione. Ora se a primo aspetto, e quantunque illusoriamente, può apparire eccessivo l'aumento di 16 volte del canone, per il piccolo coltivatore diretto, l'osservazione sarebbe anche accettabile fino a che ci si dovesse occupare soltanto del pagamento periodico del canone. Ma siccome sulla base del canone si deve determinare il prezzo della affrancazione non siamo però d'accordo: infatti, tenendo ferma la attuale misura dei canoni sarebbe iniquo permettere al coltivatore diretto di riscattare il fondo enfiteutico e di diventarne proprietario col pagamento di una somma corrispondente alla capitalizzazione di un canone non aumentato e quindi sempre irrisorio.

Voce dalla sinistra. Così vi difendete!

BO, *relatore di maggioranza.* Prima di tutto — lo abbiamo già osservato prima — questa categoria dei coltivatori diretti non è così omogenea come molti di voi credono ed affermano; bisognerebbe quindi fare molte distinzioni caso per caso.

SPEZZANO. Fate in modo di esonerare una sola categoria.

BO, *relatore di maggioranza.* Insomma, onorevole Spezzano, si tratta di sapere se sia vero o no quello che anche oggi è stato affermato dal senatore Salomone: che, cioè, mentre da una parte l'enfiteuta paga una somma in denaro, dall'altra parte riscuote i prodotti del fondo. Ora, non ci venite a ripetere che c'è la crisi dell'agricoltura con la relativa flessione dei prezzi, perchè c'è effettivamente una tendenza al ribasso, ma tutti sappiamo — e mi appello in proposito ai colleghi più competenti di me — che questa tendenza alla diminuzione si riscontra solo per i prezzi all'ingrosso e non anche per quelli al minuto; il che significa che in pratica il coltivatore diretto non è così danneggiato come si asserisce... (*Vivaci commenti all'estrema sinistra*).

PELLEGRINI. Vada a vedere quello che fanno i contadini!

BO, *relatore di maggioranza.* Lasciamo andare: sono cose queste di poca importanza.

Voi tutti sapete meglio di me che questa diminuzione di prezzi non è così grave come si afferma. (*Commenti dalla sinistra*). D'altra parte noi abbiamo abbassato l'aumento a 16 volte, il che non è veramente troppo.

Resta poi la considerazione che per noi è decisiva quella dell'affrancazione. Se voi consentite al coltivatore diretto di affrancare il fondo in base ad un canone non aumentato, gli permettete di acquistare la proprietà a condizioni veramente inique. A questo proposito diceva bene oggi il Ministro guardasigilli che il Governo persegue la maggiore diffusione possibile della piccola proprietà, ma che ciò non significa che la piccola proprietà debba essere instaurata al prezzo di ingiustizie e cioè sulla base di una spoliazione bella e buona.

Noi non possiamo permettere quindi che il coltivatore diretto si arricchisca col pagamento di un prezzo d'affrancazione addirittura irrisorio.

L'ultima osservazione che vorrei fare al senatore Spezzano è che non è assolutamente possibile che l'affrancazione sia ancora non esercitabile per un periodo, poniamo, di 99 anni, perchè c'è nel Codice civile attuale, al secondo comma dell'articolo 971, una disposizione secondo cui qualunque cosa sia stata convenuta tra le parti circa il termine per la affrancazione, questo termine non può eccedere i quarant'anni: quindi l'affrancazione è sempre possibile.

Per questi motivi la Commissione non accoglie l'emendamento del senatore Spezzano.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo non può accettare, per le ragioni esposte dal relatore, l'emendamento proposto dal senatore Spezzano.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Spezzano così formulato: « Articolo 5-*bis*. La presente legge non si applica agli enfiteuti coltivatori diretti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Poichè la Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo 6 del testo ministeriale, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Per lo svolgimento di una interpellanza.

MENOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENOTTI. Approfitto della presenza dell'onorevole Sottosegretario per l'interno per chiedere quando il Ministro è disposto a rispondere all'interpellanza da me presentata per l'eccidio di Porto Mantovano.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Menotti, verrei ripetere la preghiera che ho fatta ieri sera di non insistere sul carattere di urgenza della sua interpellanza. Io comprendo l'importanza che essa può avere sotto un certo riflesso per la vostra parte, ma debbo ricordare che mercoledì si è discusso davanti alla Camera in sede di interrogazione di questi fatti, nè il Governo potrebbe fare a meno di ripetere le stesse comunicazioni.

Come l'onorevole Menotti ben conosce, ora tutta l'inchiesta è in mano all'autorità giudiziaria e quindi dobbiamo lasciare che essa possa svolgere serenamente le proprie indagini; dopo di che l'interpellanza potrà essere discussa. Potrei suggerire, in via subordinata, una discussione in sede di bilancio dell'interno. Il Governo sarà comunque in grado di rispondere subito dopo esaurita quella discussione e quando sarà venuto in possesso di tutti gli elementi; quindi prego l'onorevole interpellante di consentire a tale rinvio.

MENOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENOTTI. Io insisto perchè l'interpellanza sull'eccidio di Porto Mantovano venga discussa subito. La risposta del Sottosegretario all'onorevole Dugoni alla Camera dei deputati è stata data in un momento in cui l'onorevole Dugoni non aveva informazioni complete, nè le aveva l'onorevole Sottosegretario. Sono passati da allora diversi giorni ed io sono in possesso di elementi più completi per trattare la questione davanti al Senato. Non è d'altra parte una buona soluzione suggerire di discutere l'interpellanza in sede di bilancio degli interni perchè non è detto che l'interpellante debba intervenire in quella discussione. Nè vorrei che l'interpellanza fosse discussa dopo la discussione del bilancio degli interni perchè non vi è nessuna connessione fra l'interpellanza e quel bilancio. Inoltre l'interpellanza è stata pubblicata e il pubblico mantovano attende la sua discussione. La lotta è in corso. Vi è una situazione seria. Vorrei pertanto che il Governo non insistesse nella sua posizione. È utile che questa interpellanza venga svolta dando ad essa il carattere di discussione volta a stigmatizzare l'opera dei manutengoli fascisti. In ogni caso è mio diritto ed insisto perchè sia discussa e al più presto possibile; io desidero, come ho già detto ieri sera, partire questa settimana, dopo aver discusso l'interpellanza.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il rappresentante del Governo di far presente al Ministro questa particolare situazione, cioè che il senatore interpellante è in condizioni di portare degli altri elementi, e di cercare quindi la possibilità di svolgere la interpellanza perchè, se l'onorevole Menotti insiste a svolgerla, il Presidente non potrebbe che interpellare il Senato e porre all'ordine del giorno l'interpellanza stessa. Senza arrivare a questo, io prego il rappresentante del Governo di vedere se non sia possibile fissare la seduta in cui l'interpellanza possa essere svolta.

VOCCOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOCCOLI. Faccio presente che da oltre dieci giorni ho presentato una interpellanza con richiesta di procedura di urgenza su fatti avvenuti a Taranto, e vedo che non è stata ancora messa all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prego il Sottosegretario per l'interno di riferire al Ministro interessato perchè anche per questa interpellanza si trovi modo di procedere ad un rapido svolgimento.

Annunzio di una interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno, per conoscere: 1) quale sia la consistenza effettiva delle notizie che circolano, insistenti e precise, sulla stampa nazionale, in ordine al programma e alla attività della Associazione Pionieri d'Italia; 2) qualora le notizie risultino vere, se non ritengano di dover procedere a' sensi di legge, per reprimere l'attività dell'Associazione, contraria alle norme della morale e del costume del Paese ed offensive della fede religiosa del popolo italiano (229).

DE LUCA, TOMÈ, GERINI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *segretario:*

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga indispensabile ed urgente revocare la circolare del Direttore generale delle ferrovie la quale dispone che vengano sfrattati dalle case dei ferrovieri i pensionati e le loro vedove, circolare che va risolvendosi in una vera, anche se involontaria, istigazione a quei suicidi di cui, in questi giorni e proprio in conseguenza di tali sfratti, si sono già verificati alcuni tragici episodi (1233).

BERLINGUER.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se sia a conoscenza delle condizioni di disagio in cui sono venuti a trovarsi i pescatori e gli armatori di pescherecci in conseguenza della consentita larga importazione di pesce salato dai paesi esteri (1237).

ROMANO Antonio.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno, per avere notizie dei lavori della Commissione per la legge speciale per Roma.

Se non credano che l'esperienza dolorosa nei confronti di interessi nazionali ed umani abbia confermato quei caratteri di urgenza del provvedimento che non furono mai equivocabili e quali assicurazioni possano fornire di una veramente pronta realizzazione (1238).

GERINI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se è vero che, col 27 maggio corrente, si inizierà la ritenuta sugli stipendi dovuti agli impiegati dello Stato di grado X e inferiori per compensare la maggiore cifra a loro corrisposta con gli acconti pagati nei mesi di dicembre 1949 e aprile 1950, mentre si provvederà in luglio al pagamento a favore degli stessi impiegati della indennità di funzione e di quella di perequazione e se non crede di sospendere la effettuazione della ritenuta sugli stipendi dal 27 maggio in poi fino a quando si provvederà al pagamento della indennità di funzione e di quella perequativa allo scopo di evitare agli interessati un imbarazzo che potrebbe riuscire anche notevole (1239).

GERINI.

Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per avere da entrambi assicurazione che i danni arrecati dalle recenti mareggiate — danni che per puro caso non hanno avuto conseguenze gravemente fatali — hanno reso evidente la necessità di considerare problema unico inscindibile la difesa della spiaggia in regione di Cavi di Lavagna e la difesa della linea ferroviaria e persino della via Aurelia nel tratto immediatamente a destra della foce del torrente Barassi; e per apprendere quali provvedimenti siano in corso in rapporto a quanto sopra (1240).

MAFFI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'agricoltura e foreste,:

1) per quali motivi non è stato inoltrato il progetto di bonifica del Careri (Reggio Calabria) agli uffici competenti E.C.A. per il finanziamento sui fondi E.R.P. quando nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 3 ottobre 1948, n. 2390 si è riconosciuto meritevole il progetto di massima ed il progetto di un primo lotto di lavori;

2) per quali motivi non si è provveduto nè all'inoltro per il finanziamento sui fondi E.R.P., nè a finanziamento alcuno su tutti i programmi di bonifica del Careri, indipendenti dalla derivazione e distribuzione di acqua e per i quali il Ministero fece sola riserva di mancanza di fondi (provveditoriale del 7 dicembre 1948, n. 28562 a seguito di analoga ministeriale);

3) per quali motivi, dopo le ricerche parziali dell'acqua del subalveo, ricerche eccezionalmente favorevoli — come dagli accertamenti dell'ufficio idrografico di Catanzaro, noti al Ministero dell'agricoltura — e con le quali si viene a superare la pregiudiziale dell'esistenza dell'acqua, si continua a mantenere l'unica bonifica di trasformazione irrigua della provincia, fuori di ogni assegnazione e financo fuori programma della Cassa del Mezzogiorno, dove sono previsti 15 compressori di concentramento e 15 compressori di acceleramento;

4) per quali motivi la modesta cifra di 30 milioni per opera di ricerca di acqua al Careri prevista nel programma 1948 non è stata mai confermata al Genio civile di Reggio Calabria (1175).

PRIOLO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della difesa: sui motivi per i quali non si è dato corso al voto unanime emesso dal Senato nella seduta del 17 maggio 1949, perchè, in parziale accoglimento di una petizione, venga dato alle vedove delle medaglie d'oro conferite alla memoria un segno tangibile di onore e di riconoscenza nazionale (1176).

CADORNA, GASPAROTTO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere i precisi motivi per cui è stata vietata nei cinematografi l'edizione italiana del film « Le diable au corps », riconosciuta vera e grande opera d'arte (1177).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (849).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra (787).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili, conclusa a Ginevra il 19 giugno 1948 (309).

3. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

4. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

5. ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

6. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

7. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (852).

La seduta è tolta (ore 21,10).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CDXX SEDUTA (23 MAGGIO 1950)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

ALBERTI Giuseppe. – *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere le ragioni che ostano alla sollecita, ove siano espletate tutte le ricerche di conferma richieste dal caso, registrazione delle specialità antipsoriasiche a base di acido undecilenico (1118).

RISPOSTA. — I prodotti a base di acido undecilenico, di cui finora è stata chiesta la registrazione, sono i seguenti:

1° Acundec
2° Antimicopsorina
3° Undecilen
4° Undetin
5° Undecil
6° Micocid
7° Micilen
8° Undegan
9° Undecilendermina
10° Mycodecyl.

Su proposta della Commissione tecnico consultiva per la registrazione delle specialità medicinali, la registrazione delle preparazioni antipsoriasiche è subordinata all'accertamento che la Ditta produca direttamente, con attrezzatura idonea, nel proprio laboratorio, la sostanza, ed al risultato del controllo preventivo eseguito presso l'Istituto superiore di sanità.

Gli anzidetti adempimenti, sono ritenuti indispensabili, in relazione alla particolare natura del prodotto (stato di purezza, tossicità, ecc.).

La procedura per la registrazione delle specialità in parola non può essere pertanto di breve durata, essendo necessario del tempo per portare a termine tutti gli adempimenti richiesti dalla detta Commissione.

Si fa però presente all'onorevole interrogante che alcuni dei prodotti su elencati sono stati già registrati.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA.

BENEDETTI Luigi. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali non si sia ancora dato corso alla autorizzazione data dallaPresidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera n. 4871-12106 in data 21 settembre 1949, autorizzazione di avvalersi, nei riguardi del concorso espletato a otto posti per il grado iniziale del ruolo degli aiutanti, della facoltà di cui all'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, con conseguente beneficio della nomina in ruolo di altri otto candidati.

Risulterebbe che il decreto di nomina degli otto candidati sarebbe stato già preparato ed inviato alla Corte dei conti per la registrazione, quando per motivi non conosciuti fu ritirato. Si dice che sia stato ritirato perchè la legge del 24 dicembre 1949, n. 983, sopprime il ruolo degli aiutanti all'articolo 1 e vieta nuove assunzioni nel ruolo soppresso all'articolo 10. Non si comprende come mai la legge del 24 dicembre 1949, n. 983, possa avere valore retroattivo, rispetto all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio del 21 settembre 1949.

L'onorevole interrogante chiede all'onorevole Ministro, in considerazione anche della scarsità di personale nel ruolo di amministrazione di grazia e giustizia, se non sia il caso di avvalersi dell'autorizzazione di cui sopra e provvedere alla nomina degli otto aiutanti

che avrebbero dovuto beneficiare di detta autorizzazione (1139).

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole interrogante che il concorso per 8 posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie venne espletato nel 1949 e i vincitori vennero nominati col decreto ministeriale 2 novembre 1949.

Nel frattempo era stata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione per l'assunzione in servizio degli idonei nella misura del decimo dei posti messi a concorso, autorizzazione che fu concessa con lettera del 21 settembre 1949. Ma il Ministro del tempo non ritenne opportuno esercitare la facoltà di cui all'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La legge 24 dicembre 1949, n. 983, che sopprime il ruolo degli aiutanti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 6 del 1950, all'articolo 10 espressamente dispone che «sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli aiutanti sia mediante pubblici concorsi sia mediante nomine in base alle precedenti disposizioni di legge che le autorizza».

Allo stato, pertanto, nessun provvedimento può essere adottato per l'assunzione dei primi otto idonei.

Il Sottosegretariato di Stato
TOSATO.

BERLINGUER. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se abbia disposto una inchiesta sul suicidio di un fanciullo appena undicenne avvenuto nel marzo scorso in una cella di punizione nella « Casa di rieducazione » di Pallanza e quali provvedimenti intenda prendere perchè siano severamente vietati sistemi punitivi assurdi ed inumani contro fanciulli ricoverati in istituti del genere (1100).

RISPOSTA. — Informo il senatore Berlinguer che l'inchiesta tempestivemente disposta da questo Ministero sul luttuoso episodio verificatosi nella Casa di rieducazione di Verbania è stata compiuta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di quella città, il quale ha ora trasmesso con gli atti, una diligente e motivata relazione sul fatto.

Va, innanzitutto, precisato che il minore di cui è cenno e che risponde al nome di Bellavista Francesco Carlo di Lodovico, aveva 14 anni compiuti e non 11, come, invece, è stato affermato dalla stampa e nell'interrogazione. Egli, la mattina dello stesso giorno in cui fu rinvenuto soffocato, era stato allontanato dalla classe che frequentava e condotto in una cameretta di isolamento per ragioni di disciplina e per disposizione del vice-censore insegnante. Dalla cameretta il ragazzo uscì per la refezione del mezzogiorno; poi vi ritornò dopo aver mangiato regolarmente ed essersi trattenuto allegramente coi compagni. Fu sentito cantare fino alle 16. Più tardi un altro minore, che si trovava a passare per il corridoio, vedeva l'occipite del Bellavista premere contro lo spioncino della porta della cameretta di isolamento e si accorgeva anche di una cinghia che passava attraverso uno dei ferri dello spioncino. Dato l'allarme, il sorvegliante di servizio apriva la porta, la quale presentava, sul lato interno, il corpo del minore sospeso per il collo mediante la cinta dei pantaloni fissata al detto spioncino.

Dal complesso delle indagini e degli accertamenti non si è potuto stabilire con certezza se la morte del Bellavista sia stata causata da suicidio o sia avvenuta accidentalmente.

L'ipotesi del suicidio – a parere del Magistrato inquirente – urterebbe, soggettivamente, non solo contro la mancanza di motivi – prossimi o remoti – umanamente apprezzabili, ma anche contro il carattere del Bellavista e contro tutto il comportamento dallo stesso tenuto durante il periodo di tempo nel quale egli fu ristretto nella camera di isolamento; oggettivamente, contro i dati forniti dalla ispezione dei luoghi ed i rilievi relativi alle caratteristiche fisiche del giovanetto.

Va, infine, escluso che il Bellavista avesse subìto intimidazioni o qualsiasi trattamento oppressivo.

È da rilevare, circa l'orientamento educativo della Casa di rieducazione di Verbania, che recenti ispezioni ministeriali hanno fornito favorevoli informazioni sull'Istituto, per modernità di indirizzo, affiatamento del personale con i ricoverati, giusto contemperamento dell'istruzione con gli svaghi. Nè prova il contrario il fatto che, nel caso in esame, sia stata

adottata la misura dell'isolamento. Tale misura si rese necessaria per la persistente indisciplinatezza del Bellavista; nè d'altra parte possono ritenersi inibiti all'educatore simili mezzi disciplinari, che sono in uso anche nei comuni collegi.

Tutto ciò nulla toglie, tuttavia, alla gravità del fatto, nè si può escludere in via assoluta che esso possa avere le sue lontane origini in una situazione di ordine generale concernente lo stato degli istituti di rieducazione rispetto ai quali si pone un triplice problema: un problema di mezzi, un problema di personale, un problema di metodi. In relazione a tutti questi aspetti, posso assicurare che il Ministero sta già esaminando a fondo la materia perchè venga ad essa data finalmente adeguata soluzione.

Informo, altresì, l'onorevole interrogante che contatti sono già in corso con personalità e centri onde impostare la riforma dei metodi.

Frattanto, assicuro che sono state impartite disposizioni a tutti gli istituti per minorenni di vegliare sui ricoverati e controllare il personale dipendente affinchè non abbiano più a ripetersi episodi drammatici quale quello di Verbania.

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

BERLINGUER. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è sinora provveduto alla applicazione del condono ai condannati con sentenza 23 dicembre 1949 della Corte d'assise di Cagliari convocata in Oristano contro Lecca Silvio, Giganti Umberto e più, e se intenda sollecitare tale provvedimento (1134).

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che con sentenza 23 dicembre 1949 della Corte d'assise di Cagliari convocata in Oristano, il Lecca Silvio il Giganti Umberto ed altre 45 persone, imputate di reati commessi in Carbonia, Bacu Abis e Cortighiana, in occasione delle dimostrazioni conseguite all'attentato all'onorevole Palmiro Togliatti, avvenuto il 14 luglio 1948, furono condannate a pene varie.

Avverso detta sentenza venne proposto ricorso per Cassazione dal Pubblico Ministero e da quasi tutti i condannati.

Gli atti processuali trovansi tuttora presso la cancelleria della Corte di appello di Cagliari, non essendo state ancora completate le formalità di cui agli articoli 150 e 500 Codice di procedura penale. Finora, però, 17 condannati, oltre che il Pubblico Ministero, hanno fatto dichiarazione di desistenza dell'impugnazione proposta. Peraltro, anche nei confronti di costoro, la sentenza potrebbe essere riformata dalla Suprema Corte per l'effetto estensivo dei motivi che saranno presentati (i termini relativi non sono ancora scaduti) dagli altri ricorrenti.

Ciò stante, non esistendo una sentenza definitiva, non può evidentemente parlarsi di applicazione dell'indulto concesso con decreto presidenziale 23 dicembre 1949, n. 930.

L'applicazione stessa potrà essere fatta dalla Corte Suprema di Cassazione in sede di giudizio sul ricorso, ovvero successivamente dalla Corte di appello di Cagliari in sede di esecuzione della sentenza, se l'impugnazione verrà respinta.

Allo stato, può soltanto procedersi alla liberazione provvisoria di quelli tra i condannati detenuti, che hanno i requisiti per essere ammessi a fruire dell'indulto. Il che, nonostante il ricorso per Cassazione, è già stato disposto dalla competente Procura.

Infatti, la condannata Caddeo Eleonora è stata scarcerata provvisoriamente, per il citato indulto, fin dal 7 gennaio c. a., e le corree Pazzaglia Teresa e Pasceddu Cicita il 30 aprile u. s.; mentre i condannati Farina Antonio, Farina Francesco, Matta Antonio, Montecucco Angelo, Montecucco Ottavio, e Pirastu Vincenzo saranno liberati, pure per effetto dell'indulto, il 28 c. m., e Marongiu Silvio e Lecca Silvio, il 22 ed il 30 giugno p. v., rispettivamente.

Nessun provvedimento, invece, si è ritenuto opportuno adottare per la provvisoria liberazione dei seguenti condannati, per i quali, anche se ad essi competerà lo stesso indulto, la pena rispettivamente inflitta verrà a scadere nella data a fianco di ciascuno segnata:

1) Pilloni Efisio, scadenza pena 28 settembre 1950;

2) Giganti Umberto, scadenza pena 28 aprile 1951;

3) Diana Angelo, scadenza pena 30 giugno 1951;

4) Pintua Desiderio, scadenza pena 5 giugno 1951;

5) Desogus Efisio, scadenza pena 5 ottobre 1951.

6) Sanna Federico, scadenza pena 5 ottobre 1951.

7) Pinna Emanuele, scadenza pena 12 ottobre 1951.

8) Sotgiu Giovanni, scadenza pena 2 dicembre 1951.

9) Matta Francesco, scadenza pena 3 dicembre 1951.

10) Cardella Francesco, scadenza pena 23 febbraio 1952;

11) Perra Pasquale, scadenza pena 1° luglio 1952.

Tutti gli altri imputati condannati con la sentenza di cui trattasi, ad eccezione di cinque tuttora latitanti, sono stati giudicati od in istato di libertà; ovvero scarcerati all'udienza per essere la pena inflitta rimasta assorbita dalla carcerazione preventiva.

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

BERLINGUER. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda sollecitare la sistemazione della strada principale di Fiumicino diventata da tempo impraticabile (1143).

RISPOSTA. — La perizia che riguarda fra l'altro la sistemazione del corso Garibaldi di Fiumicino sconvolto in dipendenza di lavori per la sistemazione della fognatura è in corso di approvazione. Non appena sarà intervenuta l'approvazione anzidetta si darà immediato corso ai lavori relativi.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BERLINGUER. - *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere, se in attesa di una necessaria e urgente disposizione legislativa, la quale stabilisca il diritto alla liquidazione delle pensioni anche per gli anni che eccedono il quarantesimo, non ritenga doveroso un provvedimento che disponga l'immediata sospensione della trattenuta del 6 per cento che viene ancora detratta sullo stipendio di coloro che hanno già superato il quarantesimo anno di servizio e la restituzione di questa trattenuta che non trova il corrispettivo nell'aumento della liquidazione delle stesse pensioni e si risolve perciò in un ingiusto profitto della pubblica amministrazione a danno dei propri dipendenti (1164).

RISPOSTA. — La ritenuta Tesoro non è stata «indebitamente trattenuta» sugli stipendi del personale statale che ha superato il 40° anno di servizio in quanto nessuna disposizione legislativa o regolamentare esonera detto personale dal pagamento della cennata ritenuta.

Sta di fatto che la ritenuta stessa, fin dalla sua istituzione, avvenuta con la legge 7 luglio 1876, n. 3212, è stata sempre applicata anche ai dipendenti dello Stato che hanno raggiunto il limite di 40 anni di servizio e nessun dubbio è mai sorto sulla legittimità di tale applicazione.

Trattasi in sostanza di un'imposta speciale sugli stipendi pensionabili la quale non ha una relazione diretta e necessario con gli effetti di pensione del servizio retribuito con stipendio.

D'altra parte non può nemmeno fondatamente sostenersi che detti personali corrispondano la ritenuta in parola senza poterne trarre alcun beneficio, atteso che, frequentemente, dopo il raggiungimento del limite di 40 anni, vengono ancora conseguite promozioni o maturati aumenti periodici di stipendio di modo che l'ulteriore permanenza in servizio dopo il 40° anno è produttiva di una pensione di importo più elevato.

Comunque nemmeno nei casi in cui tale beneficio non sussiste può disporsi il rimborso della ritenuta in parola la quale viene applicata allorchè trattasi di servizio che considerato oggettivamente e non soggettivamente è utile ai fini della pensione. Nè potrebbe essere diversamente, dato che altrimenti l'amministrazione si troverebbe molto spesso nella impossibilità di stabilire se la ritenuta stessa

sia o meno da operare, non conoscendosi nel momento in cui essa va applicata se l'impiegato potrà trarne effettivamente un beneficio (ciò si verifica, ad esempio, per gli impiegati celibi, per quelli che non hanno ancora raggiunto il minimo per il trattamento di quiescenza, per gli ufficiali di complemento, ecc.).

Riassumendo, non sussiste alcun dubbio circa la legittimità della applicazione della ritenuta Tesoro al personale che ha raggiunto il 40° anno di servizio e non può perciò prendersi in considerazione la richiesta di restituzione della ritenuta medesima, o di sospensione di essa.

Il Ministro
PELLA.

BO. - *Al Ministro di grazia e giustia.* — Per sapere se non siano allo studio presso gli organi competenti le disposizioni necessarie per dare attuazione nell'ordinamento interno dello Stato italiano alla norma contenuta nella lettera *B* dell'allegato 17 del Trattato di pace fra le Nazioni Unite e l'Italia, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, secondo cui è concessa un'azione di revisione delle sentenze rese dai giudici del nostro Stato fra il 1940 e il 1947 quando un cittadino delle Nazioni Unite non abbia potuto, a causa dello stato di guerra, difendersi in modo soddisfacente. Poichè in tale disposizione è preveduta l'emanazione da parte del Governo italiano delle misure necessarie per siffatta reintegrazione degli ex nemici nella situazione in cui si trovavano prima della sentenza e tali misure non sono state finora predisposte, nonostante che nella pratica se ne senta la necessità, l'interrogante chiede di conoscere se e quali intenzioni abbia in proposito il Ministro (1155).

RISPOSTA. — Il Governo ha presentato alla Camera dei deputati fin dal 3 dicembre 1949 il disegno di legge relativo all'applicazione dell'Allegato XVII - B del Trattato di pace (Doc. n. 945); tale disegno di legge è attualmente all'esame della stessa Camera, la quale ha deliberato di procedere ad una nuova formulazione del testo del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

BRASCHI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se risponda al vero che gli uffici postali hanno preso ad applicare un diritto fisso di lire 10 - in aggiunta alla vigente tariffa postale - per ogni raccomandata, e come ciò possa giuridicamente giustificarsi.

L'interrogante chiede inoltre al Ministro se nella eventualità di una revisione tariffaria rivolta a rendere legittima e definitiva l'applicazione della suddetta maggiorazione, non ritenga equo ed opportuno disporre perchè la tariffa sia proporzionata e graduata e perchè particolare riguardo si abbia per le pubblicazioni periodiche e per le altre spedizioni che godono - per ovvi e riconosciuti motivi - di tassazioni ridotte (945).

RISPOSTA. — In proposito le comunico che l'applicazione del diritto fisso di ricevuta di lire 10 sulle raccomandate è prevista, con decorrenza 1° gennaio 1950, dal decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193.

Per quanto riguarda la richiesta contenuta nella seconda parte dell'interrogazione, le faccio presente che le tariffe vigenti contemplano già notevoli agevolazioni per le pubblicazioni periodiche ed altre spedizioni, e che, comunque, come sempre nel passato, non si mancherà di tenere nella dovuta considerazione, in caso di eventuali future modificazioni tariffarie, la particolare natura di determinati tipi di corrispondenze.

Il Ministro
SPATARO.

BRASCHI. - *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno dare immediate, precise istruzioni agli uffici dipendenti, perchè in attesa della progettata riforma tributaria siano tenute sospese tutte le procedure esecutive relative ai reati finanziari che non godettero dei recenti provvedimenti di condono e di amnistia e che potrebbero trovare composizione e sistemazione nelle norme transitorie della emananda legge o in provvedimenti da prendersi in occasione della andata in vigore della legge stessa (1014).

RISPOSTA. — La richiesta dell'onorevole interrogante si riconnette alle norme particolari che il Governo ha già proposte al Parlamento con la presentazione del disegno di legge sulla perequazione tributaria, norme intese ad agevolare le posizioni irregolari determinatesi con l'inosservanza delle leggi tributarie.

Tali disposizioni, che vanno dall'imposizione diretta a quello dell'imposizione indiretta, daranno ai contribuenti la possibilità di regolarizzare i loro rapporti con il fisco senza incorrere nel pagamento di penalità.

Giova però rilevare che ormai il disegno di legge è in fase di avanzata discussione e si ha motivo di ritenere che quanto prima diventi legge dello Stato.

Non si ritiene quindi opportuno stralciare da detto schema gli articoli (da 34 a 42) che propongono le norme particolari atte a favorire la sistemazione delle posizioni tributarie irregolari, per formarne oggetto di un separato provvedimento. Dette norme, invero, formano parte integrante di un organico schema di legge e non si prestano ad una elaborazione legislativa distinta.

Per quanto concerne la chiesta sospensione delle procedure esecutive, occorre considerare che le disposizioni in vigore non consentono di sospendere la riscossione dei tributi legalmente accertati, nè l'applicazione delle sanzioni fissate dalla legge.

Infatti non è possibile addivenire alle sospensioni invocate senza incorrere nelle responsabilità personali disposte dall'articolo 82 della legge per la contabilità generale dello Stato e dalle disposizioni particolari portate dall'articolo 13 della legge di registro e dall'articolo della legge sull'imposta successoria.

Si ritiene di dover aggiungere, infine, che il Governo si propone che le sanzioni previste dalla legge per le infrazioni tributarie siano applicate e definite con tempestività, affinchè si rafforzi il principio che le penalità non possano essere eluse con l'attesa.

Il non ripetere a breve scadenza provvedimenti di condono evita che si crei nei contribuenti la convinzione, con riflessi dannosi per l'Erario, che le inadempienze ai doveri tributari finiscano per restare immuni da sanzioni per effetto di successivi provvedimenti di clemenza.

Il Ministro
VANONI.

BRASCHI. – *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere come siano tutelati e come ci si proponga di sempre meglio tutelare la presenza e gli interessi dei cittadini italiani in Tunisia. Molte famiglie dovettero abbandonare il paese e molte restarono smembrate e attendono di potersi ricostituire e riunire per attendere in pace e serenità alle loro laboriose occupazioni (1115).

RISPOSTA. — I competenti servizi del Ministero degli esteri e le rappresentanze diplomatico-consolari di Parigi e Tunisi hanno svolto e svolgono tuttora una intensa e continua azione per ottenere dalle auorità francesi la revoca dei provvedimenti di espulsione dalla Tunisia, adottati a suo tempo nei confronti di numerosissimi nostri connazionali.

Sono lieto di informarla che, pur trattandosi di un problema la cui soluzione completa presenta tuttora notevoli difficoltà, si è potuto constatare un sensibilissimo aumento nel ritmo delle concessioni di tali revoche e negli ultimi mesi molte centinaia di espulsi, nella massima parte « ex militari », hanno avuto la possibilità di unirsi alle famiglie residenti nel territorio di quella Reggenza.

Il Ministro
SFORZA.

BUIZZA – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere se e quali disposizioni siano state impartite, perchè in tutti gli uffici delle pubbliche amministrazioni sia esposto il ritratto del Capo dello Stato (719).

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica quanto appresso:

L'opportunità di disporre che in tutti gli Uffici pubblici venga esposto il ritratto del Capo dello Stato è stata considerata con la dovuta attenzione.

Non vi è dubbio che un simile provvedimento costituirebbe un doveroso atto di ossequio verso il Presidente della Repubblica; ma poichè lo stanziamento del capitolo su cui dovrebbe gravare la relativa spesa è da tempo esaurito, occorrerebbe provvedere all'assegnazione in bilancio dei fondi necessari.

Il Provveditorato generale dello Stato, che sta effettuando accertamenti per la determinazione dell'onere finanziario, ha sin da ora fatto presente che la fornitura dei ritratti a tutti gli uffici pubblici importerebbe comunque, una spesa di una certa entità.

Anche a prescindere dalle attuali condizioni di bilancio e dalla necessità in questo momento di rivolgere ogni sforzo alla ripresa economica e sociale del Paese, è sembrato opportuno rinviare ogni decisione al momento in cui si conoscerà con esattezza l'entità della spesa.

Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI.

BUIZZA. – *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri.* – Per conoscere se non intendano adottare provvedimenti atti ad indennizzare le attività private che il Governo albanese, dopo la fine della guerra, ha confiscato a titolo di riparazioni dovute dallo Stato italiano. La situazione di tali attività, colpite per un titolo che non le riguarda, è ben diversa da quella relativa ai danni di guerra: essa è chiaramente delineata nell'articolo 79 (comma 3°) del Trattato di pace ed esige provvedimenti adeguati, congegnati in una procedura che è auspicata semplice e molto sollecita (1122).

RISPOSTA. — Come ho avuto occasione di far presente al Parlamento in varie occasioni, il problema dell'eventuale concessione di un indennizzo per le attività private italiane confiscate da Governi stranieri in conto di quelle riparazioni che sono dovute dallo Stato a norma del Trattato di Pace, è attentamente considerato dal Governo, che si rende esattamente conto dell'entità dei danni subiti dai predetti per effetto della predette contingenze.

Il Ministero del tesoro, nella sua specifica competenza, si ripromette di prospettare al Parlamento il problema, inquadrandolo nei suoi aspetti di carattere generale, che interessano una ben più ampia categoria di cittadini.

Nel caso concreto, il Ministero degli esteri, per parte sua, ha provveduto a subordinare la venuta a Roma di una apposita Delegazione albanese – sollecitata da quel Governo – per discutere le questioni sorte tra i due Paesi in seguito del Trattato di pace, al previo soddisfacente chiarimento con l'Albania dell'esatta situazione di tutti i beni ed interessi italiani in quello Stato. Istruzioni in tal senso sono state opportunamente impartite alla Legazione d'Italia a Tirana.

Il Ministro
SFORZA.

RISPOSTA. — La questione dei beni italiani passibili di cessione all'Albania in base a disposto dell'articolo 79 (comma 3°) del Trattato di pace, e del conseguente indennizzo ai cittadini italiani che non potranno riavere i loro beni in libera disponibilità, non potrà essere risolta se prima non si stipulerà un accordo in merito con l'Albania, a simiglianza di quanto è già stato fatto con la Grecia e di quanto si sta cercando di fare con la Jugoslavia.

Non è possibile, infatti, prevedere quanti e quali beni dovranno essere ceduti all'Albania se non si conoscono e non si accettano le richieste albanesi per crediti e diritti vari sorgenti dal Trattato di pace.

Tutta la massa dei beni, diritti e interessi italiani in Albania dovrà, quindi, essere valutata in contraddittorio con il Governo albanese, e, della stessa, l'Albania potrà trattenere quella parte che corrisponderà alle richieste che saranno riconosciute fondate dal Governo italiano o dagli organi internazionali previsti dal Trattato di pace in caso di disaccordo tra le Parti.

L'Accordo dovrà fissare anche le modalità di corresponsione delle riparazioni stabilite all'articolo 74 del Trattato di pace, e, in genere, regolare le questioni conseguenti alla esecuzione del Trattato stesso.

Sono già in corso trattative preliminari, per poter iniziare i regolari negoziati con il Governo albanese.

Il Ministro
PELLA.

CAMINITI. – *Al Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.* — Per conoscere quali sono i motivi che ostano alla costruzione, in provincia di Catanzaro, della strada dei due mari (dal Jonio al Tirreno) che partendo dalle adiacenze di Catanzaro Marina arriva a S. Eufemia e che, in relazione al progetto esistente presso il Genio civile di Catanzaro, offre i seguenti eccezionali vantaggi:

a) di presentare tutte le caratteristiche di strada statale;

b) di congiungere le due più grandi arterie con le quali la regione calabrese si allaccia al resto d'Italia;

c) di attraversare le due grandi vallate del Corace e dell'Amato mettendo in valore estese contrade ricche di pingui oliveti, fiorenti vigneti, importanti agrumeti e vaste zone irrigue e ortalizie, il tutto su un percorso di soli 36 chilometri circa e quasi del tutto in pianura raggiungendo solo in due punti pendenze lievissime e comunque inferiori al 5 per cento;

d) di essere adatta al traffico di forte intensità e velocità con un tracciato per la massima parte rettilineo con poche curve e tutte a raggio amplissimo;

e) di poterne destinare una sezione a sede di arroccamento della linea ferroviaria S. Eufemia Biforcazione–Catanzaro Marina, per cui si verrebbe a ridurre di oltre 10 chilometri l'attuale percorso rendendo altresì possibile la elettrificazuone con una modica spesa essendo il tracciato tutto allo scoperto senza le numerose gallerie che oggi si incontrano, il che realizzerebbe anche notevole economia sul bilancio del Ministero dei trasporti (1044).

RISPOSTA. — L'attuazione del progetto per la costruzione della strada «dei due mari» richiederebbe una spesa di circa due miliardi, ai quali sarebbe difficile provvedere nel momento attuale.

È anche da tenere presente che l'importanza dell'opera, da mettere in relazione con la necessaria sistemazione idraulica delle valli dell'Amato e del Corace, e con le condizioni del traffico sulle due coste della Calabria, richiede un maggiore approfondimento degli studi fatti sino ad ora.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CARBONARI (DE LUCA, TOMÈ, GUARIENTI, SALOMONE, FARIOLI, RICCI M., AZARA, ZOTTA, PALLASTRELLI, CARELLI, CONTI). – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere – considerato che la produzione agricola è interessata in modo eccezionale alla esportazione dei prodotti in mercati esteri – se siano disposti ad intervenire affinchè alla vice Presidenza dell'Istituto del commercio estero sia designato un rappresentante dell'agricoltura (1145).

RISPOSTA. — In base all'attuale ordinamento dell'Istituto commercio estero, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947, n. 3, il Vice Presidente dell'Istituto in parola deve essere nominato dal Consiglio generale.

Detto Consiglio attualmente è in via di ricostituzione ed, in base a quanto previsto dallo Statuto dell'I.C.E., spetterà al Consiglio stesso di nominare il nuovo Vice Presidente.

Il Ministro
LOMBARDO.

CARBONARI (GUARIENTI). — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere riguardo al contributo di due miliardi e cinquecento milioni stanziato, due anni or sono, a favore della bachicoltura e industria serica nazionale, in quale misura e quando ne abbiano beneficiato, i bachicultori, i semai e gli ammassatori (1095).

RISPOSTA. — In base ai dati forniti dall'Ente nazionale serico, il quale è incaricato

per legge dell'erogazione delle provvidenze a favore della produzione bozzoli 1947, sugli stanziamenti autorizzati dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662, sono stati effettuati, a tutto il 18 aprile 1950, i seguenti pagamenti:

a) a titolo di acconto sul contributo di produzione (articolo 1, 1° comma, del succitato decreto a favore dei produttori), lire 350.454.205;

b) a titolo di rimborso delle spese di raccolta collettiva, cernita, essicazione e conservazione del prodotto (articolo 1, ultimo comma dello stesso decreto):

a favore degli Enti ammassatori, lire 738.793.860;

a favore dei semai, lire 6.516.716.

I pagamenti delle cennate provvidenze, le quali possono spettare anche ad industriali filandieri, saranno completati di mano in mano che l'Ente serico avrà esaurito i vari accertamenti prescritti dalla legge, mentre ai pagamenti definitivi del contributo di produzione sarà possibile provvedere soltanto dopo l'emanazione di una legge (attualmente in corso di esame) interpretativa ed integrativa del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 662.

Il Ministro
SEGNI.

CARBONI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere quali motivi hanno finora impedito che la Facoltà di ingegneria civile presso l'Università di Cagliari, la cui costituzione è stata approvata già da tempo dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, iniziasse la sua attività (996).

RISPOSTA. — Come è noto presso l'Università degli studi di Cagliari, esisteva, per effetto della legge 22 maggio 1939, n. 830, successivamente modificata dal regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1307, una Facoltà d'ingegneria mineraria.

Le autorità accademiche della predetta Università avevano proposto l'istituzione del corso di laurea di ingegneria civile, sottosezione edile in aggiunta all'ingegneria mineraria, la quale ultima sarebbe in tal modo divenuta un'altra sezione della ingegneria civile.

Il Ministero, allo scopo di accertare se sussistevano le condizioni per la invocata istituzione, inviava sul posto un proprio ispettore superiore, il quale, con motivata relazione, esprimeva parere favorevole.

In possesso di tali elementi, questo Ministero sottoponeva gli atti al Consiglio superiore della pubblica istruzione, per il parere di merito. Anche il detto Consiglio esprimeva parere favorevole, talchè veniva predisposto il relativo schema di disegno di legge che, corredato dagli atti occorrenti, era inviato ai competenti organi finanziari per il necessario assenso.

Premesso che la istituzione della Facoltà invocata comporterebbe una spesa aggirantesi sui due milioni, il Ministero del tesoro, cui è altresì rivolta la interrogazione, ha fatto sapere, in data 16 marzo u. s., che non può dare il suo assenso alla iniziativa, se non si offre la compensazione per la relativa spesa, norma dell'articolo 81 della Costituzione; compensazione che, per il momento, date le limitate disponibilità finanziarie, non è possibile offrire.

Si assicura, comunque, l'onorevole interrogante che il Ministero tiene presente la questione e non mancherà di esercitare i suoi sforzi al fine di risolverla, se e appena possibile, nel modo auspicato.

Il Ministro
GONELLA.

CIASCA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere:

a) perchè fino ad oggi non abbiano presi accordi fra loro circa la piena osservanza della legge 23 aprile 1949, n. 165, sulla utilizzazione del fondo E.R.P. per l'agricoltura, specie dell'articolo 18 di essa, che destina 55 miliardi successivi o eccedenti i 258 miliardi di lire, già impegnati in attività interessanti lo sviluppo agricolo e forestale, due terzi dei quali devono essere assegnati al Mezzogiorno e alle Isole, e se la delegazione italiana per la cooperazione economica europea abbia presi

i necessari contatti con la missione americana pei criteri di progettazione e di esecuzione;

b) se non ritengano di favorire società consortili e finanziarie per la progettazione e per l'esecuzione di opere di sistemazione dei bacini montani, anche in deroga alle disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

c) se non ritengano di far riferimento al detto articolo 18 anche a proposito dell'articolo 7 del disegno di legge n. 602 ch'è, avanti al Senato (1030).

RISPOSTA. — L'articolo 18 della legge n. 165 del 23 aprile 1949, dispone che le somme che affluiranno al Fondo-lire E.R.P. in eccedenza ai 258 miliardi devono essere destinate, fino alla concorrenza di 55 miliardi, ad attività interessanti l'agricoltura. Tale disposizione, introdotta nella legge dalla 8ª Commissione legislativa del Senato, non faceva che riprendere un impegno assunto dal Governo ed espresso nella relazione che accompagnava il disegno di legge in argomento. Il Governo accettò di buon grado la raccomandazione sancita nell'articolo in quanto, nel proporre alla Camera lo stanziamento dei noti 70 miliardi all'agricoltura, intese dare inizio ad un vasto programma di sviluppo, per la cui attuazione i 70 miliardi stanziati non potevano costituire che una parte della somma necessaria.

Nel settore agricolo le opere di bonifica e di sistemazione, come è noto, prevedono progettazioni lunghe e esecuzione graduale nel tempo, spesso con durata pluriennale.

Altri settori richiedono, invece, una erogazione urgente ed effettiva per il finanziamento di opere ad esecuzione immediata.

La diversità dei tempi di esecuzione dei lavori richiede, quindi, un diverso trattamento nei riguardi degli stanziamenti; è sufficiente, infatti, nel settore agricolo – per evitare dispersioni o, peggio ancora, per non iniziare lavori, destinati a non essere ultimati – che siano assicurate formalmente le somme occorrenti al proseguimento dell'opera, garantendone lo stanziamento, anche se se ne dilazioni nel tempo l'effettiva messa a disposizione.

Superato felicemente il primo stadio dei lavori, necessariamente più lento per l'impianto di opere di così vasta mole e per i complessi problemi cui dànno luogo una seria impostazione di programmi e la accurata revisione dei singoli progetti esecutivi, si è presentata l'esigenza di rendere esecutivi gli stanziamenti previsti per il proseguimento delle opere. Il Governo ha mantenuto fede alle promesse, sia stanziando nel bilancio 1950-51 la somma di 19,8 miliardi, previsti dalle precedenti leggi, per i vari settori degli investimenti agricoli, sia presentando il nuovo programma decennale per le aree depresse, attualmente all'esame degli organi legislativi.

Tale programma, nel quale è previsto un ampio sviluppo del finanziamento oltre che delle opere pubbliche, anche della trasformazione agraria e della sistemazione montana, riprende con più vasto respiro le attività iniziate col primo stanziamento E.R.P.

L'assegnazione della seconda quota E.R.P., di 55 miliardi, è prevista, appunto per la copertura delle esigenze del primo anno del programma decennale, nella misura di lire 42.640.681.000 per il Sud (articolo 9 del disegno di legge n. 1170. per la Cassa del Mezzogiorno) e di lire 12.059.313.000 per il Centro Nord (articolo 3 del disegno di legge n. 1171), per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

Il Governo è anche lieto di dare assicurazione che il programma E.R.P. precedentemente approvato è entrato in fase di felice attuazione e che, sia nel campo delle bonifiche, sia in tutti gli altri settori, stanno fervendo i lavori. Esso ha già predisposto progetti per la sistemazione dei bacini montani, per un importo di circa 5 miliardi e a questo riguardo sono in corso scambi di vedute con la Missione E.C.A.

Anche per quanto riguarda gli stanziamenti previsti in bilancio 1950-51 in forza di precedenti leggi, si può assicurare che quasi tutte le opere sono state già autorizzate e molte di esse, in particolare i miglioramenti fondiari, sono in corso di compimento.

Il Ministro
PELLA.

CONTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se abbia considerato l'opportunità di qualche provvedimento per

la conservazione della casa in Roma presso via S. Giacomo nella quale fu lo studio di Antonio Canova (1038).

RISPOSTA. — L'immobile romano, nel quale fu lo studio di Antonio Canova, fu oggetto di notifica fin dal 1922 per il suo interesse storico-artistico, consistente soprattutto nella decorazione esterna di frammenti romani murativi nel 1871 e nelle lapidi che ricordano l'opera e la presenza del grande scultore.

L'interno peraltro non presenta alcun interesse d'arte nè dal punto di vista della destinazione, già da anni completamente diversa da quella originaria, nè da quello dell'arredamento, radicalmente trasformato allorchè anteriormente alla prima guerra mondiale il piano terra fu preso in affitto, per propria sede, da un circolo di cittadini russi.

Tale circolo, poi, subaffittò, per alcune ore del giorno, i propri locali all'Accademia di danze « Toti » utilizzandoli per i propri usi, soprattutto come circolo di lettura, nel restante tempo. Tale uso non ha prodotto danni all'immobile, che si ritiene sufficientemente tutelato dai provvedimenti già adottati, in base ai quali potrà eventualmente controllarsi la compatibilità dell'attuale stato di cose con il decoro dell'edificio.

Tenuto conto di quanto precede, non sembra che siano necessari ulteriori provvedimenti per la buona conservazione dell'immobile.

Il Ministro
GONELLA.

FALCK. - *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se corrisponde a verità la costruzione di un grande stabilimento a Pomigliano d'Arco, da parte della Fin-meccanica, per la costruzione di materiale mobile ferroviario, con una spesa presunta di 4 miliardi, mentre è notorio:

1° che gli attuali 50 stabilimenti con trentamila dipendenti che costruiscono tale materiale trovansi senza ordinazioni da parte delle Ferrovie dello Stato e neppure possono contare sul rinnovo del contratto riparazioni veicoli;

2° che il contratto per la fornitura alla Bizona di carri ferroviari non ebbe completo espletamento per il mancato ritiro della quota francese, nè si prevedono ulteriori forniture all'estero.

L'erezione quindi di un nuovo complesso industriale parastatale significherebbe la chiusura degli stabilimenti in esercizio, che ebbero sempre le lodi e gli incoraggiamenti delle Ferrovie dello Stato, con grave conseguente disoccupazione, e per di più un forte ingiustificato investimento del pubblico denaro (598).

RISPOSTA. — In merito, questo Ministero su preghiera del Ministero del tesoro desidera innanzitutto precisare che la costruzione dello stabilimento di Pomigliano d'Arco progettato dalla Fin-meccanica è stata suggerita dalle seguenti circostanze:

1° opportunità di raggruppare in un solo complesso produttivo i reparti inerenti alla costruzione di materiale rotabile ferroviario dell'Ansaldo di Genova, O.T.O. di La Spezia e Stabilimenti Meccanici di Pozzuoli, in precedenza dislocati in località diverse e adattati in capannoni;

2° non convenienza economica di aggiornare in ognuna delle tre Società piccoli, distinti reparti, adeguati a mantenere le modeste quote di lavoro in precedenza acquisite da ciascuna Società.

Il relativo progetto è stato discusso ed approvato dal Comitato Fin-meccanica e dal Comitato I.R.I. e lo stesso Ministero dei trasporti (Direzione generale Ferrovie Stato) ha tolto ultimamente alcune precedenti riserve.

Per quanto tale stabilimento, come sopra detto, raggrupperà le quote di lavoro dei reparti degli stabilimenti sopra indicati e quindi nessun perturbamento dovrebbe determinarsi nella attuale situazione di mercato, pur tuttavia lo scrivente ha richiamato sulla questione la particolare attenzione del nuovo Presidente dell'I.R.I., invitandolo a riesaminare il progetto in questione.

Il Ministro
TOGNI.

FRANZA. - *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se e quando verranno retribuiti per l'opera manuale prestata in

occasione dell'alluvione del 2 ottobre 1949, quanti, in Lauro di Nola (Avellino) ingaggiati dalla Camera del lavoro, d'intesa con le autorità provinciali e l'Ufficio bonifiche di Napoli, provvidero allo spurgo degli stagni, consentendo così l'inizio tempestivo dei lavori stagionali (1045).

RISPOSTA. — Com'è noto, sul fondo di 400 milioni, che si è determinato di assegnare per la riparazione dei danni prodotti alle opere pubbliche di bonifica nella Campania dall'alluvione del 2 ottobre 1949, in conto della somma di 500 milioni di cui la legge di autorizzazione è in corso di perfezionamento, è stato già disposto un primo accreditamento provvisionale di 60 milioni, su residue disponibilità di bilancio, da recuperarsi allorchè la legge sarà esecutiva, per gli interventi più urgenti.

Dei detti 60 milioni, circa 33 sono stati destinati a lavori nella zona del Nolano, per la chiusura di rotte e il ricavamento di vari tratti del torrente Quindici, giudicati più degli altri indifferibili dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.

Modesti interventi nel torrente Gaudo e nel torrente Canalone, attraversante il comune di Lauro, sono invece previsti nella parte del programma dei 400 milioni non ancora finanziato e, più esattamente, per quanto riguarda quest'ultimo torrente, nel tratto di esso prossimo allo sbocco nel torrente Quindici.

I lavori di cui si sollecita il pagamento riguardano, al contrario, oltre lo sterro di una strada provinciale, lo spurgo di vari altri torrenti o «lagnuoli», confluenti tutti nel Quindici, ma interessanti i Comuni di Pago del Vallo Lauro e Quindici, che non sono compresi fra quelli da finanziare con i 400 milioni (peraltro, come si è detto, non ancora spendibili), essendosi dovuto tener conto delle preminenti necessità che si riscontrano nella zona del Basso Volturno, dove sono in corso notevoli opere finanziate con i fondi E.R.P.

A parte, quindi, la mancanza di finanziamento, sta poi il fatto, più importante, che, contrariamente a quanto viene affermato, i lavori non vennero eseguiti d'intesa con l'Ufficio del Genio civile di Napoli (servizio bonifiche) che vi rimase completamente estraneo, ma furono iniziati arbitrariamente da gruppi di disoccupati locali.

Da notizie fornite dal Provveditore regionale alle opere pubbliche di Napoli l'importo delle mercedi richieste ascenderebbe ad un milione di lire, ma lo stesso Provveditore ha ritenuto di dover richiamare l'attenzione sul fatto che il rendimento effettivo delle giornate operaie di cui si richiede il pagamento è di un valore enormemente inferiore.

Concludendo, l'accoglimento della richiesta importerebbe il rimborso di spese effettuate per lavori eseguiti senza preventiva autorizzazione e svolti senza alcun controllo da parte di questa amministrazione e non è da nascondere il pericoloso precedente che potrebbe costituire.

Il Ministro
SEGNI.

GASPAROTTO (PARRI, CADORNA). – *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Premesso che attualmente è in corso, da parte degli Uffici finanziari, la revisione delle denuncie provvisorie presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, la quale si presume verrà ad aumentare dal due e mezzo a tre volte l'imposta che attualmente già si paga e che vi è un piccolo numero di contribuenti che, per la loro attiva partecipazione alla lotta partigiana, hanno subìto, per rappresaglia da parte dei nazi-fascisti, gravissimi danni bellici tuttora non risarciti;

si chiede al Ministro del tesoro se non creda che, in via del tutto eccezionale e limitatamente a questa piccola categoria di contribuenti, nell'attesa della liquidazione dei loro danni di guerra, sia sospesa la revisione delle denuncie provvisorie da essi presentate ai fini della patrimoniale e si continui nel frattempo a far loro pagare l'attuale imposta provvisoria in modo da rendere poi, in fatto, possibile un conguaglio fra ciò che essi devono dare allo Stato per tale imposta e ciò che devono avere dallo Stato stesso per danni bellici (1120).

RISPOSTA. — La materia relativa all'accertamento e alla riscossione delle imposte dirette

e dei tributi in genere, è di specifica ed esclusiva competenza del Ministero delle finanze, e, pertanto, nessun provvedimento può essere preso da questo Ministero a favore dei partigiani per la sospensione della revisione delle denuncie provvisorie presentate ai fini della imposta progressiva sul patrimonio, fino a quando sarà possibile il pagamento degli indennizzi per danni di guerra relativi ai beni immobili.

Da parte sua questo Ministero può assicurare che la presentazione al Parlamento di un progetto di legge organica per il risarcimento dei danni di guerra, che consenta una sollecita definizione delle istanze dei danneggiati, deve ritenersi prossima.

Attualmente il progetto è in corso di esame da parte di un'apposita Commissione assistita da un Comitato di esperti.

Il Ministro
PELLA.

JANNELLI. – *Al Ministro del tesoro.* — Perchè faccia conoscere se intende dare immediata e rapida approvazione alla proposta avanzata dalla Fin-meccanica di costruire un grande stabilimento a Pomigliano d'Arco destinato alla produzione di materiale mobile ferroviario.

Si verrebbe in tal modo ad ovviare al grave inconveniente di centinaia di lavoratori onesti e coscienziosi i quali da anni aspettano una sistemazione definitiva ed intanto vivono con le loro famiglie nella più completa indigenza (602).

RISPOSTA. — In merito a quanto richiesto dalla S. V. questo Ministero comunica che il progetto elaborato dalla Fin-meccanica, per la costruzione in Pomigliano d'Arco di uno stabilimento industriale, è stato già approvato dal Comitato dell'I.R.I.

Pertanto, i lavori per la costruzione di tale stabilimento si trovano in uno stato abbastanza avanzato.

Il Ministro
TOGNI.

JANNELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che sinora non hanno permesso lo svolgimento del concorso, indetto sin dal 1948, per la cattedra di tecnica ed economia dei trasporti presso il Politecnico di Torino (979).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 24 aprile 1948, venne, tra gli altri, bandito il concorso per la cattedra di tecnica ed economia dei trasporti nel Politecnico di Torino ed a seguito delle votazioni effettuate dalle competenti Facoltà, ai sensi dell'articolo 4 del D. L. L. 5 aprile 1945, n. 238, la Commissione giudicatrice venne costituita, nell'ordine risultante dalle votazioni stesse, nella persona dei seguenti professori (decreto ministeriale 25 settembre 1948): Uberto Bajocchi dell'Università di Roma – Giovanni Quaglia dell'Università di Genova – Giuseppe Albenga del Politecnico di Torino – Luigi Stabilini del Politecnico di Milano – Francesco Balatroni dell'Università di Bologna.

La Commissione fu convocata, dapprima, per il giorno 11 aprile 1949; ma inderogabili impegni di alcuni commissari resero necessario il rinvio dell'adunanza al 20 dello stesso mese. Ammalatosi, frattanto, il prof. Quaglia, l'adunanza fu ancora rinviata al 5 settembre 1949. Riunitasi in tal data, la Commissione tenne due adunanze (5 e 6 settembre) e si trovò unanime nella decisione di aggiornare i propri lavori ai primi del successivo novembre, al fine di poter approfondire l'esame di alcuni titoli che dai candidati erano stati esibiti in unico esemplare.

Il Ministero, aderendo alla richiesta della Commissione, fissò la nuova convocazione al 5 novembre 1949: data, questa, che risultava gradita a tutti i Commissari, in relazione ai loro impegni accademici e professionali. Senonchè il prof. Albenga, con lettera dell'11 ottobre 1949, prospettava al Ministero la necessità di un breve rinvio, dato che egli, nei giorni dal 5 al 7 novembre, trovavasi impegnato a Torino per le onoranze al Presidente della Repubblica. La riunione veniva quindi portata al giorno 17 novembre. Perveniva nel frattempo al Ministero un telegramma con il quale il prof. Quaglia, infermo, chiedeva un ulteriore rinvio di una diecina di giorni: la

Commissione venne pertanto convocata per il 26 novembre.

Il prof. Balatroni, all'invito di convocazione per tale ultima data, comunicava che la moglie, colpita da una gravissima infermità, aveva dovuto essere ricoverata d'urgenza in clinica e che, pertanto, egli non era in grado di partecipare alla riunione, nè poteva fare alcuna precisazione circa una possibile nuova data.

Il prof. Bajocchi, dal canto proprio, faceva presente di non poter intervenire il 26 novembre, perchè impegnato nei lavori inerenti alla 42ª riunione della Società Italiana per il progresso delle scienze, di cui egli è Segretario generale, e proponeva che la Commissione fosse convocata ai primi di dicembre. In conseguenza il Ministero rinviava al 10 dicembre l'adunanza della Commissione stessa.

Il prof. Balatroni, confermando le gravi ragioni di famiglia, tuttora perduranti, che già gli avevano precedentemente impedito di essere a Roma per il 26 novembre, chiedeva al Ministero che la riunione della Commissione fosse rinviata a giugno, considerato che oramai nessun danno sarebbe derivato ai vincitori, in quanto già trascorso il termine utile per potersi effettuare le nomine con decorrenza dall'anno accademico 1949-50: qualora ciò non fosse stato possibile il prof. Balatroni chiedeva di essere sostituito.

Gli altri commissari, ai quali fu comunicata la richiesta del prof. Balatroni, si trovarono tutti concordi nel rinvio dell'adunanza alla epoca richiesta dal prof. Balatroni: e l'avviso favorevole al rinvio era altresì avvalorato dalla considerazione che, quand'anche il Ministero fosse addivenuto alla sostituzione del prof. Balatroni, al nuovo Commissario, subentrante, si sarebbe dovuto – ovviamente – assicurare un congruo margine di tempo per l'esame dei lavori dei candidati, ciò che – del pari – non avrebbe consentito una più sollecita convocazione della Commissione.

Allo stato delle cose è quindi da prevedere che la Commissione potrà riunirsi verso i primi di giugno.

Il Ministro
GONELLA.

JANNUZZI. – *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritenga di dover disporre che l'acconto del 75 per cento a favore di alcune categorie di pensionati in occasione delle feste pasquali, sia esteso agli ufficiali della riserva (esercito), congedati dopo il 1° novembre 1948, i quali percepiscono una anticipazione sulla pensione in corso di liquidazione e non hanno beneficiato di acconti precedenti (1078).

RISPOSTA. — L'acconto una volta tanto, pari al 75 per cento di una mensilità della pensione, concesso al personale in quiescenza in occasione delle feste pasquali, compete ai pensionati cessati dal servizio anteriormente alla data del 1° novembre 1948, e cioè ai titolari di pensioni soggette alla perequazione disposta dalla legge 29 aprile 1949, n. 221 e non ancora perequate.

Viceversa per i pensionati cessati dal servizio successivamente alla cennata data del 1° novembre 1948 la perequazione non si applica in quanto la liquidazione della pensione (o dell'anticipazione sulla pensione stessa in attesa della concessione del trattamento definitivo spettante) va effettuata sulla base degli stipendi e paghe in vigore alla predetta data e con le norme di cui alla menzionata legge n. 221.

Ciò stante non sussiste la possibilità di estendere ai predetti ufficiali la concessione dell'acconto in parola, trattandosi di pensionati nei cui confronti non deve operarsi la perequazione.

Il Ministro
PELLA.

JANNUZZI. – *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se non ritenga che dal rimborso delle somme erogate dal cessato regime a favore degli agricoltori benemeriti, debbano essere esentati coloro che hanno avuto, prima della guerra, espropriati i loro fondi dall'Opera Nazionale Combattenti o per altra causa, e ciò anche in considerazione della esiguità delle indennità di esproprio percepite dai medesimi (1117).

RISPOSTA. — Dal punto di vista strettamente giuridico, non sembra che la questione sollevata dall'onorevole interrogante possa essere risolta nel senso che egli propone.

Parrebbe, invero, doversi ritenere che quando un terreno (come, del resto, qualsiasi altro bene economico) abbia formato oggetto di esproprio, tutti i diritti del proprietario espropriato siano stati saldati col prezzo, il quale, per definizione, rappresenta il giusto corrispettivo della perdita di tali diritti. Giusto corrispettivo, comprendente pertanto – nel caso che il proprietario si trovi nella condizione di aver percepito, in riconoscimento di lavori di bonifica o di miglioramento o di speciali spese comunque sostenute per quel terreno, un contributo statale comunque denominato – anche l'aumento di valore conseguente a tali investimenti. Ne consegue che, di fronte alla legge che ordina la restituzione allo Stato dei contributi percepiti, la posizione del proprietario espropriato non sarebbe diversa da quella di colui che ha mantenuto la proprietà del fondo.

Ma è innegabile che, dall'aspetto dell'equità, la posizione del proprietario espropriato appare del tutto diversa da quella di colui che ha mantenuto la proprietà del terreno, specialmente quando si tratti – come nei casi configurati nell'interrogazione – di espropri avvenuti prima della guerra. E ciò vale anche se non possa affermarsi che le indennità di esproprio corrisposte dall'Opera nazionale combattenti siano state calcolate deducendo, dal valore del fondo espropriato, il contributo che lo Stato concesse al proprietario.

Sulla possibilità che tali considerazioni di ordine equitativo possano – di fronte alla letterale formulazione delle disposizioni legislative per il recupero delle sovvenzioni agli agricoltori benemeriti – consentire una discriminazione come quella proposta dall'onorevole interrogante, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di promuovere il parere del Consiglio di Stato, appena avrà potuto raccogliere tutti gli elementi afferenti alla varietà dei casi, ed adotterà la decisione, in quanto di sua competenza, sulla scorta del parere del massimo organo di consulenza giuridica dello Stato.

Il Ministro
SEGNI.

JANNUZZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dover concedere – secondo la richiesta fattagli da un Comitato promotore composto anche di autorevoli parlamentari – che sia ospitata in una sala di proprietà dello Stato, la mostra del grande pittore Alberto Ferrero, gloria dell'arte italiana (1163).

RISPOSTA. — Il Ministero ha sempre seguìto il principio di non far tenere, per eventuali ragioni, mostre personali di artisti viventi, in Istituti dipendenti e, in particolare, nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna.

Comunque, dato che ad una progettata mostra del pittore Alberto Ferrero ebbero ad interessarsi qualche tempo fa alcune personalità parlamentari, il Ministero si interessò per destinare a tale scopo alcune sale nel palazzo delle Esposizioni in via Nazionale; ma non fu possibile ottenere gli ambienti richiesti, a causa di preventivi impegni assunti dal Ministero dei lavori pubblici che ha ora in consegna tale edificio.

In considerazione delle insistenze e delle autorevoli sollecitazioni con cui il pittore Ferrero ha fatto accompagnare la sua richiesta, il Ministero ha poi riesaminato l'opportunità o meno di destinare locali di proprietà dello Stato a mostre temporanee di artisti viventi, anche se illustri, ovvero giunti pressochè al termine della loro carriera. È stato perciò richiesto in proposito anche il parere del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, il quale si è espresso in modo completamente negativo.

Il Ministero, pertanto, è spiacente di non poter favorire le aspirazioni del Ferrero, dovendosi attenere ad una costante prassi, recentemente ribadita dal più alto Consesso artistico della Nazione.

Il Ministro
GONELLA.

LOCATELLI. – *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se non credano umano ed urgente accogliere le rivendicazioni seguenti,

chieste dagli ammalati di tbc. ospiti nei sanatori d'Italia:

1° riconoscimento ufficiale delle Commissioni dei degenti;

2° miglioramento delle indennità corrisposte prima durante e dopo il ricovero;

3° riqualificazione professionale e avviamento al lavoro dei tbc. dimessi dai luoghi di cura;

4° assegnazione gratuita di streptomicina e di P.A.S., previa prescrizione sanitaria e senza limitazioni economiche;

5° adozione di una tabella dietetica-base minima per tutte, senza distinzione, le case di cura sanatoriali (912).

RISPOSTA. — Si risponde all'uopo quanto segue:

1° riconoscimento ufficiale delle Commissioni degenti.

Dagli elementi fin qui potuti raccogliere dall'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, risulta che le Commissioni degenti si sono dimostrate prive di efficacia ai fini della tutela degli effettivi interessi dei ricoverati quando non hanno esasperato quegli inevitabili contrasti facili a sorgere negli istituti di cura dove gli ammalati restano degenti per più mesi e talvolta per anni.

E ciò, mentre gli ammalati di tubercolosi, per la comprensibile instabilità del loro equilibrio nervoso, hanno, più di ogni altro ammalato, bisogno per il regolare svolgimento delle cure di un ambiente sereno.

D'altra parte in qualsiasi istituto di cura gli ammalati hanno l'incontestabile diritto di rivolgersi singolarmente o per gruppi al capo reparto per esprimere desideri od eventuali ragioni di lagnanza; è compito di questi interessarsi presso la direzione dell'Istituto o presso il capo dell'Amministrazione perchè siano valutate le ragioni esposte e adottate le provvidenze opportune.

Nessuna disposizione poi vieta che gli ammalati si rivolgano, in casi particolari, direttamente al Direttore sanitario o al capo della amministrazione.

Si aggiunge che in ciascuna provincia esiste una Commissione costituita dal medico provinciale, dal direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal direttore del sanatorio di maggiore importanza della provincia, cui sono attribuiti vasti compiti di disciplina e sorveglianza per il miglior svolgimento dell'assistenza ai tubercolotici.

Si osserva infine che è da ritenere inammissibile l'esercizio negli istituti di cura di una azione sindacale nei confronti dei ricoverati in quanto non si tratta di tutelare rapporti di lavoro: al contrario, coloro a cui favore dovrebbe rivolgersi l'azione medesima, si trovano nella necessità di recuperare l'attitudine al lavoro.

Per le considerazioni sopraesposte l'Alto commissariato per la sanità ritiene che non sussista alcun presupposto per un riconoscimento ufficiale delle Commissioni degenti.

Di tale opinione sono del resto anche i più illustri tisiologi e cultori di medicina sociale, come risulta dagli « Atti » dei più recenti congressi di tisiologia.

2° Miglioramento delle indennità corrisposte prima, durante e dopo il ricovero.

Gli organi competenti hanno rivolto la maggior attenzione alle richieste dei tubercolotici tendenti ad ottenere un miglioramento delle indennità connesse allo stato di malattia tubercolare.

Tale materia riguarda soprattutto i tubercolotici assistiti in regime assicurativo.

Da calcoli all'uopo effettuati è risultato che l'accoglimento dei miglioramenti invocati comporterebbe per l'I.N.P.S. un nuovo elevatissimo onere (circa 5 miliardi) che la gestione tubercolosi dell'Istituto, notoriamente in rilevante *deficit*, non potrebbe sopportare ove non si procedesse contemporaneamente ad un notevole aumento della vigente aliquota contributiva.

Si aggiunge che le prestazioni invocate, investendo non soltanto il periodo di degenza in sanatorio, ma anche i periodi pre e post sanatoriali, richiedono, per essere accolte, sostanziali modifiche ed innovazioni alle vigenti norme sull'assicurazione contro la tubercolosi, mentre è in corso di preparazione la legge per la riforma generale ed organica della previdenza sociale.

Tuttavia, allo scopo di venire incontro alle richieste presentate, è stato predisposto uno schema di disegno di legge col quale si provvede a rendere prorogabile oltre i due anni e fino a tutta la durata del ricovero, l'assegno speciale per gli assicurati tbc. non aventi persone di famiglia a carico, e ad aumentare a lire 30 giornaliere l'assegno integrativo per ogni figlio degli assicurati tbc.

Il disegno di legge è in corso di esame presso gli organi competenti.

3° Riqualificazione professionale e avviamento al lavoro dei tbc. dimessi dai luoghi di cura.

Si richiamano le disposizioni contenute nel decreto-legge 15 aprile 1948, n. 538.

In relazione a tali disposizioni l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha impostato un programma di massima che prevede la istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale presso gli istituti sanatoriali di Napoli, di Camerlata e di Roma (Ospedale sanatoriale «Ramazzini»). In attuazione di tale programma i corsi sono già in funzione nell'istituto sanatoriale di Napoli; nel sanatorio di Camerlata i lavori di allestimento sono in fase avanzata e nel sanatorio «Ramazzini» di Roma si stanno accertando le relative occorrenze.

Ai corsi saranno avviati i ricoverati che si trovino nelle condizioni volute dalla legge, trasferendoli dalle istituzioni sanitarie viciniori.

Sempre a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è allo studio la possibilità di costituire a Bologna un centro di riqualificazione professionale a cui affluirebbero i riqualificandi, ricoverati nei sanatori dell'Emilia.

L'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per parte sua sta realizzando la costruzione di due centri di qualificazione e riqualificazione professionale che sorgeranno rispettivamente a Milano e Napoli.

4° Assegnazione gratuita di streptomicina e di P. A. S. previa prescrizione sanitaria e senza limitazioni economiche.

Una assegnazione mensile gratuita di streptomicina viene effettuata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in unione all'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore delle direzioni dei sanatori e dei reparti ospedalieri per tbc. allo scopo di permettere che tutti gli infermi affetti da forme tubercolari per i quali, a giudizio dei sanitari curanti, esista una insostituibile indicazione clinica, possano usufruire senza alcuna spesa del medicamento.

Assegnazioni gratuite vengono anche fatte a favore di ammalati a domicilio a cura di apposite commissioni istituite presso ciascuna Prefettura.

La possibilità di aumentare le assegnazioni è in rapporto allo stanziamento di bilancio per l'assistenza ai tubercolotici. È da notare, peraltro, che assai spesso le richieste del medicamento non sono suffragate da una precisa indicazione del medicamento.

Per quanto riguarda l'acido para-aminosalicilico e suoi derivati risulta che gli istituti di cura somministrano il prodotto secondo le specifiche indicazioni.

5° Adozione di una tabella dietetica-base minima per tutte, senza distinzione, le Case di cura sanatoriali.

Sin dal 4 marzo 1949 l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con circolare n. 36, ha provveduto ad inviare alle Prefetture, agli uffici sanitari provinciali della Sicilia ed alle direzioni dei consorzi provinciali antitubercolari uno schema di tabelle dietetiche da seguire in tutti gli istituti di cura per infermi di tubercolosi.

È stato fatto presente che tali tabelle hanno soltanto un valore indicativo di base e quindi gli alimenti, nei limiti calorici e di spesa, possono essere opportunamente sostituiti al fine di rendere il trattamento alimentare quanto più è possibile accetto al gusto degli ammalati.

Con la stessa circolare sono state poi impartite disposizioni intese ad ottenere che sia curata sotto ogni riguardo la buona preparazione e presentazione delle vivande.

Tabelle analoghe a quelle di cui alla circolare predetta sono state dettate dall'I.N.P.S. a tutti i sanatori dipendenti e sono state anche fatte adottare dalla C.R.I. e dal S.M.O.M. nei sanatori convenzionati rispettivamente gestiti.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA.

LOCATELLI. – *Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere se creda opportuno che gli annunciatori e le annunciatrici della R.A.I. del tempo fascista tornino a parlare al microfono, mentre il popolo tutto non ha dimenticato la loro azione deleteria nell'infausto periodo fascista.

Uno tra gli esempi: l'annunciatrice del « Gazzettino Padano » e di « radio fante » che tante e tante volte ha invitato a combattere e a distruggere i valorosi gruppi partigiani che ci diedero la libertà, la Repubblica, la Costituzione (1096).

RISPOSTA. – Rispondendo a nome del Presidente del Consiglio, le premetto che la vigilanza sulle radiotrasmissioni, per quanto riguarda la loro indipendenza politica ed obbiettività informativa, è affidata ad apposita Commissione parlamentare (articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428).

Per quanto riguarda i due esempi citati nelle due interrogazioni, al « Gazzettino Padano » trasmissione quotidiana di Radio Milano, sono addetti vari annunciatori tra cui uno, iscritto al partito comunista, che prestò servizio durante il periodo fascista, e la signorina Marisa Pepe, che è chiamata saltuariamente a leggere il « Gazzettino Padano », in qualità di collaboratrice, e che fu a suo tempo effettivamente utilizzata come annunciatrice da « radio fante » per testi prevalentemente di carattere assistenziale, umoristici o di varietà.

Entrambi i predetti, come tutti gli annunciatori e le annunciatrici della R.A.I. che prestarono servizio durante il periodo fascista vennero sottoposti, subito dopo la liberazione, al giudizio di una commissione d'epurazione presieduta da un magistrato. Vennero riassunti in servizio solo quelli che, in base alle leggi vigenti in materia d'epurazione, risultarono immuni da ogni addebito.

Successivamente la R.A.I. provvide, attraverso regolari concorsi, a completare i propri organici e a svilupparli via via secondo le esigenze dei programmi. Attraverso questo duplice provvedimento selettivo si può dire che il rinnovamento del personale sia stato alla radio più sensibile che in altri enti pubblici e privati.

Ad ogni modo bisogna considerare che la funzione degli annunciatori della radio si limita alla semplice lettura dei testi scritti da altri, senza intervenire minimamente nella loro compilazione o revisione, talchè la re ponsabilità degli annunciatori non può ritenersi molto superiore a quella dei tipografi che stampano i giornali.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni
SPATARO.

LOCATELLI. – *Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere quel che intendono fare per arginare il « morbo giallo » scoppiato nella zona di Rho, e per sapere se non credano opportuno inviare subito sul posto un ispettore, che adotti le iniziative necessarie a debellare al più presto la pericolosa epidemia (1106).

RISPOSTA. — Le indagini cliniche, anatomopatologiche ed epidemiologiche hanno escluso che la malattia, causa della morte di due persone in Rho, denominata erroneamente dalla stampa quotidiana « morbo giallo » sia classificabile come « febbre gialla » e cioè quale malattia esotica.

Si è trattato invece di casi di epatite epidemica, malattia di cui si hanno sempre manifestazioni isolate in Italia e che non ha tendenza alla diffusione.

Si esclude che in Rho altre persone, oltre le due predette, siano state colpite dalla stessa malattia.

Sono state adottate le misure profilattiche richieste dalla circostanza: d'altra parte le autorità sanitarie locali non hanno mancato di rettificare, con apposito comunicato, le inesattezze in cui la stampa era incorsa.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA.

MANCINI. – *Al Ministro della difesa.* — Per sapere perchè non proceda al più presto possibile, per ragioni di giustizia, all'inquadra-

mento della categoria dei sottufficiali nei gruppi immediatamente inferiori a quella degli ufficiali (1105).

RISPOSTA. — Il problema di un nuovo inquadramento economico dei sottufficiali forma già da tempo oggetto di attento esame.

Alla sua soluzione si oppongono, però, oltre a difficoltà di carattere finanziario, importanti, anche se non preclusive, questioni di principio derivanti dal fatto che, essendo allo studio la riforma burocratica, dovrebbero evitarsi singole iniziative che potrebbero pregiudicare le determinazioni di carattere generale da adottare in materia di ordinamenti dei personali statali.

Comunque questo Ministero, pur non essendo in grado, allo stato, di fornire anticipazioni sui risultati cui si potrà pervenire, assicura che segue molto da vicino la pratica e che, oltre a quello del Ministero del tesoro, ha chiesto il vivo interessamento del Ministro Petrilli al riguardo, nella sua veste di Ministro incaricato della riforma burocratica.

Il Ministro
PACCIARDI.

MANCINI. - *Al Ministro dell'interno*. — Per conoscere se sia consentito che gli impiegati del piccolo paese di Castroregio in provincia di Cosenza, siano da due anni in attesa dello stipendio; mentre nulla si conosce della denuncia per peculato di mezzo milione contro il tesoriere comunale (1121).

RISPOSTA. — Preliminarmente, si ritiene opportuno chiarire che il mancato pagamento delle competenze a dipendenti dei comuni sono dovute, nella maggior parte dei casi, a temporanee difficoltà di cassa, causate o dal ritardo con cui, per contingenze locali, sono stati deliberati ed approvati i bilanci e, quindi, dal ritardo con cui possono essere realizzati i tributi locali previsti per il loro pareggio: o dall'impossibilità di compilare i ruoli delle imposte autorizzate dagli organi di tutela, in sede di approvazione dei bilanci predetti, in attesa dell'espletamento della procedura contenziosa per i ricorsi prodotti dai contribuenti avverso gli accertamenti ad essi notificati dalle amministrazioni comunali.

Quanto alle possibilità di intervento del Ministero, si precisa:

a) che, alla stregua delle disposizioni legislative vigenti, il Ministero non ha poteri sostitutivi nei confronti delle Amministrazioni che, per le cause suesposte, non riescono a corrispondere tempestivamente le competenze dovute al proprio personale;

b) che nei casi di mancato pagamento degli stipendi, compete ai Prefetti (e risulta che in ogni caso essi si sono avvalsi dei loro poteri), ogni indagine diretta ad accertare se gli esattori comunali abbiano effettuate le anticipazioni cui essi sono tenuti fino all'ammontare dei ruoli avuti in consegna per la riscossione; e se l'eventuale ritardo nella consegna dei ruoli possa ascriversi a negligenza delle amministrazioni, adottando, in tal caso, provvedimenti sostitutivi a mezzo di commissari.

Pertanto, si è telegraficamente interessata la Prefettura di Cosenza ad intervenire, nell'ambito dei suoi poteri, per il pagamento degli stipendi arretrati ai dipendenti del comune di Castroregio.

Il regolare soddisfacimento degli impegni finanziari delle amministrazioni comunali avrà, si confida, una soluzione con l'assestamento della finanza locale, per conseguire il quale apposito disegno di legge (n. 714), già presentato al Senato della Repubblica il 15 novembre s. a., oltre alle provvidenze che riguardano la generalità dei comuni disposte in base al criterio della popolazione residente e destinate, pertanto, a favorire le zone più bisognose (articolo 1), prevede anche speciali provvidenze (articolo 3) in favore dei comuni di montagna, tra i quali è da ritenere che possano essere compresi molti dei comuni della provincia di Cosenza.

Si fa riserva di notizie per quanto concerne la denuncia per peculato a carico del tesoriere comunale.

Il Ministro
SCELBA.

MILILLO. – *Al Ministro della difesa.* — Il 3 aprile 1948 in Nova Siri (Matera) un gruppo di schiamazzatori disturbò e interruppe un comizio elettorale dell'avv. Gaetano De Martino, candidato al Senato per il Fronte popolare, e, segnalato l'episodio al Prefetto, vi furono delle indagini da parte del locale maresciallo dei carabinieri che si conclusero con la denuncia all'autorità giudiziaria di tal Stabile Edoardo, segretario della sezione del Partito socialista italiano. In tal modo le parti si invertivano e si presentava come disturbatore del comizio proprio . . . il disturbato, giacchè lo Stabile, appartenente allo stesso partito dell'avv. De Martino, gli era sempre rimasto vicino ed era anzi intervenuto per far cessare gli schiamazzi.

Lo Stabile, rinviato a giudizio, fu assolto con formula piena con sentenza del pretore di Rotondella del 21 gennaio 1949.

L'avv. De Martino da parte sua in data 12 maggio 1949 scrisse una lettera al comandante la legione dei carabinieri di Bari lamentando il vergognoso travisamento dei fatti operato dal maresciallo; ed il comandante gli rispose in data 17 maggio assicurando di aver disposto « accurati accertamenti ».

Poichè dopo tale lettera nessuno ha saputo più nulla, il sottoscritto interroga il Ministro della difesa per sapere quali provvedimenti sono stati presi a carico di quel maresciallo per la sfacciata faziosità politica da lui dimostrata nella detta occasione (1080).

RISPOSTA. — Si risponde, per il Ministero della difesa: il comizio elettorale, preannunziato solo pochi momenti prima dell'arrivo dell'oratore, non potette essere presenziato dai carabinieri di Nova Siri poichè i pochi militari in forza a quella stazione, compreso il maresciallo comandante, erano tutti assenti fuori sede per servizio.

Durante il comizio numerosi ragazzi – non potuti infrenare dalla unica guardia municipale presente alla riunione – si misero a schiamazzare. Lo Stabile Eduàrdo intervenne, nell'intento di fare allontanare i piccoli disturbatori, ma venne a diverbio con alcune persone di tendenza politica avversa, che assistevano al comizio e, nella foga, ne afferrò una per il bavero della giacca, malmenandola. In seguito a tale intervento, gli schiamazzi aumentarono sensibilmente sicchè l'oratore – che aveva già parlato per circa mezz'ora indisturbato – dovette porre termine in tali condizioni al suo discorso.

Il comandante dell'anzidetta stazione dell'Arma, al ritorno dal servizio, espletò subito le necessarie indagini, ma non riuscì ad identificare i ragazzi che avevano disturbato inizialmente il comizio, dato che neanche dallo stesso Stabile aveva potuto ottenere indicazioni al riguardo. Egli, pertanto, denunziò alla autorità giudiziaria il solo Stabile, ritenendo, con evidente errore di valutazione, che fosse da addebitare a costui – che, con il suo intervento, aveva determinato il risentimento di una parte degli ascoltatori, che fino a quel momento non avevano in alcun modo disturbato l'oratore – l'interruzione del comizio.

Per questo errore egli è stato punito.

Il Ministro
SCELBA.

MOLÈ Salvatore. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali decisioni abbia preso o intenda prendere a seguito del voto del Consiglio comunale di Vittoria (Sicilia) del 13 giugno 1949 in merito al collegamento telefonico della frazione di Scoglitti con Vittoria Capoluogo, anche se alla spesa per l'impianto dovesse in parte concorrere il Comune.

Non è superfluo far notare all'onorevole Ministro l'utilità e l'urgenza di provvedere al chiesto collegamento telefonico per il vasto movimento commerciale della esportazione dei primaticci in quella zona (1147).

RISPOSTA. — Le comunico che le disposizioni attualmente vigenti non prevedono la possibilità del collegamento telefonico gratuito delle frazioni.

Se peraltro il Comune intendesse concorrere alla spesa dell'impianto a norma di legge, potrà farne domanda direttamente alla Società concessionaria, tenendone informato questo Ministero, il quale non mancherà di sol-

lecitare presso la detta Concessionaria l'accoglimento della domanda alle condizioni più favorevoli.

Il Ministro
SPATARO.

MUSOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga rispondente ad un vivo interesse sociale oltre che a un più razionale indirizzo educativo dell'infanzia il passaggio di competenza della scuola materna dal Ministero dell'interno a quello della pubblica istruzione, alle cui dipendenze questa istituzione trova il suo più logico, naturale inquadramento e sviluppo.

L'interrogante fa rilevare l'opportunità di tale passaggio di competenza nel momento in cui la riforma scolastica, in via di preparazione e di studio, potrebbe comprendere le norme anche per questa scuola, così necessaria ed utile alla formazione del fanciullo e del futuro cittadino (1063).

RISPOSTA. — Si risponde anche per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero della pubblica istruzione.

Gli asili infantili sorsero, come tutte le istituzioni di beneficenza, sotto lo stimolo di interessi e di preoccupazioni d'ordine sociale nel secolo XIX, dapprima come semplici sale di ricovero e di custodia dei bambini delle classi umili e specialmente dei figli degli operai: alcuni di essi furono istituiti accanto alle fabbriche. In questa forma e cioè in funzione puramente assistenziale verso i figli del popolo, si diffusero, assumendo caratteristiche varie, a seconda dei luoghi e degli ambienti, così come la beneficenza era andata variamente atteggiandosi sotto la spinta di precetti religiosi, di movimenti filosofici o soltanto di ideologie filantropiche.

La legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nomina espressamente gli asili infantili all'articolo 59, là dove li indica fra le istituzione non soggette al concentramento obbligatorio; ma la norma atta a definire gli asili medesimi come istituzioni pubbliche di beneficenza ed a chiarire la loro posizione sia nei confronti del Ministero dell'interno come dell'autorità scolastica, è da ricercarsi nell'articolo 1 il quale include fra gli istituti di beneficenza le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia, in tutto o in parte, per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

« La presente legge, continua il detto articolo, non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti colastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito ».

Enti morali, quindi, di carattere misto posti sotto la disciplina della legge del 1890, a garanzia degli interessi della pubblica beneficenza (conservazione del patrimonio e rispetto delle volontà del fondatore, senza sottrarli alla competenza specifica degli organi tecnici preposti alle attività che gli enti stessi svolgono a favore dei bisognosi).

Alla detta norma fa riscontro, per quanto concerne gli asili infantili, quella dell'articolo 37 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare (5 febbraio 1928, n. 577), il quale conferisce espressamente al Ministero della pubblica istruzione il compito di garentire l'ordinamento degli istituti per l'educazione dell'infanzia, secondo le norme in vigore e l'altra dell'articolo 38 la quale così si esprime:

« Nulla è innovato alle disposizioni di legge relative alla tutela ed alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano il fine diretto o indiretto di provvedere al mantenimento di scuole materne.

« Gli istituti esistenti e non ancora eretti in ente morale, o che potranno sorgere col fine di mantenere scuole materne, debbono essere considerati come enti di istruzione e di educazione, qualora non sia richiesto il giuridico riconoscimento come istituzioni pubbliche di beneficenza.

« Tutti gli istituti indistintamente di qualsiasi natura e denominazione, che mantengono scuole materne, sono sottoposti, per quanto riguarda l'istruzione del grado preparatorio,

alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ».

Per assicurare la migliore collaborazione tra gli organi preposti alla vigilanza sulle opere pie e l'autorità scolastica, gli schemi di statuto degli asili infantili vengono sistematicamente sottoposti al preventivo esame del Ministero per la pubblica istruzione, e nel consiglio di amministrazione degli asili stessi viene sempre incluso un rappresentante della scuola.

Nell'attuale stato della legislazione, qualsiasi modifica di competenza non potrebbe essere disposta che in sede legislativa.

Ma, poichè la detta legislazione contempera gli interessi della scuola con quelli della beneficenza, non sembra rispondente agli interessi medesimi qualsiasi riforma intesa all'approvazione di norme eversive degli Asili infantili, come istituti di assistenza, ed in aperto contrasto con la volontà dei fondatori.

Comunque, norme del genere, mentre avrebbero ripercussioni sfavorevoli sulle fonti della beneficenza privata, non risolverebbero il problema della scuola materna dato che il gran numero degli asili esistenti e di quelli che vanno sorgendo, non sono gestiti da enti pubblici; e nei confronti di essi il Ministero della pubblica istruzione nessuna potestà può esercitare oltre quelle previste dal vigente ordinamento.

Detto Ministero ha manifestato l'opportunità che sia dato un nuovo e preciso indirizzo giuridico nel settore della scuola materna.

Comunque, il problema, nei suoi varii aspetti formerà materia di attento esame in sede di preparazione della riforma scolastica, e di esso sarà tenuto conto anche in relazione alle attribuzioni che potranno essere demandate all'ente regione.

Il Ministro
SCELBA.

PERSICO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come intenda provvedere al riordinamento ed alla conservazione sia del Museo Campano di Capua sia della Biblioteca del Museo stesso, che contiene opere rare e preziose di valore inestimabile, le quali non devono andare perdute per la cultura italiana, e specialmente per quanto si attiene alla storia del nostro Mezzogiorno (1086).

RISPOSTA. — Per i lavori di ricostruzione del Museo Provinciale Campano di Capua furono iniziate trattative col Ministero dei lavori pubblici, sin dalla fine della guerra, ma soltanto recentemente si è potuto ottenere da quel Ministero che venisse finanziata una perizia che importerebbe una spesa di circa 15 milioni. Però nel corrente esercizio il Ministero suddetto ha comunicato che avrebbe potuto eseguire soltanto la parte dei lavori che fossero ritenuti indispensabili per mettere in efficienza alcune aule per l'esposizione del materiale archeologico, assicurando tuttavia che il completamento dell'opera sarà tenuto presente nel caso di nuove assegnazioni di fondi.

I lavori indispensabili di cui si tratta sono stati già preventivati in un progetto della Soprintendenza alle antichità di Napoli per l'importo di 8 milioni. Con l'esecuzione di questo progetto verrebbero ripristinati alcuni locali a pian terreno in maniera da offrire la possibilità di riaprire, entro quest'anno, le collezioni archeologiche se non nella loro totalità, almeno nelle loro parti più cospicue, quali sono le sculture del tempio della dea Matuta.

I provvedimenti da adottarsi direttamente da questo Ministero sono necessariamente successivi a quelli da adottarsi dal Ministero dei lavori pubblici e per essi si attende che la Soprintendenza alle antichità di Napoli presenti le sue proposte nel prossimo esercizio finanziario.

Per quanto riguarda i pericoli di dispersione del materiale bibliografico si fa presente che tali pericoli non dovrebbero sussistere, in quanto i contributi concessi da questo Ministero (lire 1.395.000 negli ultimi tre esercizi finanziari) avrebbero dovuto essere sufficienti ad assicurare il funzionamento dell'Istituto e la più perfetta conservazione del suo patrimonio bibliografico.

Il Ministro
GONELLA.

PERSICO. – *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se, essendo passato più di un anno dalla risposta data il 29 gennaio 1949 al compianto senatore Buonocore, ed essendo ormai in atto il nuovo ordinamento dell'Esercito, non creda venuto il momento di cedere all'Opera nazionale maternità e infanzia di Napoli le casermette del Campo Stella di Nola, necessarie per la creazione di un grande istituto di ricovero a favore dell'infanzia abbandonata; tanto più che, a disposizione degli eventuali bisogni dell'Esercito, resterebbe – sempre in Nola – l'altra grande e magnifica caserma « Principe Amedeo », che è anche monumento nazionale perchè costruita su disegni del Vanvitelli (1116).

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta, si comunica che la richiesta dell'Opera Nazionale Maternità Infanzia, intesa ad ottenere la cessione della caserma funzionale di Nola (altrimenti chiamata di San Paolo di Belsito) è stata a suo tempo esaminata con ogni possibile benevolenza da parte dei competenti organi militari.

Senonchè, malgrado ogni buon volere, detta richiesta non ha potuto avere accoglimento, stante l'assoluta necessità di conservare alla amministrazione militare l'immobile in parola, la cui utilizzazione, che ha subìto una battuta d'arresto per ragioni di ordine vario connesse alla riorganizzazione dell' Esercito, è ormai prevista a breve scadenza.

Per tali motivi non si rende possibile aderire alla richiesta dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia.

Il Sottosegretario di Stato
BOVETTI.

PRIOLO. – *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non ritenga opportuno istituire un treno rapido, che parta da Reggio Calabria per i centri del litorale ionico verso le ore 16,30 ed una corsa di nave traghetto, che parta dalla stazione marittima di Reggio Calabria verso la stessa ora e ciò allo scopo di assicurare le coincidenze ferroviarie e marittime con il servizio aereo proveniente da Roma (1126).

RISPOSTA. — L'attuale situazione del materiale da viaggiatori, in particolare per le automotrici, e la necessità del loro impiego per servizi di accertata ed effettiva utilità pubblica, non consentono di istituire il richiesto treno rapido per la linea ionica da Reggio Calabria in coincidenza in questa ultima con l'aereo proveniente da Roma, tenendo anche conto della prevedibile scarsa utilizzazione del treno stesso.

Un rapido automotrice verrà istituito col nuovo orario che andrà in vigore dal 14 maggio p. v., fra Reggio–Taranto e Bari, come insistentemente richiesto da autorità ed enti interessati, per un celere collegamento delle Puglie con la Calabria e la Sicilia, ma esso partirà da Reggio alle 12,35 in collegamento coi rapidi da Palermo e Siracusa per un arrivo a Bari in ora ancora buona della sera, mentre con l'impostazione richiesta (ore 16,30 da Reggio) si arriverebbe a Bari in piena notte. Pertanto non è possibile posticipare la partenza del nuovo rapido Reggio Calabria–Bari anche rispetto alle coincidenze a cui sarà vincolato in partenza nel percorso e in arrivo a Bari. Nè è opportuno modificare nel senso indicato l'orario degli altri treni locali in partenza nel pomeriggio da Reggio Calabria per la linea ionica, in quanto tali orari, concordati a suo tempo con le Camere di commercio interessate, rispondono in pieno alle esigenze del pubblico ed ogni spostamento degli orari stessi darebbe adito a sicure e vibrate rimostranze dei viaggiatori, che utilizzano tali treni, e che in prevalenza sono studenti, impiegati ed operai.

Neanche la corsa marittima 127 in partenza da Reggio Calabria alle ore 15,55 per Messina può essere ritardata per non determinare la perdita di coincidenze in quest'ultima località con i treni 2917 per Sant' Agata di M. e 2939 per Catania.

Comunque per i viaggiatori diretti in Sicilia l'intervallo di 25 minuti intercorrente fra l'arrivo a Reggio dell'aereo (ore 15,30) e la partenza della corsa 127 (ore 15,55), sembra possa ritenersi sufficiente per dare la possibilità ai viaggiatori stessi di raggiungere tempestivamente, a mezzo di autotrasporti, la nave traghetto, considerato anche che la Società L.A.I.

ha ritenuto sufficiente lo stesso intervallo di 25 minuti la mattina fra l'arrivo della corsa marittima 122 (ore 9,00) e la partenza dell'aereo (ore 9,25).

Il Ministro
D'ARAGONA.

RISTORI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere le ragioni per le quali non è stato ancora provveduto al necessario stanziamento per la ricostruzione del Ponte sull'Arno da Empoli distrutto dalla guerra, visto che tale opera si rende indispensabile per normalizzare il traffico diretto Empoli–Vinci–Pistoia, Empoli Cerreto–Guidi Montecatini–Terme e viceversa (cioè su strade di una zona di notevole importanza industriale e agricola priva di linee ferroviarie) e per corrispondere alle esigenze dei festeggiamenti per il prossimo 5° centenario della morte di Leonardo da Vinci che importeranno notevole afflusso di pubblico, di turisti e di personalità italiane ed estere (1094).

RISPOSTA. — Non è stato ancora possibile provvedere al finanziamento della ricostruzione del ponte sull'Arno a Empoli, in quanto la spesa relativa che si presume ascenda a circa 80 o 100 milioni è di importo troppo elevato in confronto alle limitate disponibilità dei fondi assegnati.

Si fa osservare peraltro che l'opera di che trattasi non appare estremamente urgente in quanto il transito sulle opposte rive dell'Arno in Empoli è assicurato mediante il ponte Baylei installato in luogo del ponte distrutto.

Sarà però tenuta presente la segnalazione, dell'onorevole interrogante nel caso esista tale disponibilità di fondi nei futuri esercizi finanziari.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SALOMONE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere i motivi per i quali non si è ancora data esecuzione al decreto ministeriale del dicembre scorso, col quale era stato disposto l'aumento del decimo dei posti di volontario–aiutante di cancelleria in esito al concorso, riservato ai combattenti, espletato con graduatoria approvata e registrata alla Corte dei conti sin dal 22 ottobre 1949 (1151).

RISPOSTA. — Il concorso per 81 posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie venne espletato nel 1949 e i vincitori vennero nominati con decreto ministeriale 2 novembre 1949.

Nel frattempo era stata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione per l'assunzione in servizio degli idonei nella misura del decimo dei posti messi a concorso, autorizzazione che fu concessa con lettera del 21 settembre 1949. Ma il Ministro del tempo non ritenne opportuno esercitare la facoltà di cui all'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La legge 24 dicembre 1949, n. 983, che sopprime il ruolo degli aiutanti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 6 del 1950, all'articolo 10 espressamente dispone che « sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli aiutanti sia mediante pubblici concorsi sia mediante nomine in base alle precedenti disposizioni di legge che le autorizza ».

Allo stato, pertanto, nessun provvedimento può essere adottato per l'assunzione dei primi otto idonei.

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

SPEZZANO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per migliorare le attuali penose condizioni del comune di Pallagorio, in provincia di Catanzaro, e più specialmente perchè si provveda alla costruzione dell'edificio scolastico, della strada di collegamento Umbriatico–Pallagorio–Belvedere ed all'ampliamento del cimitero, lavori per i quali sono state fatte ripetute premure. La disoccupazione è addirittura dilagante e, pertanto, la popolazione è in continua agitazione e fermento (1127).

RISPOSTA. — La interrogazione verte sui seguenti argomenti:

1° costruzione dell'edificio scolastico in Pallagorio;

2° costruzione della strada di collegamento Umbriatico-Pallagorio-Belvedere;

3° ampliamento del cimitero di Pallagorio.

Per ciò che concerne la richiesta di cui al n. 1 si fa presente che trattandosi di opere di interesse comunale spetta al Comune provvedere. E difatti il Comune stesso ha fatto presente la necessità di provvedere ed ha rappresentato l'intendimento di chiedere la concessione del contributo su una spesa presunta di 8 milioni ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, ma non ha presentato a tal uopo la prescritta formale domanda, nè ha fornito alcuna dettagliata indicazione specie riguardo alla entità della spesa per la quale il Comune stesso ha dichiarato di non essere in grado fissarne esattamente l'ammontare.

Qualora comunque dovesse pervenire la regolare domanda, la richiesta potrebbe essere presa nella dovuta considerazione per esaminare la possibilità di includere l'opera stessa nel programma da compilare per il prossimo esercizio finanziario.

Per il secondo argomento, costruzione della strada di collegamento Umbriatico-Pallagorio-Belvedere, della lunghezza di circa km. 28 si prevede una spesa di circa lire 1.500.000.000.

La strada stessa, che è contemplata dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, è a totale carico dello Stato e si potrà esaminare la possibilità di includere l'opera di che trattasi nel programma delle opere straordinarie di pubblico interesse da eseguirsi nel Mezzogiorno in base agli speciali stanziamenti che saranno eventualmente disposti mediante disegni di legge che sono attualmente all'esame del Parlamento se e quando essi saranno approvati.

Nei lavori di ampliamento del cimitero, che sono a carico del Comune, lo Stato potrebbe concorrere con la concessione del contributo ai termini della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Fino ad ora però il Comune non ha fatto pervenire alcuna domanda in tali sensi.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

TAMBURRANO. – *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza della gravissima infestazione di insetti che nell'agro di S. Severo (Foggia), celandosi di giorno sotto la terra, di notte invadono a miriadi i tralci delle viti in germoglio divorandone le tenerissime gemme, con rilevante danno per l'economia viticola del luogo, già colpita da grave crisi, per le migliaia di ettari di vigneti investiti, per i numerosi innesti distrutti e per la minaccia alla produzione di centinaia di migliaia di quintali d'uva, con il conseguenziale aggravamento della disoccupazione bracciantile; e per sapere altresì quali provvedimenti urgenti intenda adottare per arginare e debellare il grave flagello e se non creda opportuno inviare subito sul posto tecnici specializzati che studino il fenomeno e suggeriscano gli opportuni rimedi (1111).

RISPOSTA. — I danni lamentati, dei quali questo Ministero è stato posto tempestivamente al corrente dal competente osservatorio fitopatologico di Bari, sono attribuibili ad infestazioni di larve di Agrotidi la cui comparsa nei vigneti pugliesi si ripete periodicamente, sebbene non sempre con caratteri di notevole gravità, come quelli oggi denunziati.

La difesa contro l'intestazione di che trattasi, non è particolarmente difficoltosa, qualora si intervenga tempestivamente mediante spargimento sul terreno di esche avvelenate analoghe a quelle impiegate per la lotta contro le cavallette.

Anche lo spargimento di polveri a base DDT al piede delle piante riesce sufficientemente efficace.

Gli organi tecnici periferici dipendenti da questo Ministero, non hanno mancato, nè mancheranno, di svolgere la più intensa propaganda per impedire il verificarsi di gravi danneggiamenti e, per fronteggiare efficacemente la situazione, sono intervenuti con distribuzioni gratuite di arsenito sodico particolarmente indicato per la produzione casalinga delle esche.

Il Ministro
SEGNI.

TIGNINO. – *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

1° per quali ragioni la Commissione per le terre incolte di Termini Imerese ha negato

alle cooperative dei contadini di Vallelunga la concessione di parte del fondo Regaliale, notoriamente lasciato incolto, o coltivato a vecciate speculative sproporzionate ai bisogni aziendali, dal proprietario cav. Lucio Tasca di Palermo, spingendo così i contadini ad effettuare occupazioni di terra, ritenute arbitrarie, ma che pure hanno un fondamento di giustizia sociale; e se l'onorevole Ministro non ritenga opportuno d'intervenire presso la predetta Commissione perchè riveda le proprie decisioni in senso favorevole alle cooperative, anche per quanto riguarda le altre richieste, e precisamente: terra di Verbumcardo (proprietario conte Salvatore Tagliavia), Montoni (proprietario Luigi e Federico Petix), tutti residenti a Palermo;

2ª se è vero che il principe Fabrizio Aragona Pignatelli, proprietario del fondo Iliciata (Gela), abbia venduto a piccoli lotti, o dato a mezzadria anche i cento ettari di terra che la Commissione per le terre incolte di Caltanissetta nell'ottobre 1946 aveva concesso alla cooperativa « Nostra terra » di Gela ed il cui possesso – malgrado il decreto prefettizio – l'Ufficio giudiziario non volle effettuare perchè la terra era soggetta a vincolo forestale.

La Cooperativa si mantenne allora « dentro la legge »; « fuori la legge » è uscito invece il proprietario, con la complicità della Commissione, e pertanto chiedo di sapere se anche il principe Pignatelli è tenuto ad osservare il vincolo forestale; che cosa intenda fare l'onorevole Ministro perchè tale vincolo venga osservato e se non intenda dare disposizioni perchè la Commissione emetta un nuovo decreto di concessione in favore della Cooperativa « Nostra terra », la quale – osservando tutte le vie legali – è stata sempre disposta, e lo è tuttora, ad effettuare quelle culture che garantiscono il vincolo forestale (1062).

RISPOSTA. — La materia relativa all'esecuzione delle leggi concernenti la concessione di terre incolte ai contadini – nei riguardi del territorio della Sicilia – è di spettanza esclusiva degli organi del Governo regionale.

Nessun elemento, quindi, si è in grado di fornire circa le richieste formulate nella interrogazione.

Per quanto riguarda il vincolo forestale, si comunica che esso non costituisce un ostacolo per la messa a coltura dei terreni che ne sono gravati, ma solo una norma, o, meglio, una disciplina che viene imposta per garantire una maggiore razionalità della coltura, allo scopo precipuo di far sì che i terreni stessi, con pubblico danno, non subiscano denudazioni, non perdano la stabilità e non turbino il regime delle acque.

Per la trasformazione dei terreni saldi vincolati in terreni soggetti a periodica lavorazione, occorre, pertanto, che il proprietario del fondo, o la Cooperativa alla quale il fondo stesso fosse stato assegnato in uso, dall'apposita Commissione per le terre incolte, chieda ed ottenga dalla competente Camera di commercio, industria e agricoltura la necessaria autorizzazione, secondo la procedura di cui all'articolo 21 del decreto - legge 16 maggio 1926, n. 1126.

Il Ministro
SEGNI.

VARRIALE. – *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano opportuno ed equo presentare al Parlamento, con carattere di urgenza, il disegno di legge, da tempo predisposto, relativo alla proroga dei limiti di età per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari dell'eroica Arma dei carabinieri.

L'invocato provvedimento, che concerne gli interessi morali ed economici di oltre diecimila unità, è appieno giustificato da imprescindibili esigenze di servizio e da manifesti motivi di pratica opportunità. Continuando, infatti, a mantenere in servizio tali sottufficiali e militari, trasferendoli al ruolo speciale dei *trattenuti*, non solo si fa ad essi un trattamento morale ed economico ingiustamente e gravemente deteriore, ma si aggravano le deficienze dei molteplici e delicati servizi dell'Arma e gli oneri dell'erario (1095).

RISPOSTA. — Il disegno di legge concernente il collocamento a riposo per limiti di età (anzichè, come presentemente, per limiti di servizio) dei sottufficiali e militari di truppa

dell'Arma dei carabinieri, è in corso di diramazione per le deliberazioni del Consiglio dei Ministri nel testo concordato coi Ministeri concertanti dell'interno e del tesoro.

Lo schema di provvedimento sarà presentato alle Camere appena approvato dal Governo.

Il Sottosegretario di Stato
VACCARO.

ZANE (GUARIENTI). – *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se, in considerazione del disagio in cui si trova la categoria dei pescatori del lago di Garda, non ritenga di dover affrettare quelle modifiche al regolamento della pesca nel Garda che, concretate sin dall'agosto dello scorso anno tra gli organi interessati, dovrebbe esprimersi in un sollecito aggiornamento del regolamento stesso così che sia possibile ovviare agli inconvenienti lamentati in passato (1070).

RISPOSTA. — Le proposte relative alla nuova regolamentazione della pesca nel lago di Garda, sono state concretate dallo Stabilimento Ittiogenico di Brescia, organo del Ministero della agricoltura e delle foreste, e dal Consorzio per la tutela della pesca, in una riunione, tenuta a Sirmione nell'agosto 1949, con la partecipazione di tutte le categorie di pescatori interessate.

Il predetto stabilimento, nell'inviare le suddette proposte, comunicava che avrebbe provveduto a trasmetterè le relative copie alle competenti prefetture di Brescia, Verona e Trento, affinchè disponessero la convocazione delle Commissioni provinciali di pesca per l'esame ed il parere.

La Commissione di Verona, riunitasi recentemente, non ha ritenuto opportuno di prendere in esame lo schema di regolamento di pesca per il lago di Garda, in quanto le categorie di pescatori rappresentate non erano quelle operanti nel lago di cui trattasi. Le Commissioni provinciali di Brescia e di Trento non risultano invece ancora costituite.

In ogni modo, in considerazione della manifestata necessità di emettere al più presto il richiesto provvedimento, si dispone l'aggiornamento del regolamento di pesca nel lago di Garda rinunciando al parere delle Commissioni.

Il Ministro
SEGNI.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti